Università Roma Tre
Master in "Diritto penitenziario e Costituzione"

Direttore
Marco Ruotolo

Condirettore
Massimo De Pascalis

8

Collana "Diritto penitenziario e Costituzione"
diretta dal Prof. Marco Ruotolo

Comitato scientifico
Prof. Paolo Benvenuti
Prof. Giovanni Maria Flick
Prof. Guido Neppi Modona
Prof. Valerio Onida
Prof. Mauro Palma
Prof. Gaetano Silvestri

INFORMAZIONE E GIUSTIZIA PENALE

a cura di

MARCO RUOTOLO

EDITORIALE SCIENTIFICA
NAPOLI

Il presente volume è pubblicato con il contributo
del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi "Roma Tre"

Proprietà letteraria riservata

Copyright © 2019 Editoriale Scientifica srl
Via San Biagio dei Librai, 39
Palazzo Marigliano
80138 Napoli

www.editorialescientifica.com info@editorialescientifica.com

ISBN 978-88-9391-518-2

Indice

Marco Ruotolo, *Avvertenza* VII

I PARTE
Informazione e sistema dell'esecuzione penale

Marco Ruotolo, *Informazione e sistema dell'esecuzione penale. Note introduttive* 3

Manuela Perrone, *Giornalismo giudiziario, quali anticorpi contro le trappole* 9

Patrizio Gonnella, *Televisione e giustizia al tempo delle società chiuse* 17

Piero Gaeta, *Il problema della divulgazione delle notizie giudiziarie* 25

Valerio Onida, *Informazione ed esecuzione penale. Riflessioni conclusive* 47

II PARTE
Giustizia e media

Luigi Ferrarella, *Il "giro della morte": il giornalismo giudiziario tra prassi e norme* 55

Glauco Giostra, *Riflessi della rappresentazione mediatica sulla giustizia "reale" e sulla giustizia "percepita"* 87

Notizie sugli Autori 111

Avvertenza

Il presente volumetto raccoglie anzitutto, nella sua prima parte, gli Atti del Seminario su *Informazione e sistema dell'esecuzione penale*, svoltosi presso l'Università degli studi Roma Tre il 14 settembre 2018, quale evento conclusivo della V edizione del Master di II livello in *Diritto penitenziario e Costituzione*.

Ne emerge un quadro composito, multidisciplinare, nel quale s'intrecciano diverse prospettive di analisi che riflettono le differenti competenze di ciascuno degli Autori: Manuela Perrone, redattrice del servizio politico del Sole 24 Ore, Patrizio Gonnella, Presidente dell'Associazione Antigone, Piero Gaeta, Sostituto procuratore generale in Cassazione. I contributi sono preceduti dalle mie note introduttive e soprattutto seguiti dalle conclusioni di Valerio Onida, Presidente emerito della Corte costituzionale e punto di riferimento per i costituzionalisti italiani.

Il volumetto è impreziosito da una seconda parte, intitolata *Giustizia e media*, nella quale sono riprodotti due articoli di Luigi Ferrarella e di Glauco Giostra, più volte richiamati nel corso del Seminario. Si tratta di contributi già editi, che sono qui ripresentati per gentile concessione degli Autori e delle Riviste telematiche *Diritto penale contemporaneo* e *Legislazione penale*.

Marco Ruotolo

I PARTE

INFORMAZIONE E SISTEMA DELL'ESECUZIONE PENALE

Marco Ruotolo

Informazione e sistema dell'esecuzione penale. Note introduttive

1. *La rilevanza costituzionalistica del tema. Cenni*

Il tema dell'informazione nel sistema dell'esecuzione penale ha rilevanti implicazioni anche per gli studi costituzionalistici. A venire in rilievo sono, infatti, diversi principi e diritti fondamentali, tra i quali, almeno, la libertà di manifestazione del pensiero (specie nella sua duplice declinazione del diritto di informare e di essere informati), il diritto alla riservatezza, il diritto di difesa, il diritto alla tutela dell'identità morale e alla reputazione, la presunzione di non colpevolezza, il giusto processo. Diritti e principi che possono entrare in conflitto e che devono trovare, anzitutto ad opera del legislatore, un ragionevole contemperamento[1], come è stato ben rappresentato in un recente convegno fiorentino dal Presidente della Corte costituzionale Lattanzi e dai Professori Palazzo e Silvestri[2].

[1] Contemperamento che dovrebbe sempre ambire ad assicurare il rispetto della dignità della persona, pur legittimamente limitata nella sua libertà personale, proteggendola, tra l'altro, dalla curiosità del pubblico. Nel nostro sistema sono presenti a tale fine specifiche previsioni normative, tra le quali l'art. 42-*bis*, comma 4, dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) e l'art. 114, comma 6-*bis*, del codice di procedura penale. La prima disposizione sancisce che nelle traduzioni (cioè nelle attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale) «sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari». La seconda previsione, aggiunta nell'art. 114 cod. proc. pen. dall'art. 14, comma 3, della legge 16 febbraio 1999, n. 479, sancisce che «è vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica salvo che la persona vi consenta».

[2] Il riferimento è al Convegno «Giustizia penale e informazione giudiziaria», svoltosi a Firenze il 15 dicembre 2017 (la registrazione dell'incontro è disponibile nell'archivio di Radio Radicale). Il Convegno è l'esito del lavoro di un gruppo di ricerca costi-

Nella bella relazione di Gaetano Silvestri questa esigenza di ricerca di un equilibrio, di un ragionevole bilanciamento si è tra l'altro tradotta nella indicazione di quella che appare una fondamentale necessità nei rapporti tra informazione e giustizia penale: rendere le notizie riguardanti il processo e le indagini verificabili (a venire qui in rilievo è il tema dell'accessibilità agli atti non coperti da segreto). Con un richiamo al risalente insegnamento di Paolo Barile, il quale tempo fa ha scritto che le notizie irrilevanti ai fini dell'esercizio e della verifica delle imputazioni non dovrebbero essere rese accessibili al pubblico, nel convincimento che non si debba mai confondere l'opinione pubblica con la curiosità morbosa del pubblico[3].

2. *L'alterazione mediatica delle questioni giudiziarie e penitenziarie*

L'informazione sul carcere, sull'esecuzione penale e ancor prima sul processo penale può dirsi soddisfacente nel nostro Paese? Io ritengo di no, in quanto troppo spesso la rappresentazione mediatica altera significativamente la realtà delle cose, offrendone una percezione quanto meno distorta. La questione coinvolge, dunque, non soltanto la trattazione delle questioni penitenziarie ma più in generale delle questioni giudiziarie.

La confusione, come è noto, riguarda la stessa terminologia impiegata e porta ad una graduale sostituzione, almeno nella percezione dell'opinione pubblica, tra il vero processo, quello giurisdizionale, e la sua rappresentazione mediatica: informazione di garanzia=imputazione; rinvio a giudizio=condanna di primo grado; misura cautelare in carcere=esecuzione di pena. Peraltro

tuito dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Firenze, i cui contributi sono pubblicati nel fasc. 3/2017 della rivista on line *Diritto penale contemporaneo.*

[3] Così Gaetano Silvestri nella relazione al Convegno indicato nella precedente nota. Secondo P. Barile, *Libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1975, 35, «il problema fondamentale è… quello del limite al di là del quale non può più prodursi, nonostante la presenza di un pubblico interesse (che non è necessariamente l'"interesse del pubblico", sia chiaro), questo sacrificio degli interessi privati alla riservatezza, o anche di altri più consistenti e direttamente protetti dalle norme penali, in armonia con la costituzione».

il tempo lungo del vero processo finisce per agevolare questa percezione, nel tempo breve della notizia giornalistica. Al punto che ormai si dice che la vera pena è il processo e che la prescrizione è la vera misura clemenziale, sia pure "nascosta".

Si tratta di aspetti piuttosto noti, ormai quasi scontati – tra i quali deve essere pure ricordata la potenziale influenza, anche inconsapevole, del c.d. processo mediatico sul vero processo, su coloro che devono giudicare – messi ben in rilievo in diversi lavori di Glauco Giostra e, più di recente, di Ennio Amodio[4].

A dover essere sottolineato in questa sede è proprio l'ambiguo rapporto che talora si instaura tra magistrati e giornalisti, già nella fase delle indagini: la fuga di notizie (da fonti giudiziarie) si giustifica in nome della trasparenza, la diffusione delle stesse in nome del dovere del giornalista di pubblicare tutto ciò di cui viene a conoscenza. Spesso, invece, come ancora sottolineato da Giostra, le vere ragioni stanno nella ricerca di auto legittimazione da parte della magistratura (la "complessità" di un'indagine può rendere conveniente la ricerca del consenso dell'opinione pubblica) e negli interessi commerciali della testata giornalistica[5]. Chi diffonde la notizia rischia di diventare megafono della sua (spesso non disinteressata) fonte[6]. Credo che questo gioco perverso si debba e si possa spezzare, se il giornalista esercita capacità critica sulle infor-

[4] Cfr. G. Giostra, *Processo penale e informazione*, Milano, 1989; Id., *Processo penale e mass media*, in *Criminalia*, 2007, 57 ss.; Id., voce *Processo mediatico*, in *Enc. Dir.*, Annali X, Milano, 2017, 646 ss.; Id., *Riflessi della rappresentazione mediatica sulla giustizia "reale" e sulla giustizia "percepita"*, in *Legislazione penale* (contributo riprodotto nella II Parte di questo Volume), 17.9.2018, 1 ss. E. Amodio, *Estetica della giustizia penale. Prassi, media, fiction*, Milano, 2016. Ma v. anche T. Padovani, *Informazione e giustizia penale: dolenti note*, in *Diritto penale e processo*, 6/2008, 689, nonché i lavori editi in C. Conti (a cura di), *Processo mediatico e processo penale. Per un'analisi critica dei casi più discussi da Cogne a Garlasco*, Milano, 2016, e i contributi di R. Bartoli, R. Chenal, C. Conti, L. Ferrarella, V. Manes, R. Orlandi, F. Palazzo, C. Piergallini, N. Recchia, G. Tarli Barbieri, S. Turchetti, pubblicati nel citato n. 3/2017 di *Diritto penale contemporaneo*.

[5] Concetti da ultimo ribaditi da G. Giostra, *Riflessi della rappresentazione mediatica*, cit., 4 s.

[6] In argomento v. le belle pagine di L. Ferrarella, *Il "giro della morte": il giornalismo giudiziario tra prassi e norme*, in *Diritto penale contemporaneo*, fasc. 3/2017, specie paragrafi 2 e 2.1, che peraltro ampiamente richiama i lavori di Amodio e Giostra. Il contributo di Ferrarella è riprodotto nella II Parte di questo Volume.

mazioni che riceve e osserva le specifiche regole deontologiche che riguardano la sua attività professionale (tra le quali quelle contenute nella Carta di Milano, «Protocollo deontologico per i giornalisti che trattano notizie concernenti carceri, detenuti o ex detenuti») [7].

L'alterazione o meglio la distorta rappresentazione interessa pure la fase dell'esecuzione penale vera e propria. Si dice – e si crede – che ormai in carcere non vada più nessuno e che troppo facilmente e rapidamente si esca dal carcere. Non si ha una cultura della pena che non sia identificazione con il carcere. Le stesse sanzioni (irrogate in sede di sentenza di condanna) o misure (applicate in sede di esecuzione della pena) diverse dal carcere sono definite "alternative", a conferma che la pena principale è – non può che essere – il carcere. Si invoca la "certezza" della pena e si percepisce tale invocazione non già nei termini della "proporzionalità" della sanzione rispetto al reato commesso, ma della sua "fissità": sei stato condannato a dieci anni di reclusione e devi scontare tutta la tua pena in carcere, non un giorno di meno. È qui, nella idea della fissità della pena, che si annida il pericolo maggiore, che si fuoriesce dall'orizzonte costituzionale. Nel noto art. 27, terzo comma, Cost. il termine pena è non a caso declinato al plurale e il termine condannato invece al singolare. La Costituzione ammette una pluralità di sanzioni, ma non tollera la spersonalizzazione di chi ne sia destinatario. La finalità rieducativa implica che la pena, proprio nella sua concreta esecuzione, non possa essere "fissa"[8]. E ben sappiamo che la flessibilità della sanzione penale nella sua concreta esecuzione può agevolare il percorso di reinserimento, contribuire alla ricostruzione del legame sociale con un graduale avvicinamento alla libertà, essere antidoto importante al vero rischio del fine pena ossia alla commissione di un nuovo reato (c.d. recidiva). Insomma una pena in astratto proporzionata e in concreto adattata al c.d. percorso rieducativo finisce per assicurare maggiore sicurezza, se è vero che soggetti ammessi a misure alternative o direttamente destinatari di sanzioni diverse dal carcere hanno un tasso di recidiva assai più basso. Perché non si riesce a spiegare questo? Perché

[7] Il Protocollo è stato approvato nel 2013 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

[8] Cfr. al riguardo la sent. n. 149 del 2018 della Corte costituzionale.

è sufficiente una notizia di segno diverso (un detenuto in permesso che commette un reato o evade) per rafforzare il pre-giudizio, per rendere ancora più solide le già ben alimentate radici di una distorta idea di sicurezza, che si traduce in paura, in emarginazione del diverso, del perdente nella competizione sociale.

3. *La necessità di promuovere una consapevole cultura costituzionale*

È un problema di cultura, direi anzitutto di cultura della sicurezza. L'esigenza di sicurezza, nei suoi diversi e complessi significati, viene semplificata e svilita, addirittura evocata per giustificare quelle che appaiono azioni che si collocano fuori dai confini della legalità, del costituzionalmente lecito. Troppo spesso da cittadini subiamo passivamente tutto questo, anche chi del diritto ha fatto oggetto della sua professione. Paradossalmente – ma la storia ci insegna che questa è la realtà – è in nome della sicurezza e della difesa della legalità che il potere tende ad allargare la sua sfera di azione, a erodere i limiti che la Costituzione stabilisce. E forse noi costituzionalisti dovremmo ancora più spesso ricordare che la Costituzione è anzitutto limite al potere per la garanzia dei diritti di ciascuno e di tutti, che la legalità è anzitutto legalità costituzionale, che la Costituzione è il motore di un'idea di sicurezza senz'altro più ampia e comprensiva, da Baratta tradotta nella formula della «sicurezza dei diritti»[9].

È un problema, dunque, anche di assenza di cultura costituzionale che non può non avere riflessi sulla stessa concretizzazione dell'idea di democrazia "costituzionale", perché la democrazia si fonda sulla conoscenza, sulla capacità di sviluppare un pensiero critico. La libertà di insegnamento per noi docenti, la libertà di stampa per i giornalisti sono strumenti fondamentali da utilizzare con coscienza e correttezza per fornire elementi idonei alla maturazione di un pensiero critico da parte della pubblica opinione. Forme specifiche, particolarmente garantite, di quella libertà di

[9] A. Baratta, *Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?*, in S. Anastasia, M. Palma (a cura di), *La bilancia e la misura*, Milano, 2001, 23.

manifestazione del pensiero il cui esercizio deve essere alimento di base per una società davvero democratica. È su questo terreno che giuristi e giornalisti possono percorrere una strada comune, cercando di superare gli ostacoli e di contribuire a rimuovere i troppi pre-giudizi che interessano l'esecuzione penale. Per farlo occorre anzitutto esercitare la nostra facoltà di critica, conservando sempre una sana incredulità, come ho avuto modo di dire qualche tempo fa in occasione di un seminario di formazione per i giornalisti svolto presso il carcere di Padova.

Questa parola – incredulità – ci deve guidare nell'esercizio della nostra facoltà di critica, sia nell'interpretazione del diritto, sia nel giudizio sulle persone, tanto più delicato quando espresso dai giornalisti e, soprattutto, dai magistrati. È l'incredulità di cui parlava il grande Leonardo Sciascia, nei seguenti termini: «i devoti di ogni devozione sono tanti e sempre pronti ad accendere il fuoco sotto chi non si conforma alla loro devozione; e anche sotto il devoto. E gli increduli, coloro che su ogni cosa esercitano la facoltà di critica, che nulla accettano se non per vaglio di ragione, sono pochi e non tollerati». «Ecco – diceva ancora Sciascia – lo scetticismo, l'ironia, l'intelligenza critica, il dissenso sono il sale di ogni cosa, e soprattutto il sale della democrazia»[10].

Questo invito all'incredulità, allo scetticismo, all'esercizio di un'intelligenza critica riguarda non solo il momento della valutazione dei fatti e delle persone che si presume li abbiano commessi, valutazione in diverso modo compiuta dal giornalista e dal magistrato, ma anche la considerazione di chi, già riconosciuto reo, abbia terminato di espiare la sua pena. Se nella fase della valutazione e ancor più in quella del giudizio si deve cercare di comprendere (il che non vuol dire giustificare) le ragioni della caduta, nel corso e all'esito dell'eventuale esecuzione della pena dovremmo essere inclini a meglio apprezzare i tentativi di rialzarsi che si spera siano stati compiuti. Magari anche rispettando – come proprio la Carta di Milano invita a fare – il diritto all'oblio di chi con grande sforzo è riuscito a rialzarsi, a reinserirsi nella società.

[10] L. SCIASCIA, *Intervento* al Convegno «Sospetto e intolleranza nella civiltà moderna», organizzato dalla Rivista «Critica del diritto», 3 gennaio 1989, Archivio Partito Radicale.

Manuela Perrone

Giornalismo giudiziario, quali anticorpi contro le trappole

Prima di cominciare il mio intervento consiglio di vedere uno spezzone di "Sbatti il mostro in prima pagina", il celebre film del 1972 diretto da Marco Bellocchio e interpretato da Gian Maria Volonté: una "lezione di giornalismo" che è utile tenere sempre tutti a mente, noi che scriviamo sui giornali e voi che li leggete[1].

La situazione ritratta dal film può sembrare datata, ma non lo è il suo insegnamento: quel che rivela, oggi come allora, è il potere delle parole e il modo in cui le parole per raccontare i fatti possono essere assoggettate, piegate a uno scopo. Per attualizzare questa preziosa lezione e ragionarne insieme occorre però tener conto di due cambiamenti fondamentali nel contesto entro cui ci muoviamo: i lettori dei quotidiani cartacei sono calati costantemente, fino a crollare drammaticamente nell'ultimo decennio. Contemporaneamente l'informazione online e i social network hanno permesso a una massa di persone tradizionalmente estranea al mondo classico dell'informazione di diffondere notizie, persino di costruirle: di diventare, in sintesi, parte attiva del circuito mediatico, senza filtri e senza intermediazioni, con una velocità e una semplificazione dei messaggi fino a pochi anni fa sconosciuta. Ringrazio dunque doppiamente il prof. Marco Ruotolo: per avermi dato l'opportunità di essere qui in rappresentanza della mia categoria, sempre più bistrattata ma forse proprio per questo ancora più preziosa, e per rappresentarla in relazione al tema dell'esecuzione penale, che di tutto ha bisogno per essere raccontato fuorché, come vedremo, di semplificazioni.

[1] Reperibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=iNMrJl50CWI.

1. *Informazione, politica e carcere: relazioni esplosive*

Riflettere sull'informazione e sul sistema dell'esecuzione penale, oggi, assume il valore aggiuntivo di un viaggio attraverso due mondi che implodono: il primo è sotto assedio, colpito al cuore dall'ordalia di fake news, sensazionalismo e ipersemplificazione della complessità della realtà che sta travolgendo i media; il secondo è diventato nuovamente, nel linguaggio della politica trasferito quasi senza filtri ai cittadini, il rimedio al bisogno di sicurezza da parte del "popolo", il contenitore di presunti devianti per rassicurare presunti sani. Sarebbe un errore ritenere questo fenomeno una novità: informazione e politica si compenetrano e si contaminano, da sempre. La giustizia e il campo dell'esecuzione penale sono spesso terreno di scontro aspro tra *Weltanschauung*, visioni del mondo contrapposte. Nuovi, oggi, sono però i veicoli e la rapidità con cui queste visioni si propagano. «Più carceri» è la soluzione prospettata nel contratto di governo M5S-Lega[2], in cui si sottolinea la necessità di riformare i provvedimenti emanati durante l'ultima legislatura, tesi «unicamente a conseguire effetti deflattivi in termini processuali e carcerari, a totale discapito della sicurezza della collettività». Basta con le depenalizzazioni e gli "svuotacarceri", è il messaggio: occorre ristabilire la certezza della pena. Bisogna «ridurre sensibilmente ogni eventuale margine di impunità per i colpevoli di reati particolarmente odiosi come il furto in abitazione, il furto aggravato, il furto con strappo, la rapina e la truffa agli anziani». Come? Innalzando le pene. Idem per combattere la violenza sessuale sulle donne. E sui giovani il contratto recita: «A fronte di una progressiva precocità di comportamenti criminali, anche gravi, da parte di minori, occorre rivedere in senso restrittivo le norme che riguardano l'imputabilità, la determinazione e l'esecuzione della pena per il minorenne».

[2] Il testo del contratto siglato tra M5S e Lega nel maggio 2018: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/associazionerousseau/documenti/contratto_governo.pdf.

2. *Le trappole del giornalismo*

Come si racconta la giustizia in un'epoca di così forte polarizzazione? La cronaca giudiziaria, più di ogni altro settore del mio mestiere, implica un rapporto con una gamma di fonti molto ampia e variegata: il magistrato della Procura, quello del Tribunale, gli avvocati, le forze dell'ordine, i cancellieri, i consulenti tecnici, i traduttori, l'indagato stesso e i suoi familiari. La politica della giustizia implica altre relazioni: con gli esponenti del governo, i dirigenti e i tecnici del ministero, i parlamentari, la società civile. Al giornalista spetta ricomporre mosaici complessi a partire da singoli tasselli, spesso piccoli, in genere parziali. Un compito cui talvolta ci accostiamo senza umiltà. Il collega del Corriere della Sera Luigi Ferrarella ha coniato[3] la definizione di giornalista-sacerdote per indicare la tendenza a rivendicare il diritto-dovere di pubblicare qualunque notizia giunga nel proprio ambito di percezione, senza curarsi delle conseguenze che la pubblicazione possa avere sulle persone al centro della notizia e sui relativi procedimenti. Una tentazione che trova tanti meno argini quanto più deboli sono i protagonisti: deboli perché stranieri o migranti o malati psichici o "diversi", debolissimi quando sono privati della libertà personale. Bersagli facili, anche per le nostre penne. Al capo opposto del filo brillantemente individuato da Ferrarella c'è il giornalista-accattone: accattone tra tutte le fonti possibili di una notizia alla quale per legge non potrebbe e non dovrebbe accedere. Il rischio di diventare cassa di risonanza di fonti interessate è altissimo. A quel punto il possibile freno è dato soltanto dalle norme deontologiche cui dovremmo scrupolosamente attenerci. Quelle generali e quelle "speciali" contenute nella Carta di Milano sul giornalismo e il carcere[4], frutto di una lunga riflessione nata in seno alle redazioni di Ristretti Orizzonti, il giornale del carcere di Padova, e di Carte Bollate, della casa di reclusione di Milano Bollate, e approvata nell'aprile del 2013 dall'Ordine dei giornalisti. I pilastri della Carta

[3] L. Ferrarella, *Il giro della morte: il giornalismo giudiziario tra prassi e norme*, in *Diritto penale contemporaneo*, n. 3/2017 (riprodotto nella II Parte di questo Volume).

[4] Reperibile all'indirizzo http://www.odg.mi.it/sites/default/files/carta-milano-cnog.doc.

sono noti: da un lato il rispetto della delicata fase del reinserimento in società dell'ex detenuto, dall'altro il diritto all'oblìo.

3. *La trappola della "giustizia percepita"*

I risultati, purtroppo, – dobbiamo dirlo con onestà – sono scarsi. Non è una novità che i processi mediatici procedano in parallelo ai processi ordinari, con caratteri, regole e codici narrativi ontologicamente diversi, come hanno dimostrato gli studi del professor Glauco Giostra[5] e di Ennio Amodio[6] sull'estetica della giustizia penale: nel processo mediatico vale tutto, il sospetto di un vicino, il testimone falso, le domande pretestuose. Nel processo mediatico l'emotività è tutto, la logica nulla. Nel processo mediatico conta cosa si sa prima, non cosa è vero. Nel processo mediatico spesso si alterano i significati: informazione di garanzia uguale imputazione, rinvio a giudizio uguale condanna, misura cautelare in carcere uguale esecuzione di pena. E che cosa c'è di meglio da gettare subito in pasto ai social media di un "cattivo" di turno che permetta agli altri di sentirsi immediatamente "buoni"? Nel processo mediatico amplificato sui social network, con la velocità già sottolineata in precedenza, nessuno può salvarsi: vince sempre e comunque il più scorretto, sia esso il magistrato più ambizioso o vanitoso o l'avvocato più aggressivo o il poliziotto-carabiniere più introdotto nel circuito mediatico o il giornalista più spregiudicato. Il rischio micidiale segnalato da Giostra è che ne venga fuori una rappresentazione falsata dell'amministrazione della giustizia sulla base della quale il "popolo" invoca riforme. È la trappola della "giustizia percepita", che ha conseguenze potenzialmente drammatiche in termini di politica della giustizia. Sul Sole 24 Ore Vittorio Pelligra[7] ha recentemente affrontato il problema del crescente

[5] G. Giostra, *Processo penale e mass media*: http://www.edizioniets.com/criminalia/2007/004_Giostra_57.pdf.

[6] E. Amodio, *Estetica della giustizia penale. Prassi, media, fiction*, Milano, 2016.

[7] V. Pelligra, *Migranti, il divario tra percezione e realtà*, IlSole24Ore.com, 10 luglio 2018: http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2018-07-09/le-distorsioni-e-politica-percezione-214537.shtml?uuid=AEQa67IF.

divario tra percezione e realtà. L'annuale classifica di Ipsos Mori sull'ignoranza dei popoli ci colloca dodicesimi al mondo e primi in Europa. Ignoranza non nel senso di poco istruiti o analfabeti: ignoranti nel senso che ignoriamo la realtà effettiva che ci circonda. Alla domanda se gli omicidi fossero cresciuti dal 2000, l'84% degli italiani ha risposto che sono cresciuti o certamente non diminuiti. Il dato oggettivo, invece, mostra che gli omicidi nello stesso periodo si sono ridotti del 39%. Sono i temi caldi mediaticamente ad alimentare i bias, scatenando processi cognitivi banali: poiché ripeschiamo dalla memoria gli eventi connessi alla stima che ci viene chiesto di elaborare, quelli amplificati dai media vengono sovrastimati. Il pericolo è evidente: se queste distorsioni sono sistematiche, diventano utilizzabili e cavalcabili. Inducono nei cittadini domande reali a bisogni soltanto percepiti. Gli ultimi dati Eurispes, per fare un altro esempio, ci dicono che la maggioranza degli italiani pensa che gli immigrati siano tra il 16 e il 25% della popolazione: in realtà sono l'8 per cento.

4. *Quali anticorpi?*

Trasferito sul piano dell'esecuzione penale, questo fenomeno si traduce in una fortissima stereotipizzazione: come ha evidenziato Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti, le persone restano inchiodate non tanto al proprio reato quanto al modo in cui è stato raccontato. Alimentando il rischio, messo in luce proprio dal professor Ruotolo in più occasioni, che la pena stessa si trasformi in delitto e il carcere in luogo del pre-giudizio per eccellenza. I giornalisti, purtroppo, partecipano spesso attivamente ad alimentare questa distorsione: sui media si parla del diritto alla sicurezza molto più di quanto si parli di sicurezza dei diritti. E quelli dei detenuti sono spesso completamente dimenticati. Gli Stati generali voluti dall'ex ministro Andrea Orlando hanno fallito in uno dei principali obiettivi: porre all'attenzione del dibattito pubblico il tema del carcere e dell'esecuzione delle pene e misure non carcerarie. Che fare, allora? L'antidoto più efficace è quello più ovvio: il giornalista che si accosta al tema della giu-

stizia e dell'esecuzione penale non può non avere un'adeguata cultura giuridica. La necessaria opera di divulgazione non può e non deve prescindere dalla conoscenza delle regole, *conditio sine qua non* del vaglio critico indispensabile per non trasformarsi in megafono passivo delle fonti. La sola aderenza alle regole deontologiche non basta. Soltanto una solida preparazione di base può renderle cogenti. Ma ci sono altre qualità che in questa fase storica appaiono più rilevanti che mai: l'empatia (nel selezionare le storie, nel raccontarle, nel trattarne i protagonisti); l'incredulità, intesa come il contrario della devozione, a dispetto del giornalismo così frequentemente scambiato per tifoseria; la massima attenzione alle parole. «Coltelli di carta», le chiamava Vittorio Roidi molti anni fa, conscio del potere delle parole (pure per influenzare i giudici!) senza sapere quanto gli *hate speech*, i discorsi d'odio, avrebbero contagiato anche il giornalismo. L'equivalente positivo? Parole depurate dalla tossicità. «Le parole che aprono i tuoi occhi al mondo sono spesso più facili da ricordare», scriveva Ryszard Kapuscinski. Non è un caso che io abbia intitolato "Parole che aprono i tuoi occhi al mondo" il progetto di prevenzione della violenza contro le donne indirizzato ai detenuti comuni e ai sex offenders che attraverso la mia associazione culturale ho proposto e coordinato nella casa circondariale di Cassino. Più in generale, occorre conoscere le trappole per scansarle. La sentenza della Cassazione sulla sorte in carcere di Totò Riina, nell'estate del 2017, può essere considerata un caso di scuola. Quella che era una pronuncia di legittimità con rinvio al tribunale di Bologna perché motivasse meglio il rifiuto del differimento della pena ha scatenato semplificazioni opposte, e opposte bugie: da un lato suggerendo che tutti gli ergastolani molto malati vengano lasciati morire in carcere; dall'altro provocando la levata di scudi di chi sostiene che ogni ergastolano malato debba per forza essere liberato in punto di morte. La verità è che ogni caso è a sé e che le parole usate per raccontare le sentenze non sono mai neutre: possono essere piegate allo scopo di turno. Alla giustizia "muscolare", gemella diversa della giustizia "percepita".

5. *Lo stato della democrazia in Italia*

C'è da chiedersi cosa scriverebbero due moderni Tocqueville e de Beaumont inviati oggi a conoscere il nostro sistema carcerario, quali spunti ne trarrebbero per raccontare lo stato della democrazia in Italia. Le condizioni carcerarie, come la libertà di stampa, sono due fattori chiave per desumerlo: come lo Stato è capace di rieducare il condannato, cioè di dare piena attuazione all'articolo 27 della Costituzione, e quanto i giornalisti sono liberi da condizionamenti, minacce, interferenze, cioè di dare piena attuazione all'articolo 21. Scriveva Tina Anselmi[8], partigiana, madre di quattro figli, la prima donna ad essere diventata ministro nella storia della Repubblica: «La nostra storia ci dovrebbe insegnare che la democrazia è un bene delicato, fragile, deperibile, una pianta che attecchisce solo in certi terreni, precedentemente concimati, attraverso la responsabilità di tutto un popolo. Dovremmo riflettere sul fatto che la democrazia non è solo libere elezioni, non è solo progresso economico. È giustizia, rispetto della dignità umana, dei diritti delle donne. È tranquillità per i vecchi e speranza per i figli. È pace». Gli anticorpi sono lì.

[8] T. Anselmi con A. Vinci, *Storia di una passione politica*, Milano, 2006.

Patrizio Gonnella

Televisione e giustizia al tempo delle società chiuse

Giuseppe, ti abbraccio,
devo chiudere per forza,
perché è la legge della televisione,
che a volte non guarda le lacrime,
ma è così.
Ciao Giuseppe, grazie.
Devo andare in pubblicità.
(Barbara D'Urso, Pomeriggio Cinque,
27 ottobre 2014)

1. *Cattiva maestra televisione*

"Chiunque sia collegato alla produzione televisiva deve avere una patente, una licenza, un brevetto, che gli possa essere ritirato a vita qualora agisca in contrasto con certi principi. Questa è la via attraverso la quale io vorrei che si introducesse finalmente una disciplina in questo campo… Una democrazia non può esistere se non si mette sotto controllo la televisione, o più precisamente non può esistere a lungo fino a quando il potere della televisione non sarà stato pienamente scoperto". (Karl R. Popper)[1] Chissà cosa mai avrebbe potuto dire Karl Popper a proposito della rete che, pur non riducendo il potere immenso della televisione, ad essa si è affiancata dando a tutti l'illusione di essere protagonisti, senza mediazioni, della propria formazione politica, sociale e culturale. L'analisi dell'informazione sul web probabilmente non avrebbe cambiato la sua analisi; forse l'avrebbe ulteriormente incupita. Il web, ontologicamente, offre ancora meno garanzie rispetto alla televisione. Non è un caso che la rivoluzione digitale non ha abbattu-

[1] K.R. Popper, *Cattiva maestra televisione*, a cura di G. Bosetti, Venezia, 2002.

to le frontiere fisiche e virtuali fra persone e popoli ma ha coinciso, nel nome di una navigazione globale, con un deciso ritorno alle società chiuse nei propri confini identitari. La patente di Popper avrebbe dovuto immunizzarci dai rischi di manipolazione da parte dei padroni delle televisioni. Rischi di manipolazione che ora si sono moltiplicati in modo esponenziale di fronte alla possibilità che ciascuno di noi ha di essere soggetto attivo di informazione globale, senza controllo da parte di nessuno.

Per società chiusa Popper intende quella che in modo auto-referenziale si definisce immutabile, sacra, gerarchica. Gli individui in una società chiusa non hanno una vera e piena libertà. Le posizioni sociali non sono mobili. I diritti si declinano riduttivamente in termini di concessioni. I media in una società di questo tipo sono funzionali a tenere tutto fermo e immobile, a preservare gli equilibri di potere. La società aperta, viceversa, accetta e stimola il cambiamento individuale e collettivo; essa non è preoccupata dell'alternanza al potere in quanto chiunque lo detenga non è interessato a mettere in discussione le libertà (positive e negative) di tutti.

Qual è il compito della giustizia in una società chiusa? Consiste nell'essere al servizio della gerarchia del potere e dunque fedele a una concezione tribale della società. In una società chiusa la giustizia, la televisione e i media, hanno un compito convergente strategico di tipo conservativo e protezionista. La tv avrà il compito di rappresentare un certo tipo di società affinché la giustizia conservativa possa fare il suo corso e servire adeguatamente il potere.

Nella società aperta la giustizia dovrebbe essere al servizio dell'individuo (e non del potere) e la televisione dovrebbe essere pluralista e non identitaria.

È un terreno complesso quello del rapporto tra giustizia e comunicazione, tra giustizia e TV, tra processo penale e televisione. Quando Popper dedicava la sua riflessione politica e filosofica alla televisione, questa probabilmente era un'altra cosa rispetto a oggi. Fino al 1990, anno in cui in Italia la legge Mammì[2] segnò la fine

[2] Il testo integrale della legge Mammì è al seguente indirizzo web http://legislature.camera.it/_dati/leg10/lavori/stampati/pdf/47100001.pdf.

del monopolio televisivo pubblico, l'interpretazione del rapporto tra giustizia e televisione era più semplice da decodificare. Bastava seguire la programmazione di un numero ristrettissimo di canali che viaggiavano su una piattaforma analogica popolare. Oggi con le migliaia di canali televisivi che si possono guardare sul digitale terrestre, sul satellite, in streaming, ognuno si costruisce il proprio personale rapporto con la televisione e con l'informazione. Un rapporto che assomiglia a quello che si ha con il web. Si può mettere in pausa un programma, registrarlo o usare il multischermo. La televisione è free o pay per view; satellite, web e digitale; le *all news* sono in italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo, russo etc. etc.; la fascia mattutina è diversa da quella pomeridiana e serale; vi è la cronaca e la fiction; la tv per bambini e quella per adulti; vi sono canali telematici (compresi canali dedicati alla caccia o alla stessa giustizia).

È dunque la televisione del terzo millennio realmente plurale e più vicina all'idea di società aperta di Popper? Sono accresciute le libertà individuali e le occasioni per formare una propria informazione responsabile ed equilibrata? La televisione di oggi favorisce la costruzione sociale di un'idea della giustizia penale, del processo e della vita in carcere che sia conforme al reale? L'informazione in video, nell'era contemporanea, è una matassa da cui è difficile districarsi e della quale non è possibile sciogliere le fila all'interno di un unico codice interpretativo. Cosa condiziona maggiormente l'opinione pubblica circa la propria idea di giustizia una puntata di Law and Order, un Tg serale, una trasmissione che rappresenta storie vere o processi realmente eseguiti, un cartone animato, una puntata dei Simpson, una delle tante fiction nostrane di Polizia? Ognuno, come detto, giorno per giorno diventa autore del palinsesto televisivo. Solo chi ha adeguati strumenti culturali, però, riesce a trovare un bandolo ragionevole della matassa senza restarne impigliato. Ugualmente accade nel mondo della rete.

La televisione, nonostante la moltiplicazione dell'offerta, resta cattiva maestra. C'è ad esempio un'ampia fascia della popolazione pari a otto milioni di persone e costituente i ¾ dell'audience televisiva che guarda le trasmissioni Rai e Mediaset tra le 15 e le 18 del pomeriggio. Si tratta di una popolazione composta principalmente

da pensionati e casalinghe, tendenzialmente fuori dal mercato attivo del lavoro, con tassi di alfabetizzazione più bassi rispetto a chi guarda la televisione in ore serali o notturne. È questa una larga fetta di persone che non è protagonista nella costruzione del proprio palinsesto ma è fruitore passivo della TV massificata. I cattivi maestri ben conoscono la composizione sociale dell'utenza TV e su queste otto milioni di persone giocano la partita della perpetuazione del potere oligarchico nonché il rapporto tra cittadinanza, potere e giustizia penale. Tutti gli altri, nel bene o nel male, non sono etero-dirigibili in modo così evidente.

Visti i numeri degli ascolti e la tipologia degli utenti televisivi, è utile interrogarsi su come sono rappresentate le vicende giudiziarie e processuali nelle trasmissioni televisive pomeridiane dei grandi canali nazionali. In quella fascia oraria la TV satellitare, con i suoi canali tematici, è poco seguita.

Le trasmissioni televisive pomeridiane mainstream Rai e Mediaset costituiscono un sotto-insieme televisivo che potremo chiamare 'la televisione del dolore' nel quale la rappresentazione della cronaca giudiziaria, di processi e indagini, carceri e carcerati reali o auspicabili, è abbondante. È questo un sotto-insieme all'interno del quale ha un senso indagare intorno a come vengono trattati una serie di principi costituzionali e di norme di carattere deontologico. Da queste trasmissioni quale modello di società scaturisce: una società aperta e inclusiva o una società chiusa nelle proprie paure? Pensionati e casalinghe costituiscono l'oggetto di attenzioni forti da parte di chi gestisce il potere della televisione. Grazie alle loro paure e alle loro percezioni, partendo da un'ossessiva lettura dei fatti di cronaca criminale, si può remare contro una società pronta ad aprirsi. Cronaca nera, paura, dolore, vittimizzazione, percezione di ingiustizia, chiusura fanno parte dello stesso campo semantico.

2. *I principi costituzionali*

La giustizia penale, dal momento della scoperta del delitto sino a quello dell'esecuzione della pena, è governata da norme co-

stituzionali che si riferiscono a principi secolari che ci riportano all'XI libro dello Spirito delle leggi di Montesquieu e alla necessità di porre limiti a chi esercita il potere di punire[3].

"L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato." (articolo 27 della Costituzione).

"Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata." (articolo 111 della Costituzione).

"Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge." (articolo 111 della Costituzione).

Il 21 maggio 2009 le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nazionali e locali, i fornitori di contenuti radiotelevisivi firmatari o aderenti alle associazioni firmatarie, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Federazione nazionale della stampa italiana hanno sottoscritto il Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive.

Tra gli impegni assunti vi sono quelli diretti:

"Ad adottare nelle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto la rappresentazione di vicende giudiziarie in corso le misure atte ad assicurare l'osservanza dei principi di obiettività, completezza, e imparzialità, rapportati ai fatti e agli atti risultanti dallo stato in cui si trova il procedimento nel momento in cui ha luogo la trasmissione, e a rispettare i diritti alla dignità, all'onore, alla reputazione e alla riservatezza costituzionalmente garantiti alle persone direttamente, indirettamente od occasionalmente coinvolte nelle indagini e nel processo.

A curare che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e

[3] Tra le più recenti e profonde letture degli scritti di Montesquieu vedi D. Ippolito, *Lo spirito del garantismo. Montesquieu e il potere di punire*, Roma, 2016.

difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell'evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi.

A diffondere un'informazione che, attenendosi alla presunzione di non colpevolezza dell'indagato e dell'imputato, soddisfi comunque l'interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grande rilievo sociale quali la perpetrazione di gravi reati." Ma anche:

"Ad adottare modalità espressive e tecniche comunicative che consentano al telespettatore una adeguata comprensione della vicenda, attraverso la rappresentazione e la illustrazione delle diverse posizioni delle parti in contesa, tenendo ponderatamente conto dell'effetto divulgativo ed esplicativo del mezzo televisivo che, pur ampliando la dialettica fra i soggetti processuali, può indurre il rischio di alterare la percezione dei fatti.

A rispettare complessivamente il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono – comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo – e rispettando il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti." Infine a:

"Non rivelare dati sensibili, che ledano la riservatezza, la dignità e il decoro altrui, ed in special modo della vittima o di altri soggetti non indagati, la cui diffusione sia inidonea a soddisfare alcuno specifico interesse pubblico."

Il codice ricalca la Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 2003 che adotta Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali.

Complessivamente esiste un complesso di norme di rilevanza costituzionale, sovra-nazionale, ordinaria, cogenti e non, espressive di ragionevolezza, generico rispetto e buona educazione formale. Non sta bene né in pubblico né in privato dare del criminale a nessuno, tanto più se non c'è sentenza definitiva che lo certifichi. I mezzi di informazione devono essere percepiti come uno strumento di controllo nei confronti di chi detiene il potere di polizia, di giudizio o di detenzione e non invece come un ulteriore mez-

zo attraverso cui si esercita il terribile potere di punire. La stessa Corte Europea dei Diritti Umani sin dal 1979[4] ha riconosciuto il diritto del pubblico a essere informato sempre su vicende di cronaca, rispettando tutti i diritti fondamentali, tra i quali quello della presunzione di innocenza.[5]

3. *La tv del dolore quale banco di prova*

Sul finire del 2014 l'Osservatorio di Pavia e l'ordine dei Giornalisti pubblicarono una ricerca tesa a comprendere e descrivere le modalità di rappresentazione di fatti di cronaca, indagini, indagati, processi, condanne, detenuti all'interno di alcune trasmissioni televisive, prioritariamente in onda in quella fascia pomeridiana che incarna la cosiddetta TV del dolore.[6] Il periodo considerato è il trimestre compreso tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2014. Molte delle trasmissioni esaminate, a quattro anni di distanza dalla ricerca, vanno ancora regolarmente in onda (segno del successo di pubblico riscontrato dai produttori) o si sono limitate a cambiare conduttore o titolo, ma non di certo la loro essenza. Sono due le trasmissioni simbolo della TV del dolore: Pomeriggio Cinque su Canale 5 e La Vita in diretta su Rai 1. La ricerca evidenzia alcuni caratteri della TV del dolore: l'esibizione del dolore (pianti, volti affranti, violenza, accanimenti morbosi e voyeuristici, soggetti deboli etc.); le forme inappropriate del racconto che nulla hanno a che fare con il caso processuale (litigi, atteggiamenti irrispettosi, generalizzazioni, pregiudizi, sessismo, istigazione all'odio etc.); definizioni che mirano a orientare lo spettatore verso alcune ricostruzioni giudiziarie piuttosto che altre (omicidio definito passionale); l'eccesso patemico nel racconto (immagini e testi allarmanti, effetti sonori amplificanti, suspense, serialità, domande); la narrazione empatica (miscela di finzione e realtà, coinvolgimento emotivo); il

[4] Caso Sunday Times c. Regno Unito del 26 settembre 1979.

[5] Principi ribaditi nelle decisioni Allet de Ribemont c. Francia del 10 febbraio 1995 e Worm c. Austria del 29 agosto 1997.

[6] La ricerca può essere nella sua interezza consultata al seguente indirizzo web https://www.osservatorio.it/wp-content/uploads/TV_dolore_analisi-qualitativa.pdf.

processo virtuale (il reality del processo, la valutazione arbitraria delle perizie, la credibilità dei testimoni, la partecipazione in tv degli avvocati delle parti); l'accanimento mediatico e l'aggressività del finto reporter (finto intento pedagogico, finta denuncia sociale, indignazione, sdegno, apporto investigativo, condivisione della morale). L'attenzione alla cronaca in quella fascia pomeridiana totalizzava decine e decine di ore dedicate a episodi cronaca nera, spesso concentrata su casi emblematici che vengono serializzate. Le vittime e i loro familiari (a volte sono sufficienti semplici conoscenti o i vicini di casa) divengono protagonisti assoluti. Si assiste a una commistione di ruoli degli ospiti tecnici: esperti indipendenti in TV e allo stesso tempo consulenti di parte nel processo.

Tutti i principi presenti nelle norme europee e in quelle deontologiche sono dolosamente ignorati. Così come non sono minimamente tenute in considerazione le norme costituzionali e quelle presenti nei codici. Lo spettatore viene volutamente posto in stato di confusione. Non è messo nelle condizioni di distinguere tra lo stato reale del procedimento e quello virtuale televisivo. Le vittime, sofferenti se possibile, devono avere il proscenio sempre. I carnefici non è importante che lo siano veramente. L'importante è che siano percepiti come tali. Meglio se sono stranieri o se hanno nomignoli offensivi o ammiccanti('bestia', faccia da criminale', 'il biondino', 'faccia da pugile').

La TV del dolore fa scempio delle regole del processo. Non si preoccupa della verità processuale né di quella storica. Cerca la verità televisiva. Segue la stessa logica delle fake news che girano sui social. Essa serve a distrarre, a impaurire, a tenere chiuse le società. Serve a ridurre il tasso di credibilità della giustizia, a non fidarsi della rule of law, a giustificare la rottura delle regole dello Stato di diritto.

Piero Gaeta

Il problema della divulgazione delle notizie giudiziarie

1. *La colonna geologica*

Solo dopo esserci caduto dentro, quando ormai era troppo tardi, mi sono reso conto della trappola che questa relazione rappresenta.

Una riflessione sul "problema della divulgazione delle notizie giudiziarie" attraversa, infatti, multipli significati, simili "alle faglie di una colonna geologica: ciascuna diversamente colorata e abitata, ciascuna riservata al grado di attenzione di chi la dovrà accogliere e decifrare"[1].

Così, una prima faglia, che identifica un primo universo di discorso, potrebbe essere quella giuridica *in senso stretto*: il sistema normativo positivo, cioè, che disciplina limiti e modi della divulgazione e che propone bilanciamenti tra diritti fondamentali e valori che, contrapposti, si fronteggiano.

Diversamente colorata, ed altrettanto intensamente abitata, sarebbe però anche la faglia che rivela l'*empirìa*: e cioè, del *come* avviene effettivamente oggi in Italia tale divulgazione e del «giro della morte» – come lo ha etichettato Luigi Ferrarella[2] – del giornalismo giudiziario nella prassi italiana.

E non potrebbe, poi, negarsi fervente attenzione alla faglia che rimanda alle tracce della sociologia politica, ove il tema è collocabile con complessità crescente: precisamente, quale problema del passaggio dalla *Gemeinschaft* alla *Gesellschaft*, dalla comunità essenziale alla società complessa; quindi, dalla originaria notizia scarna ed episodica – sufficiente per la comunità – al capillare re-

[1] C. Campo, *Gli imperdonabili*, Milano, ed. digitale 2014, 330.

[2] L. Ferrarella, *Il "giro della morte": il giornalismo giudiziario tra prassi e norme*, in *Dir. pen. contem.*, Riv. Trim., 2017, 3, 4 (riprodotto nella II Parte di questo Volume).

ticolo informativo *globalist*, pure perennemente percepito come insufficiente dagli etilisti della società liquida.

Ci sarebbe molto altro ancora da osservare e descrivere: ad esempio, una faglia degnissima di attenzione – forse la più intrigante, almeno per me – sarebbe quella che collega il problema della divulgazione delle notizie giudiziarie ad una prospettiva filosofica; non solo e non tanto nel tradizionale rapporto tra autorità ed individuo, quanto del *senso filosofico* odierno della comunicazione-evento e delle sue implicazioni antropologiche: penso ad esempio – solo per citarne alcuni, a me cari, tra i molti possibili – a contributi come quelli di Mario Perniola[3] o di Pierangelo Sequeri[4] in tale prospettiva.

Ciascuna di queste prospettive, se davvero scandagliata, occuperebbe, al minimo, lo spazio di un convegno di più giorni: solo che io, in poco tempo, dovrei attraversare un po' tutta la colonna geologica.

2. *La faglia del giuridico: le origini*

Poiché il tempo è davvero esiguo, inizio subito con qualche domanda diretta ed apicale, nell'àmbito mio proprio. Mi chiedo innanzitutto se il problema della divulgazione delle notizie giudiziarie sia *davvero* un problema normativo. Se cioè esso è collocabile – e dunque risolvibile – *esclusivamente* in un universo di discorso giuridico. Detto altrimenti: è possibile davvero pensare (sperare, auspicare) che un'attenta, meticolosa e calibrata disciplina legislativa risolva il problema o, comunque, attenui fortemente l'inverno del nostro scontento sulla odierna divulgazione giudiziaria? Raddrizzi, cioè, storture e lenisca lacerazioni, tutelando, in un perfetto bilanciamento, interesse sociale alla conoscenza e diritto individuale alla riservatezza o all'oblio?

La domanda è assai impegnativa: essa riguarda, più in gene-

[3] M. Perniola, *Contro la comunicazione*, Torino, 2004.

[4] P. Sequeri, *Contro gli idoli postmoderni*, Torino, 2011, spec. 91-106; Id. *La cruna dell'ego. Uscire dal monoteismo del sé*, Milano, 2017, spec. 99 ss.

rale, l'affidamento sull'onnipotenza del giuridico che – nella modernità – siamo culturalmente assai inclini ad affermare ed i limiti e le malformazioni che, in questa accreditata onnipotenza, non riusciamo ad intravedere. Ma su questo farò qualche riflessione al momento di concludere, trattandosi *del* problema apicale: ciò che può fare il diritto e ciò che non gli si può chiedere di fare.

Per ora, preme consolidare alcuni punti, che potrebbero essere un buon abbrivio della riflessione. Innanzitutto, che il problema della divulgazione delle notizie giudiziarie ha sicuramente dimensione giuridica ed origini antiche; poi, che l'approssimazione e la precarietà tecnica della disciplina, se non è certo l'eziologia unica ed assorbente di disagi e storture, ne fornisce tuttavia un contributo causale considerevole.

Il problema della divulgazione delle notizie relative all'attività del giudice è, in realtà, abbastanza risalente: esso, storicamente, coincide con il problema stesso della motivazione della sentenza penale.

Se, ad ogni costo, volessimo segnarne una data di nascita, potrebbe essere quella della famosa *Prammatica della procedura penale del Regno delle due Sicilie* di Ferdinando IV, del 27 settembre 1774, che introduce – primo atto normativo in tutti i vari regnicoli e ducati dell'Italia dell'epoca – l'obbligo di motivazione della sentenza[5]. Fu – paradossi della Storia – per primo un borbone a scrivere, in un documento normativo *(recte*: in quella che noi oggi chiameremmo la Relazione di accompagnamento ad un testo di legge) che «*per togliere malignità, o alla frode qualunque pretesto; ed assicurare nella opinione del pubblico la esattezza e la religiosità dè magistrati, vuole la Maestà […] che in qualunque decisione che riguardi o la causa principale, o gl'incidenti, fatta da qualunque tribunale di Napoli, o collegio, o giunta, o altro giudice della stessa capitale che abbia la facoltà di decidere, si spieghi la ragione di decidere, o sieno li motivi sù quali la decisione è appoggiata: incaricando Sua Maestà, per rimuovere quanto più si possa dà giudizii lo arbitrio, ed allontanare dà giudici ogni sospetto di parzialità, che le decisioni*

[5] Traggo questi spunti storici dal lavoro di A. MACCHIA, *Spunti in tema di motivazione e principi costituzionali*, spec. 1, nt. 2 e 3 del manoscritto, edito poi nella *Raccolta di scritti in memoria di Loris D'Ambrosio,* in *Quaderno di intelligence*, 3, *Gnosis*, 2013.

si fondino non già sulle nude autorità dè dottori, che han pur troppo colle loro opinioni o alterato o reso incerto ed arbitrario il diritto, ma sulle leggi espresse del regno o comuni […]».

Se, prima della *Prammatica*, le sentenze – come annotava Niccola Nicolini[6] – «non constavano che di due brevissime parti; cioè del *titolo del processo* e della *dispositiva*: non vi era fatto stabilito di reità, né ragione dell'applicazione della pena», dopo l'illuminata riforma borbonica la «*motivazione rendeva conto ai litiganti al pubblico ed al governo della verità e della fede che presedeva a' giudizii: tal che i popoli, pur troppo portati a sospettare e maledire quello che non intendono, potevano per sé stessi conoscere la giustizia delle decisioni: questo è il vero decoro dei megistrati, e non quello stile d'oracoli che alcuni avrebbero voluto surrogarvi*».

Dunque, la "divulgazione" delle notizie giudiziarie (e la prima e più importante di esse, vale a dire la motivazione delle sentenze) è innanzitutto il «vero decoro dei magistrati»: ciò che consente di capire e controllare e che vale a frenare l'arbitrio, poiché "*si sospetta e si maledice ciò che non si intende*".

Certo – si dirà – da questo sprazzo illuminista moltissima acqua è passata e la divulgazione è cosa assai diversa dalla necessaria (ed oggi ovvia) motivazione delle decisioni. Ma, se si adotta una prospettiva propria della "dialettica dell'illuminismo" (nel senso di "pensiero in continuo progresso"), il problema non è poi così diverso. L'arbitrio sospettato in capo ai giudici che solo imputavano e condannavano senza motivazione ha la medesima essenza del "sospetto" collettivo che oggi riguarda segmenti processuali a monte della sentenza: ad esempio, i materiali investigativi che portano ad una cautela personale; la congruità di una chiamata in reità nella fase di indagine; la legittimità di una attività di captazione telefonica ed i contenuti giustificativi in forza dei quali è svolta; la conoscenza e verifica dei tempi dell'indagine e della sua qualità, e così via.

Insomma, l'*humus* è la medesima: il "vero decoro" dei magistrati inquirenti è nel poter conoscere la "giustizia" delle loro

[6] N. Nicolini, *Della procedura penale nel Regno delle due Sicilie*, Parte prima, Vol. I, Napoli, 1828, 254 s.

"decisioni" *anche* della fase di indagine ed il problema, ora come allora, è sempre quello indicato da Nicolini: «*i popoli, pur troppo [sono] portati a sospettare e maledire quello che non intendono*».

3. Segue: *uno sguardo dall'alto alla disciplina attuale: il c.d. segreto interno*

La constatazione di trovarci lungo l'evoluzione di un problema antico consola, tuttavia, solo in parte, perché obbliga, comunque, ad interrogarsi sulla qualità della nostra disciplina: che è poi il secondo punto che sopra enunciavo.

In breve, occorre chiedersi se del "giro della morte" in cui si risolve l'informazione giudiziaria oggi in Italia sia responsabile – in tutto, in parte – il legislatore nazionale con la disciplina dettata in materia di tutela del segreto nel processo penale; ancora: domandarsi se, quella vigente, sia disciplina ancora attuale, funzionale, idonea al contesto sociale e storico in cui si colloca.

Domande anch'esse assai impegnative, che esigono un'esposizione minima ed essenziale della disciplina stessa. Considerato il tempo disponibile, ne posso fare solo una inquadratura *dolly*: quella, per intenderci, che – nella tecnica cinematografica – monta la macchina da presa su di una gru, alza l'obiettivo allargando il campo e "dà respiro" all'inquadratura, dispiegando il mondo di fronte agli occhi degli spettatori, ma omettendo anche particolari importanti.

In questa inquadratura dall'alto è possibile distinguere, innanzitutto, due settori normativi, con funzioni assai diverse.

Il primo riguarda la tutela del c.d. segreto interno dell'indagine ed è finalizzato esclusivamente al "buon esito" di essa: non la dignità dell'imputato o la riservatezza dei terzi, ma la funzionalità dell'indagine segreta.

Qui registriamo una regola fondamentale (art. 329, comma 1, c.p.p.): gli atti investigativi della polizia e del pubblico ministero non sono accessibili ad altre persone, finché l'imputato e/o il suo difensore non li possano conoscere (cosa che può accadere anche prima della chiusura dell'indagine, per gli atti cosiddetti garantiti,

vale a dire quelli che ammettono la presenza difensiva e il deposito del relativo verbale: artt. 364-366 c.p.p.).

Tale segreto viene qualificato come "interno" in quanto intrinseco all'indagine ed opponibile, di regola, a tutti: alle altre parti del medesimo procedimento nel quale l'atto è compiuto, ma anche a tutti gli altri soggetti pubblici (polizia, magistrati, pubblici ministeri, funzionari pubblici, ecc.) eventualmente impegnati in altri procedimenti (penali o extra-penali), salvo precise ragioni derivanti dall'esigenza di coordinamento investigativo fra uffici del pubblico ministero.

Soprattutto, esso vincola le persone stesse che compiono l'atto investigativo: anzi, costoro ne sono i primi destinatari d'elezione. Ovvia la presenza di qualche eccezione e sempre in ragione della funzionalità dell'indagine, bene giuridico protetto da tale segreto: così, per esigenze investigative, il pubblico ministero potrà desecretare l'atto (art. 329, comma 2, c.p.p.: si pensi, ad esempio, alla diffusione dei fotogrammi di una videoripresa o di un identikit) o potrà – «in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini» (art. 329, comma 3, c.p.p.) – estendere la secretazione ad atti non più coperti, in quel momento, dal segreto, con il consenso dell'imputato o quando, a prescindere da esso, «la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone» (art. 329, comma 3, lett. *a*, c.p.p.).

Ora, volendo esprimere una primissima valutazione su questo primo settore normativo, se ne può certamente attestare la piena ragionevolezza.

Scontato che qualunque indagine, in qualsivoglia sistema processuale, ha necessità di una tutela di segretezza, qui il criterio di limite temporale (principio di conoscenza in capo all'imputato) ed i manometri di eventuale anticipata o posticipata divulgazione (vale a dire, imputato e soprattutto pubblico ministero) sono gli unici immaginabili. Non sarebbe ipotizzabile, ad esempio, l'intervento di un giudice, con forme più sofisticate e garantite di intervento, per secretare e desecretare atti dell'indagine preliminare: risulterebbe ancor più complesso il meccanismo, incompatibile con i tempi rapidi dell'investigazione e, persino, incrementato il rischio di divulgazione indebita. Il sistema si affida, opportunamente, al

pubblico ministero: ed è scelta assolutamente ragionevole, che ha scarse alternative. Diversa è l'analisi di alcune patologie della prassi: ma di questo dirò tra un momento.

4. Segue: *il gioco combinatorio del divieto di pubblicazione*

Il punto critico è tuttavia un altro e riguarda il secondo settore normativo che distinguiamo dall'alto: precisamente, l'art. 114 c.p.p., che sancisce il divieto di pubblicazione di atti ed immagini.

Si tratta di una disposizione-contenitore, che reca permessi e divieti e che – di là dalla valutazione di opportunità dei suoi contenuti – obbliga ad impegnativi percorsi ermeneutici: insomma, non esattamente un modello di apprezzabile tecnica normativa, se è vero che la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 59 del 1995), con una caducazione parziale, ne ha rilevato l'esorbitanza dai principi della legge di delega.

L'esordio precettivo (comma 1) è infatti piano ed agevole, sancendo una regola generale abbastanza ovvia, quasi inutile da ribadire: è vietato pubblicare, parzialmente o anche per riassunto e con qualsiasi mezzo di diffusione, gli atti – o il contenuto di essi – ancora coperti dal segreto interno.

Ineluttabile, insomma, che gli atti (o il loro contenuto) non conoscibili dalle altre parti del processo, da investigatori o magistrati ecc., non siano suscettibili di pubblica ostensione. È un divieto di "chiusura", insomma, che completa il già chiaro disposto dell'art. 329 c.p.p.

Le asperità iniziano invece con riferimento a quegli atti processuali per i quali è *già* caduto il segreto interno e che dunque, in teoria, potrebbero essere divulgati.

Per essi, tuttavia, subentrano i divieti di pubblicazione dell'art. 114 c.p.p. È per tale ragione che comunemente si afferma che i precetti di tale disposizione configurano il c.d. segreto *esterno* degli atti processuali: la condotta vietata è la loro ostensione generalizzata, la loro divulgazione *omnibus*, anche se non si tratta più di atti segreti. Come è intuibile, la ragione tutelante del divieto non è più la funzionalità ed efficacia dell'indagine, ma altro: precisa-

mente, la riservatezza dell'imputato e delle altre parti del processo, nonché (direi, soprattutto) dei soggetti terzi che, pur non essendo parti, siano rimasti "coinvolti" a qualunque titolo nell'indagine stessa e vi compaiano.

Il gioco combinatorio complesso, nell'art. 114 c.p.p., è espresso da tre disposizioni – incastonate nei commi 2, 3 e 7 – di difficile ermeneutica, per apparente contrasto interno e per un susseguirsi del rapporto regola/eccezione.

La regola generale è anche qui un divieto (comma 2): non sono pubblicabili gli atti compiuti nella fase preliminare, per i quali sia caduto il segreto interno, benché – ed è questo il punto – essi siano noti e accessibili alle parti. Di più: tali atti – una volta caduta la loro segretezza interna, "durante il procedimento e dopo la sua definizione" – sono persino acquisibili da parte di "chiunque vi abbia interesse", come stabilisce espressamente l'art. 116 c.p.p. E poiché, pacificamente, non deve trattarsi di un interesse giuridicamente radicato nel procedimento *de quo*, anche il giornalista può chiedere ed ottenere l'accesso ad atti non più coperti da segreto interno.

Sono, dunque, atti accessibili quelli non più segreti: possono essere consultati, copiati in parte nei contenuti, ecc., ma non possono essere *pubblicati*. Insomma, caduto il segreto interno, è come se parte dei suoi effetti perdurassero.

Peraltro – eccezione alla regola – il comma 3 limita tale divieto di pubblicazione, una volta conclusa la fase preliminare del processo, ai soli atti collocati nel fascicolo del pubblico ministero: così sancendo la pubblicabilità di quelli invece destinati al fascicolo del dibattimento.

La ragione normativa di tale divieto "ritagliato" è di tipo processuale: precisamente, quella di preservare la verginità cognitiva del giudice del dibattimento. Come argomentato nella citata sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 1995, il divieto di pubblicazione del fascicolo del pubblico ministero (*i.e.*, degli atti in esso contenuti) anche oltre il termine delle indagini «è funzionale ad evitare una distorsione delle regole dibattimentali, ove il giudice formasse il suo convincimento sulla base di atti che dovrebbero essergli ignoti, ma che, in mancanza del suddetto divieto, potreb-

be conoscere completamente per via extraprocessuale attraverso i mezzi d'informazione».

A rendere il quadro normativo singolare e complesso, quasi come un *puzzle*, è tuttavia il comma 7 dell'art. 114 c.p.p., a tenore del quale «è sempre consentita la pubblicazione di atti non coperti da segreto».

L'eccezione, di primo acchito, sembra ribaltare tutte le regole dei commi 2 e 3, con un contrasto logico incredibile: sembrerebbe essere di fronte ad un legislatore schizofrenico, il quale dapprima vieta la pubblicazione degli atti del procedimento non più secretati (sia pure limitatamente a quelli del pubblico ministero) e poi – *in cauda venenum*, nella parte finale – statuisce la loro pubblicabilità.

Senonché, il sistema è riportato a ragionevolezza – superando la forte ambiguità letterale del testo normativo – considerando che il comma 7 è da intendersi come temperamento dei divieti imposti dai citati commi 2 e 3, nel senso che, mentre il divieto del quale parlano detti commi inerisce ai *verbali* degli atti non pubblicabili (cioè agli atti processuali materialmente intesi), il comma 7 riguarda il *contenuto* di essi, il loro eventuale riassunto, la loro eventuale parafrasi contenutistica.

In altre parole – come evidenziato nella corrente interpretazione dottrinale e giurisprudenziale – «l'insieme dei tre commi qui considerati va inteso alla luce della distinzione fra "atto" (così come riprodotto nel relativo verbale) e "contenuto dell'atto", così come raccontato, riassunto, parafrasato dall'autore della pubblicazione»[7]. L'atto di indagine, nella sua materialità di verbale, rimane non pubblicabile; è invece pubblicabile il suo contenuto.

5. *Breve rosario delle critiche*

È soddisfacente sotto il profilo epistemico una tale distinzione e, soprattutto, è congrua agli scopi di una corretta divulgazione?

Terminata la brevissima inquadratura normativa, provo a far-

[7] Così R. Orlandi, *La giustizia penale nel gioco di specchi dell'informazione*, in *Dir. pen. contem.*, Riv. Trim., 2017, 3, 55.

ne un esame critico di diverso livello. Il risultato – lo anticipo – è negativo: per la precaria qualità semantica dei testi normativi; per la forte opinabilità delle scelte sistematiche; per gli effetti perversi determinati dal portato normativo nel suo complesso, che sicuramente favorisce le distorsioni della prassi.

Innanzitutto, la vaghezza semantica, fino all'ambiguità, riguarda la platea dei soggetti che, a norma dell'art. 116 c.p.p., hanno diritto «durante il procedimento e dopo la sua definizione» ad ottenere a proprie spese il rilascio di copia estratti, ecc. di singoli atti.

La disposizione parla di legittimazione di «*chiunque vi abbia interesse*» ed è abbastanza incontroverso l'assunto che non si debba trattare di un interesse legato al procedimento: di un interesse, cioè, legato all'esercizio di un diritto processuale.

Ma, proprio per questo, l'ampiezza di tale previsione lascia amplissimi margini di discrezionalità autorizzatoria, di volta in volta, in capo al p.m., al giudice, al presidente del collegio (vale a dire, dei soggetti della giurisdizione legittimati, in relazione alla fase processuale, ad autorizzare il rilascio) e, per giunta, con una decisione definitiva non suscettibile di reclamo. La realtà restituisce, infatti, prassi assai disomogenee nella concessione dell'autorizzazione, in relazione al tipo di vicenda giudiziaria, alle latitudini in cui essa si svolge, alla soggettiva "importanza" di chi chiede il rilascio di copia, al rapporto di amicizia o anche solo di fiducia che lega il giornalista al magistrato, e così via. Poco importa che la copia così rilasciata non faccia «venir meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'art. 114 c.p.p.» (art. 116, comma 3), poiché non è questo il problema: si tratta di una legittimazione a richiedere assai vaga, sicuramente non specifica in relazione ad una funzione professionale (il giornalista ha *sempre* interesse ad accedere agli atti di indagine? A tutti gli atti di indagine? A tutte le intercettazioni disposte ed eseguite?) e di criteri di autorizzazione ancor più evanescenti.

Ma il punto nodale è soprattutto quello del semplicismo e dell'anacronismo della distinzione fra atto (non pubblicabile) e contenuto dell'atto (pubblicabile), cui l'art. 114 c.p.p. affida le sorti del meccanismo di divulgazione delle notizie non più segrete.

Sono talmente numerose le negatività di tale scelta sistematica che vi è quasi difficoltà ad enunciarle, essendo impossibile, per ragioni di spazio, un'argomentazione articolata.

Sotto un profilo strettamente tecnico, infatti, si può notare che: a) la distinzione pecca di semplicismo, se non di ingenuità culturale, allorquando postula, quale principio assoluto, che la verginità cognitiva del giudice del dibattimento sia fondamento assoluto della sua imparzialità; b) di ulteriore semplicismo epistemico, perché è errato concettualmente pensare che il *contenuto* – riassunto, parafrasato, copiato per parti, modellato per le esigenze del mercato dell'informazione – di un atto processuale possa essere meno dirompente dell'atto stesso nella sua nudità ed integralità: che, cioè, siano più "innocui" una perifrasi od uno spezzatino di contenuti quanto a "presa" sulla pubblica opinione, a possibilità di creare ondate collettive di opinione, a convincimenti popolari erronei sulla vicenda (di colpevolezza o di innocenza) altrettanto incidenti sulla serenità/imparzialità del giudice; c) di ulteriore ingenuità funzionale, perché non considera che gli atti la cui pubblicazione è vietata sono solo quelli di indagine compiuti dal p.m., ma non gli atti diversi e pure ben più ricchi quanto a conoscenze di eventi, quali, ad esempio, i provvedimenti a contenuto decisorio adottati nel corso della fase preliminare: così, non sarà pubblicabile il testo di un'intercettazione telefonica, ma lo sarà, integralmente, l'ordinanza cautelare che ne riporta fedelmente il contenuto, assieme a molto altro ancora (dichiarazioni rese da persone informate sui fatti; esiti di indagini tecnici; sviluppi investigativi possibili, ecc.

6. *Gli scambisti*

Queste contraddizioni sono peraltro quelle ricavabili dal dettato normativo mantenendosi rigorosamente nel territorio del lecito/legittimo. Se, poi, ci si siede invece alla tavola delle patologie della prassi che tale sistema apparecchia, il senso della sua inadeguatezza diviene inquietudine. Detto altrimenti, se in questo sistema quantomeno ingenuo e semplicistico (o forse solo ipocrita), si

innestano scorrettezze ed infedeltà dei protagonisti del processo o di quelli dell'informazione, si assiste all'implosione.

Nasce la logica dello scambio, nella quale gli intrecci possibili sono praticamente infiniti.

Partiamo dall'inizio. Il giornalista, cui il p.m. ha negato l'autorizzazione prevista dall'art. 116, comma 2, del codice di rito, «si trova costretto ad adoperarsi per ottenere in via indiretta quello che potrebbe ottenere per via diretta, chiedendo alle parti la possibilità di accedere ai documenti ufficiali che sono in loro possesso»[8]. Non solo alle parti, aggiungo io, perché spesso quel medesimo materiale è in possesso della polizia giudiziaria.

Ma il giornalista avrà anche un'altra strada: provare a trasformarsi da "cane di guardia" della società civile (come, con un po' di retorica *d'antan*, lo definisce più di una sentenza della CEDU) in "cane da salotto" (come lo definisce, più prosaicamente, Luigi Ferrarella[9]) al docile guinzaglio dello stesso magistrato che gli ha negato l'autorizzazione. In sintesi, una promessa di "servizievole subalternità" (l'espressione è di Bartoli) potrà cambiare il corso delle cose, in un sinallagma di reciproco vantaggio: per il magistrato inquirente, che potrà contare su di una divulgazione "amica" idonea a far filtrare sulla stampa il versante di luce dell'indagine; per il giornalista, che comunque abbandonerà il suo versante d'ombra, cioè non scrivere nulla.

In questo possibile reticolo di scambi (giornalista/avvocato; giornalista/poliziotto inquirente; giornalista/magistrato; ecc) – che definire opaco appare eufemistico – vale quello che, più in generale, ha acutamente notato ancora Ferrarella a proposito del processo mediatico: vince comunque il più scorretto, a prescindere dal lavoro che fa. Vince il magistrato più ambizioso o più vanitoso che vuole usare i giornalisti; ma vince anche l'avvocato più aggressivo e scorretto; vince l'imputato «eccellente»; vince il poliziotto-carabiniere-finanziere meglio introdotto nel circuito mediatico ai fini

[8] R. Bartoli, *Tutela penale del segreto processuale e informazione: per un controllo democratico sul potere giudiziario*, in *Dir. pen. contem.*, Riv. Trim., 2017, 3, 69.

[9] L. Ferrarella, *Il "giro della morte": il giornalismo giudiziario tra prassi e norme*, cit., 11.

della sua progressione in carriera o della sua logica di cordata interna; ed, infine, vince il giornalista più spregiudicato[10].

Ma vanno considerati anche coloro che perdono. Che sono innanzitutto il magistrato riservato ed esistenzialmente autosufficiente, cui non necessita il rifornimento narcisistico o la collezione di medagliette; il giornalista più onesto e di fervente attenzione al suo dovere etico; l'avvocato coscienzioso, non proteso alla propria redditizia pubblicità, quanto trepidante per le sorti del suo assistito in quella vicenda; e così via.

E non sono solo questi idealtipi professionali a perdere. Perde, altresì, la qualità dell'informazione, perché una cosa è lavorare su materiali processuali mendicati ed ottruaiati, elargiti cioè nella logica dello scambio, altro è lavorare su *tutti* i documenti ufficiali di un procedimento ed accollarsi, quindi, la responsabilità di una corretta selezione e completa informazione: ciò che non lascia alibi al mestiere di chi informa.

Ma perde anche l'affidabilità e la trasparenza dell'indagine, il cui corretto e complessivo fondamento può spesso restare nell'ombra rispetto all'artata esaltazione di aspetti secondi, ancorché morbosamente appetibili sotto il profilo mediatico.

Perde infine, soprattutto, la maturità culturale della società civile. Sostituire l'informazione completa sul procedimento vero con una parziale e pompata *vaudeville* mediatica, nata dallo scambio, non impedisce solo di comprendere appieno *quella* specifica vicenda giudiziaria, ma induce ad una giustizia "percepita" e quasi onirica. Un racconto falsato, approssimativo, banalizzato del modello di processo, in cui il sapere tecnico è bandito, peggio, mal tollerato con diffidenza, "impopolare": e su quello – come acutamente ha dimostrato Glauco Giostra [11] – la "società civile" sarà indotta poi a discutere improbabili riforme giudiziarie. Su di una realtà che non esiste.

[10] L. Ferrarella, *loc. ult. cit.*, ma già Id. *Più trasparenza alle notizie per difendere sul serio i segreti*, in *Deontologia giudiziaria. Il codice etico alla prova dei primi dieci anni*, Napoli, 2006, *passim*.

[11] Sul punto, si v. il fondamentale ed insuperato contributo di G. Giostra, *Processo penale e informazione*, Milano, 1989 (2ª ed.); più di recente, v. E. Amodio, *Estetica della giustizia penale. Prassi, media, fiction*, Milano, 2016.

7. *I rimedi: la comunicazione istituzionale*

A questo punto, dimostrato che la disciplina normativa sulla rivelazione/pubblicità delle notizie giudiziarie ha punte di manifesta irragionevolezza (che mai, tuttavia, il nostro Giudice delle leggi sarebbe disposto, ove mai, a dichiarare…), occorrerebbe ragionare *de iure condendo*, come si diceva una volta tra giuristi.

È possibile pensare a soluzioni "interne", quasi di tipo ordinamentale?

È quanto ha provato a fare il Procuratore di uno dei più grandi uffici di Procura italiani, richiedendo, nella sostanza, al CSM o l'istituzione di un ufficio stampa presso il suo ufficio o il ritorno all'informazione diffusa. Ciò sul rilievo che anche l'attuale sistema – che, con l'art. 5 del d. lgs. n. 106 del 2006, statuisce che «*Il Procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione*» (comma 1) e che «*Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento*» (comma 2), per cui «*È fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio*» (comma 3) – non fornisce adeguata risposta al problema della completa e tempestiva informazione.

Ciò in quanto, secondo quel richiedente, «una sola fonte, sia essa il procuratore capo o un solo magistrato a ciò delegato, anche qualora fosse distolta da ogni altro incombente, non potrebbe far fronte con precisione e completezza ad una tale ampia richiesta (di tempestive notizie) nei tempi brucianti della comunicazione mass mediatica».

Il Consiglio Superiore della Magistratura, con la delibera del 10 settembre 2008, ha ribadito (né poteva essere diversamente) che il sistema attuale, voluto dal legislatore della riforma dell'ordinamento giudiziario, ammette poche alternative.

Impossibile la soluzione, ad esempio, della Procura di Parigi, dove un magistrato, esperto di comunicazione, è esonerato da ogni

altra funzione e svolge solo quella di curare i rapporti con il mondo dell'informazione.

Impossibile – per le modifiche normative ed ordinamentali, ma soprattutto per le risorse inesistenti – pensare ad un addetto stampa "professionale".

Ma, più in generale, non appare risolutiva una soluzione che, a prescindere dagli atti e dalla loro pubblicabilità, veicoli l'informazione *solo* attraverso ciò che la "istituzione" riferisce. La fonte ufficiale interna può aiutare a capire, spiegare, illustrare, ma non può essere l'unico veicolo informativo: ciò peraltro potrebbe avvenire solo nelle primissime fasi dell'indagine (ed è ciò che avviene anche oggi con le c.d. conferenze illustrative, quasi sempre dopo l'esecuzione di misure cautelari), ma non può accompagnare l'indagine fino alla sua conclusione.

L'informazione non può rinunciare agli atti processuali.

8. Segue: *"liberalizzare" la divulgazione? Obiezioni e risposte*

Vengo, così, al cuore del problema e pongo sul tappeto subito quella che chiamerei "la Grande Alternativa", meglio nota come "proposta Ferrarella", dal nome di chi l'ha fortemente caldeggiata e prospettata sistematicamente, da quasi tre lustri.

La proposta è quella di eliminare – con una sostanziale riscrittura degli artt. 114 e 116 c.p.p. (oltre che delle sparse disposizioni che li richiamano) – ogni limite alla disponibilità e pubblicabilità degli atti di indagine una volta che viene meno il c.d. "segreto interno". Una *discovery* formalizzata, di cui si giova il giornalista in ragione della sua qualità professionale, per tale ragione assimilato alla parte processuale.

Scrive Ferrarella: «Una sorta di baratto: il giornalista rinunci alla pretesa del "tutto e subito" anche nell'area presidiata da un segreto interno che intanto venga però normativamente ristretto e precisato, in cambio del fatto che a determinate scadenze temporali e procedurali, molto ravvicinate rispetto allo svolgersi degli avvenimenti e alle singole tappe d'indagine portate a conoscenza degli interessati, egli venga equiparato alle parti coinvolte nel pro-

cedimento sotto l'unico profilo dell'essere ammesso a un accesso diretto e legittimo (non da accattone più o meno nobile e più o meno scrupoloso) agli atti del procedimento in tutte le fasi nelle quali sostanzialmente questa circolazione già di fatto esista, sebbene oggi in misura pericolosamente incompleta e imprecisa»[12].

Ovviamente, come in tutte le proposte di "liberalizzazione", in cui si colloca anche questa Grande Divisione, l'opinione si spacca e le cose non sono semplici.

Provo allora a riassumere un immaginario, sintetico dibattito, ancorché monologante, con possibili obiezioni e contro-obiezioni.

La prima obiezione è che, immaginando la disponibilità e pubblicabilità a scadenze "ravvicinate" degli atti rispetto al loro compimento, il processo mediatico inizi ben prima (addirittura, anni prima) che il giudice conosca gli atti e che la prova si formi dinnanzi a lui. Sicura, insomma, sarebbe la sua *previa* conoscenza degli atti (compresi quelli del p.m.) ed assai intenso il rischio di un suo pre-giudizio, nel senso inteso dalla Corte costituzionale, e sopra accennato. Ad esempio, pubblicare per intero tutte le intercettazioni depositate con una richiesta cautelare (e poi gli interrogatori resi dagli indagati ecc.), commentandole in dettaglio nel c.d. salotto televisivo (con il bravo presentatore, l'immancabile ed ineffabile criminologo, l'urlante avvocato, e così via), vorrebbe dire che, allorquando inizia il dibattimento, il giudice già conosce tutto, da tempo e nei dettagli.

Sed contra (contro-obiezione): già adesso, il filtraggio proprio degli atti sopra indicati avviene, seppure a beneficio di pochi (giornalisti), in maniera più o meno occulta e certamente in maniera incompleta, quindi incontrollabile. La platea completa e formalizzata degli atti vorrebbe dire informazione completa, non distorta persino rispetto al giudice. Il problema non è quello di una illusoria verginità cognitiva del giudice al momento del giudizio (praticamente impossibile nelle vicende di grande risonanza giornalistica), ma di una completa ed oggettiva informazione (per certi aspetti anche del giudice).

Tuttavia, non è tanto un problema di influenza sul giudice,

[12] L. Ferrarella, *Il "giro della morte"*, cit., 9.

quanto di un processo che, nella fase ancora di indagine o cautelare, è innanzitutto celebrato sui media. Prima ancora della raccolta delle prove (dibattimento) e sulla base di un'interpretazione giornalistica prima e collettiva poi dei gravi indizi di colpevolezza.

In breve: dobbiamo rassegnarci, *malgré tout*, al doppio binario, al processo *prima* mediatico e *poi* reale? Penso di sì. Penso che, anche a prescindere dalla legislazione, questo sia, in qualche modo, l'orizzonte. Ci si può rammaricare molto, ma è difficile (impossibile?) contrastare, per un verso, la morbosità sociale su *certi* eventi criminosi, ma soprattutto, per altro verso, la circostanza che «la comunicazione-evento condensata nella forma dell'odierno fatto mediatico è assai più vicina alla forma liturgico-sacramentale della *performance* rituale, che non alla trasmissione verbale dei significati»[13]: in breve, si può comunicare «anche senza sapere niente (e) anche senza avere niente da dire»[14]. Allora, dovendo comunque subire queste liturgie, tanto vale riaffermare la sovranità dei contenuti: avere, cioè, la possibilità di contrastare almeno un po' la manipolabilità dei contenuti dibattendo prima in tv, ma con le carte processuali.

Ulteriore obiezione: la liberalizzazione porterebbe a deprimere la garanzia della presunzione di innocenza dell'imputato. La "pancia" della società civile (*recte*: della società televisiva e mediatica) è sempre colpevolista ("manettara", direbbe un mio amico) e radica aspettative decisorie in tal senso: ed in tal senso condizionerebbe il giudice, specie se integrato con giuria popolare.

Sed contra: è ben radicata la credenza che la pubblica opinione sia, istintivamente, colpevolista. Lo sostengono, con convinzione, anche intellettuali di rango, come, ad esempio, Ennio Amodio[15]. Ma è sorprendente allora che da una lettura ragionata ed attenta di una fonte insospettabile – quale l'Osservatorio sull'informazione giudiziaria dell'Unione delle Camere Penali Italiane – emerga, secondo l'analisi di un osservatore serio quale è Edmondo Bruti Liberati, una conclusione del tutto opposta[16]. Non mi interessa en-

[13] P. Siqueri, *La cruna dell'ego*, cit., 99.
[14] P. Siqueri, *Contro gli idoli postmoderni*, cit., 93.
[15] E. Amodio, *Estetica della giustizia penale*, cit., 134.
[16] L'Osservatorio sull'informazione giudiziaria dell'Unione Camere Penali Italia-

trare nella diatriba statistica. Dico solo che è quantomeno controvertibile ed incerto questo dato sociologico, soggetto a molte variabili. In ogni caso, l'obiezione si presta alle medesime confutazioni.

La vera obiezione alla liberalizzazione – quella che più mi prende cuore ed intelletto – è tuttavia la tutela, giornalisticamente parlando, dei terzi: di quella schiera di anonimi che, "sfiorati" dall'indagine (cioè, non imputati e neppure mai indagati, e neppure potenziali parti offese: insomma estranei), con la liberalizzazione immediata degli atti – dunque, anche ben prima della conclusione dell'indagine ben possono "finire sui giornali" senza mai entrare nell'indagine.

Il problema è proprio questo: il giudice togato che celebrerà il processo si "tutela" dai movimenti di opinione con la sua cultura professionale[17] (o "cultura della giurisdizione" per i nostalgici di tale semantica *d'antan*); l'imputato, le parti offese, persino i testimoni hanno lo scudo del loro ruolo processuale e, comunque, il rilievo mediatico di essi è comunque legato a fil doppio con la vicenda processuale ed il loro "rilievo" mediatico in qualche modo va a coincidere, in tutto o in parte, con il perimetro penale della vicenda.

Non così per il terzo estraneo. Costui, per una telefonata intercettata e trascritta, ancorché sostanzialmente inutile per l'indagine; per un incontro estemporaneo videoripreso, che pesa come una piuma sull'ipotesi accusatoria; per un appunto trovato in possesso

ne ha curato il volume *L'informazione giudiziaria in Italia. Libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale*, Pisa, 2016. Le osservazioni di E. Bruti Liberati sono nello scritto *Prassi, disciplina e prospettive dell'informazione giudiziaria*, in *Dir. pen. contemp.*, 12 gennaio 2018, spec. 15 ss.

[17] Scrive in proposito F. Palazzo, *Note sintetiche sul rapporto tra giustizia penale e informazione giudiziaria*, in *Dir. pen. contem.*, Riv. Trim., 2017, 3, 143: « (…) la professionalità dovrebbe garantire la assoluta impermeabilità del giudice, come dice spesso la Corte di cassazione, e dunque consentire un'indiscriminata pubblicabilità degli atti processuali; per contro, una rigorosa fedeltà ai principi del modello accusatorio dovrebbe comportare il divieto assoluto della loro pubblicazione sia nella forma testuale che nel loro contenuto. In secondo luogo, si dà una contraddizione nascente dalla stessa attuale nostra disciplina ispirata al modello accusatorio. Se, infatti, da un lato l'abbandono della logica inquisitoria ha rotto la compattezza della segretezza "interna", dall'altro i principi accusatorî imporrebbero l'astinenza completa del giudice dalla conoscenza degli atti processuali».

dell'imputato più o meno eccellente si trova in una scena in cui non sarebbe mai nel "processo reale", dove la marginalità dell'evento che lo riguarda non sarebbe degna neppure di una sua citazione quale teste.

Questo è uno dei punti critici: e, secondo me, irrisolvibili normativamente.

Perché si può ben predicare che le telefonate intercettate di nessun rilievo investigativo non debbano stare negli atti processuali: ma poi, quando si tenta di realizzare una riforma (una buona, anche se assai migliorabile, riforma, secondo il mio avviso) delle intercettazioni, sappiamo come va a finire.

Inoltre, se liberalizzazione deve essere (come idea, come approccio culturale) non si possono proporre rimedi che, alla fine, costituiscono mortificazione del principio: come, ad esempio, quella avanzata da Roberto Bartoli quale "correttivo" alla liberalizzazione stessa. Vale a dire, la necessità che sia posto una sorta di "filtro" alla *discovery*, nel senso che il pubblico ministero potrebbe rendere accessibili gli atti dopo aver distinto tra quelli conoscibili e quelli non conoscibili e aver stralciato questi ultimi. Si tratterebbe poi di individuare il criterio sulla base del quale compiere la selezione e lo stralcio: notizie relative a persone estranee alle indagini, notizie che non assumono rilevanza ai fini delle indagini, notizie che non assumono rilevanza penale[18]. Non entusiasma l'idea che il pubblico ministero faccia anche il vigile urbano dell'informazione: più di quanto già oggi, indirettamente, avvenga.

9. *Un dubbio per commiato*

L'attraversamento del problema della tutela dei terzi è, in realtà, come il binario 9¾ di *King's Cross*: porta in territori lontani, non facilmente immaginabili, ma, in questo caso, neanche del tutto magici.

Precisamente, porta a separare il diritto di cronaca e di informazione dalla rilevanza penale ed a costruire un diritto/dovere all'informazione in capo al giornalista secondo i canoni "tradizio-

[18] R. Bartoli, *op. ult. cit.*, 70.

nali". L'indagine è solo l'*occasio* per la notizia sul terzo, che non viene fornita per "informazione giudiziaria", ma quale notizia avente rilievo *in sé*.

Ora, è normale ed opportuno che il perimetro della rilevanza dell'informazione non coincida con quello della rilevanza penale: che, cioè, la valutazione sulla rilevanza giornalistica abbia autonomia rispetto alla storia ed alla sorte del processo.

Mi chiedo, però, se sarà davvero così.

Voglio dire: caduto il filtro della rilevanza penale, si è davvero certi che il giornalista che pubblica voglia e sappia scindere l'autonomia della notizia e non invece che l'"occasione" dell'indagine sia *essa stessa* la notizia? Che insomma, a prescindere dal risvolto della vicenda processuale, il terzo rappresenti un *autonomo* interesse pubblico *in sé* e non, ad esempio, perché magari abbia parlato di sesso con l'imputato o abbia espresso ad un altro loquente della vicenda processuale un proprio giudizio politico, una posizione ideologica o, banalmente, perché non fosse fedele al proprio marito o alla propria moglie?

Evidente l'approdo del discorso e, con esso, il dubbio che esso si porta dietro.

Liberalizzando, la responsabilità della scelta di cosa pubblicare e di cosa non pubblicare passa interamente nelle mani del giornalista. Il che ovviamente, in astratto, è cosa buona e giusta. È chi svolge un mestiere che si accolla la responsabilità piena di rispettarne le regole deontologiche; di svolgerlo in maniera consona agli scopi; di evitare la spazzatura, a costo di non pubblicare o di pubblicare senza *appeal*; di sfuggire il pettegolezzo, anche se costa *audience*. Ma, realisticamente, non va dimenticato che il processo, ogni processo, è un enorme contenitore: un pozzo quasi inesauribile da cui si può attingere di tutto. A differenza di altri contesti, nel serbatoio del processo, volendo, si può trovare e confezionare di tutto: ed è una differenza di non poco momento rispetto alla *normale* ricerca di una inchiesta giornalistica; si offre, insomma, una potenzialità incredibile.

Non senza considerare che la bulimia mediatica trova, oggi, forme di soddisfazione assai più intense del giornalismo tradizionalmente inteso. Detto altrimenti: di fronte a siti *web* dalle par-

venze più o meno anonime e dalle potenzialità di spazio sostanzialmente illimitate, ha ancora senso evocare l'immagine classica dell'articolo a stampa di buona inchiesta giornalistica, con una "civetta" sincera in prima, e poi, in sesta, un *lead* pulito e fedele, un rigoroso vangelo delle "cinque W", e, soprattutto, la firma di un serio professionista che vi mette la faccia? In breve: c'è il rischio che ad un mito *professionale* – quello del p.m. o dell'investigatore o dell'avvocato integerrimi, che mai spifferano ai giornalisti prediletti, ma solo informano, tutti e con la giusta distanza – andiamo a sostituire un mito *culturale*, altrettanto improbabile, e cioè che l'Informazione – quale entità astratta, impalpabile ed anonima – sia comunque preferibile nella veicolazione e nella gestione di tutto quanto provenga dal giudiziario.

Tutto vero, quindi, in premessa: che, cioè, la liberalizzazione spezza ogni rapporto incestuoso tra magistrato e giornalista, spazza ogni scambio e redime la condizione di questuante del giornalista; che essa rende trasparente l'accesso di tutti (i giornalisti) a tutto (il processo), eliminando gli "inventori" e producendo un'ecologia professionale nel mondo dell'informazione; che, infine, essa elimina le notizie strumentali costruite per valutazioni altrettanto strumentali dell'indagine, consentendo un giudizio "oggettivo" sull'indagine stessa.

Tutto vero.

Salvo capire se questa metabasi del *se* e del *come* della rivelazione della notizia giudiziaria dai magistrati ai giornalisti troverà questi ultimi – *tutti* questi ultimi, perché il sistema dell'informazione, ovviamente, non si tara sui Ferrarella o su similari eccellenze professionali – attrezzati professionalmente fino in fondo e davvero devoti deontologicamente.

Il dubbio esiste ed il prezzo è assai alto. In gioco è infatti la dignità di molti cittadini.

Valerio Onida

Informazione ed esecuzione penale. Riflessioni conclusive

Non sono davvero in grado di enunciare delle vere e proprie conclusioni sul tema del rapporto tra informazione ed esecuzione penale, dati i numerosi versanti problematici coinvolti, sia dal punto di vista dell'analisi delle regole giuridiche e dei loro effetti[1], sia da quello degli atteggiamenti e dei comportamenti degli organi di informazione[2]. Certo è che si riscontrano delle serissime criticità, non solo o non tanto normative, nel nostro sistema e nel nostro ambiente sociale. Se, infatti, potessimo ragionare esclusivamente di norme, forse per alcuni aspetti sarebbe più facile individuare le possibili misure per far fronte a quelle criticità. Ma i versanti implicati non sono solo quelli delle regole giuridiche: riguardano anche la deontologia professionale dei magistrati e dei giornalisti e, soprattutto, riguardano la politica nel senso più ampio, cioè i modi in cui le forze politiche e culturali incidono non solo sull'evoluzione delle leggi e degli istituti ma, concretamente, sulla cultura diffusa nel Paese, condizionando la – ed essendo condizionate dalla – mentalità prevalente che si viene formando.

Limitandoci agli aspetti più visibili, facilmente si può rilevare come la cronaca "nera" esista da sempre, ma oggi ve ne sia una certa sovrabbondanza, anche per il maggiore rilievo della televisione (la "TV del dolore"), come ha dimostrato il Presidente di Antigone nel suo intervento[3]. La cronaca giudiziaria, a sua volta, incontra delle intrinseche difficoltà, date dalla immediatezza con la quale occorre diffondere le notizie, spesso il giorno stesso o il giorno seguente al verificarsi del fatto e, per altro verso, dalla durata e dalla complessità con la quale il procedimento giudiziario

[1] P. Gaeta, *Il problema della divulgazione delle notizie giudiziarie*.
[2] M. Perrone, *Le trappole del giornalismo giudiziario*.
[3] P. Gonnella, *Media e rappresentazione del carcere.*

si sviluppa e, infine, si conclude. Ma, da questo punto di vista, i cronisti giudiziari possono sopperire con la loro professionalità.

È però sul versante della politica giudiziaria in senso ampio, e in particolare della politica penitenziaria, che si manifesta una certa antinomia fra la cultura diffusa prevalente in tema di carcere e di pene e quello che la Corte costituzionale ha definito «il volto costituzionale del sistema penale»[4].

Nella cultura diffusa la pena non sembra assumere la fisonomia che la Costituzione tende ad imprimerle. Per noi giuristi è naturale affermare che la Costituzione considera le pene nella loro "multifunzionalità", con finalità non solo retributive e preventive-dissuasive, ma anche di risocializzazione ("devono tendere alla rieducazione del condannato": art. 27, terzo comma); che la pena costituisca, cioè, una risposta della società al reato, che deve tener conto dei diritti implicati e degli interessi generali, e del modo migliore per tutelarli.

Si potrebbe pensare che la concezione costituzionale della pena, a settant'anni dalla Costituzione, abbia potuto divenire patrimonio comune della società: ma forse non è così. Nella percezione diffusa, la pena è vista spesso come una risposta al reato quasi sullo stesso piano (male per male), come se lo Stato si sostituisse alle vittime e alle persone offese nel realizzare la "vendetta" sul reo (occhio per occhio, dente per dente), e quindi al massimo si possa porre un problema di proporzione per così dire "quantitativa" fra l'offesa, come viene percepita dai consociati, e la risposta penale. Si pensi come, di fronte a fatti di reato che colpiscono l'opinione pubblica, la tendenza appaia spesso quella di chiedere l'applicazione di pene severe (la "pena esemplare"), o un inasprimento delle pene, quasi prescindendo da una valutazione del contesto e della utilità in concreto della risposta punitiva: come ad esempio – indipendentemente dal merito di queste scelte – è forse avvenuto con la introduzione della figura dell'"omicidio stradale".

Più in generale, la permanenza nel mondo, in tanti contesti istituzionali, della pena di morte, di per sé incompatibile col "vol-

[4] Corte cost., sentt. n. 50 del 1980 e n. 369 del 1988 e, più di recente, sentt. n. 236 del 2016, n. 142 e n. 179 del 2017, n. 222 del 2018.

to costituzionale" del sistema penale, attesta il radicamento, ancor oggi, della concezione "vendicativa" della pena. E del resto non sono passati molti anni da quando in alcuni Stati degli Stati Uniti veniva promossa la presenza dei familiari delle vittime alla esecuzione dei condannati, quasi a confermare il significato di questa come vendetta eseguita per mano dello Stato e a sottolineare che l'assistere all'esecuzione rappresentasse una "soddisfazione" per le vittime del reato.

Che fare? La battaglia per far sì che le leggi e le pronunce dei giudici si adeguino alla Costituzione segue le strade consuete, quali la formazione giuridica degli operatori e, soprattutto, l'impiego degli strumenti processuali per investire la Corte costituzionale e provocarne la decisione nel caso di leggi che, per come sono scritte o per come sono di fatto applicate dai giudici, appaiano incostituzionali. È fondamentale che si chieda al Giudice delle leggi di intervenire laddove si manifestino dubbi, non manifestamente infondati, sulla costituzionalità della legge, e si chieda ai giudici di interpretare e applicare le leggi in modo conforme al volto costituzionale della pena[5].

Ma questo aspetto, seppur rilevante, non è sufficiente. Oggi il problema che ci dobbiamo porre è anche quello di come far sì che il «volto costituzionale» della pena penetri di più non solo nelle leggi ma anche nella cultura diffusa: in caso contrario, infatti, può verificarsi che la politica, protagonista principale delle scelte criminali, sia portata, come di fatto spesso avviene, a inseguire e ad acquisire un consenso dettato o condizionato da atteggiamenti culturali in contrasto con questo «volto». Così cresce il consenso per una politica criminale più repressiva, che promuove leggi o applicazioni di leggi più repressive[6]. Questa reazione emotiva viene

[5] Nonostante talvolta accada che i giudici, non tanto nella materia penitenziaria quanto in generale in materia sanzionatoria, rifuggano dal mettere in discussione alcune premesse di politica criminale che stanno alla base delle leggi e dei codici vigenti. D'altronde il nostro codice penale risale al 1930, così come, ad esempio, la legge fallimentare risale al 1942: tuttora vi sono norme che richiedono di essere messe in discussione, e non sempre nella stessa magistratura si manifesta una adeguata sensibilità nel porsi questo tipo di dubbi.

[6] Tipico è il caso in cui, quando si verifica un fatto criminoso, pur sapendo quanto il tema della quantificazione delle pene sia particolarmente delicato e dipendente da

talora raccolta e amplificata, o addirittura incoraggiata, dal mondo dell'informazione; e la politica finisce per dar credito a tale reazione, allo scopo di acquisire consenso, trascurando preoccupazioni di costituzionalità o di miglior adeguamento del sistema alle esigenze reali. Sono del resto emblematici i dati che spesso emergono sulla differenza tra realtà e percezione quanto all'andamento della criminalità.

Come si può reagire a tale situazione? Sicuramente occorre continuare a combattere le giuste battaglie, politiche e giuridiche, per la difesa e l'attuazione della Costituzione. Ma un nodo reale è quello della permanenza di una *cultura incostituzionale* in materia di pena, alimentata anche dal circuito *cultura diffusa – mondo dell'informazione – scelte politiche.*

Da questo punto di vista, pur senza insostenibili generalizzazioni, si deve chiedere ai giornalisti di essere più consapevoli della loro funzione formativa o, almeno, non de-formativa, dell'opinione pubblica. È una funzione delicata e rilevante, anche più di quella di un giurista o di un professore: perché un articolo di giornale può avere effetti sulla cultura diffusa più rilevanti di un corso universitario.

Questo tema riguarda direttamente la categoria dei giornalisti, ai quali è giusto richiedere non solo il rispetto delle regole deontologiche, ma anche uno sforzo di adeguamento dell'opera di informazione a elevati *standard* etici per la piena tutela degli interessi costituzionalmente rilevanti.

Non si tratta solo della concezione della pena. Così, per accennare ad un tema diverso da quello qui trattato, quello cioè della comunicazione di notizie tra magistratura e giornalisti, ritengo giusta l'affermazione, qui da altri portata, dell'opportunità di una certa "liberalizzazione". Il problema non è quello di poter pubblicare o meno un atto o solo il suo contenuto, ma quello, semmai, del

innumerevoli fattori non soltanto giuridici, di fronte all'emotività del fatto si grida alla richiesta di pene più dure in ragione di una supposta esigenza di "certezza della pena"; o ancora si manifestano atteggiamenti di astio ed indignazione quando un detenuto, magari condannato per reati socialmente ritenuti particolarmente deplorevoli, esce dal carcere a pena espiata o in forza di misure alternative, cosa che, come si sa, non costituisce invece affatto una anomalia.

necessario rispetto della riservatezza delle persone, tanto più se non direttamente implicate nelle condotte di reato. In questi casi dovrebbe essere lo stesso giornalista a porsi il problema dei limiti alla diffusione di atti giudiziari o del loro contenuto, alla luce dei limiti del diritto di cronaca.

Ma la questione forse più rilevante è quella, come ho detto, dell'influenza culturale che può avere ed ha il modo in cui i giornalisti esercitano il diritto di cronaca. Ci sono modi che promuovono o confermano una cultura della pena lontana dal suo "volto costituzionale": che non appaiono del tutto consapevoli dell'impatto che il modo di fare cronaca sui reati e sulle pene ha sulla cultura diffusa dei cittadini e, indirettamente, sulle scelte di politica criminale.

Non si tratta nemmeno necessariamente di una informazione che muova da premesse culturali radicate in una concezione arcaica e non costituzionale della pena. Spesso si tratta del modo in cui i fatti di cronaca vengono esposti o commentati, tale da raccogliere e sollecitare soprattutto le emozioni immediate del pubblico dei lettori e degli ascoltatori, piuttosto che una conoscenza e una riflessione più ragionata: nella convinzione che l'amplificazione delle emozioni e delle reazioni immediate faccia, come si dice, più audience, e attiri i lettori e gli ascoltatori meglio di una informazione più ragionata. Ma così si crea o si rafforza quel corto circuito per cui un'informazione basata sulle emozioni immediate suscitate dai fatti di cronaca nera provoca la diffusione e il consolidamento di una cultura di stampo repressivo, e questa alimenta una politica criminale dello stesso tipo. Così avremo leggi peggiori e applicazioni peggiori.

La risposta della società al reato, alle condotte antisociali, non può essere prevalentemente emotiva, ma deve essere razionale e ispirarsi sempre ai principii costituzionali. Ma se l'informazione è una "informazione-spettacolo", costruita per attrarre l'immediata attenzione del pubblico, essa tenderà a generare anche una "politica-spettacolo", che non si preoccupa o si preoccupa meno di inverare quei principi.

II PARTE

GIUSTIZIA E MEDIA

Luigi Ferrarella

Il "giro della morte": il giornalismo giudiziario tra prassi e norme

1. *Il giro della morte*

C'era una volta «il giro della morte» che, nei Luna Park di quando si era bambini, spericolati centauri avviavano con studiata coreografia dal basso di una grande struttura conica circondata dalle tribune, per poi dosare il gas e girare lentamente in circolo, e con le moto cominciare a salire, e salire ancora, e salire di più, fin quando, tenuti in equilibrio dalle forze centripeta e centrifuga, per qualche istante diventavano quasi orizzontali agli spettatori sfiorati sui sedili. Come questi centauri che nel «giro della morte» non potevano permettersi di sbagliare il dosaggio dell'acceleratore, anche i giornalisti, se danno troppo poco gas alla loro ricerca di notizie, rischiano di cadere risucchiati dalla concorrenza di chi vi arriva prima e meglio di loro, ma se danno troppo gas rischiano di perdere il controllo e decollare, facendo male molto a se stessi e più ancora agli spettatori-lettori in tribuna.

Messa così sembra un po' troppo eroica, ma quel ricordo infantile fotografa bene l'instabilità dell'equilibrio su cui danza la quotidianità del giornalista di vicende giudiziarie. Su un ciglio del baratto c'è la ricerca di quella notizia che somiglia tanto alla «verità» apparentata da Kafka a «una isola circondata da un ampio e tempestoso oceano, sede propria della parvenza dove vari banchi di nebbia, e masse di ghiaccio che tosto si fonde, simulano la presenza di nuove terre, ingannando con vuote speranze il navigante che gira intorno per fare nuove scoperte». Sull'altro versante del burrone c'è la consapevolezza che nessun giornalista serio – messo davanti alle responsabilità incombenti sul proprio operato, proporzionalmente corrispondenti alla libertà di manovra tante volte (qualcuna a sproposito) invocata – possa dire di aver bisogno di attendere chissà quale futuribile Norimberga del giornalismo per

sapere, in cuor suo, quanto sia drammaticamente calzante anche al proprio lavoro la spietata sincerità di Nietzsche in un aforisma di «Al di là del bene e del male»: «"Io l'ho fatto", dice la mia memoria. "Io non posso averlo fatto", dice il mio orgoglio. Alla fine è la memoria ad arrendersi».

1.1. L'enfasi sul giornalista-sacerdote

Non solo: l'evocazione di quei centauri bene rende l'idea anche di un'altra tenaglia sui cronisti che da un lato non accettino di sottostare agli abbozzati nuovi giri di vite normativi, alle maggiori dosi di segreto invocato, ai richiami un po' pelosi alla privacy che in realtà nascondono altre esigenze, ai bombardamenti di querele e di azioni civili che non servono a ristabilire alcuna verità ma solo a intimidire non tanto il giornalista quanto il suo giornale, in modo che la prossima volta che si trovi a scrivere di quell'argomento, di quella società o di quel partito, il suo giornale si ricordi che l'articolo è stato fonte di grane e quindi anticipi magari qualche premura preventiva; ma che contemporaneamente, dall'altro lato, non se la sentano di indossare la pomposa veste sacerdotale dentro la quale parte della categoria giornalistica si trincera dietro la linea Maginot del «vale tutto», gonfia il petto e proclama solennemente di avere il diritto-dovere di pubblicare qualunque notizia giunga nel proprio ambito di percezione, a prescindere da qualunque altra valutazione sulle conseguenze che la pubblicazione possa avere sulle persone al centro della notizia e sui relativi procedimenti.

Ecco, credo che chi fa questo mestiere dovrebbe cercare di sottrarsi a questa tentazione «sacerdotale». Per decenza. Ma anche per convenienza. Per decenza, perché chiunque faccia questo mestiere sa che simili proclami sono talvolta la maschera di un'ipocrisia, un sipario strappato da ben altre spinte che hanno poco a che fare con la trasparenza e molto invece con motivazioni di tutt'altro genere: non di rado ragioni di ordine professionale di piccolo cabotaggio, legate alla concorrenza spietata tra testate e tra giornalisti; spesso motivazioni di ordine commerciale, perché si cerca di mandare in edicola un prodotto appetibile per il lettore e di conseguenza per il mercato pubblicitario dal quale i giornali

ricavano la maggior parte delle proprie entrate; a volte anche motivazioni di natura politica che hanno a che fare con la proprietà dei mezzi di informazione, specie in quegli ambiti redazionali nei quali effettivamente la notizia diventa un mezzo di aggressione, un modo per colpire l'avversario politico dell'editore.

Ma dalla tentazione del giornalista-sacerdote si dovrebbe cercare di rifuggire, oltre che per motivi di decenza, anche per ragioni di convenienza. Un problema di «ecologia» della professione giornalistica non è infatti più considerabile un lusso, ma una questione di sopravvivenza per chi voglia fare questo lavoro in maniera decorosa. «Quando un organo di informazione mente, avvelena la collettività. Anche gli articoli degli altri giornali diventano sospetti, il lettore che viene colpito dalla straordinarietà di una notizia si sente autorizzato a valutarla con sospetto, i fatti non soltanto vengono messi in discussione, ma perdono anche il loro valore di realtà, ed anche il dibattito se il giornale debba o non debba rivelare le proprie fonti viene inquinato»: queste non sono riflessioni scritte oggi, ma nel 1981 dall'allora direttore del «Washington Post» nell'editoriale con il quale faceva ammenda per il primo dei poi numerosi casi eclatanti di falsi scoop, storia (un bambino di otto anni drogato dal convivente della madre) che all'autrice aveva fruttato addirittura il «Premio Pulitzer», salvo in seguito rivelarsi vicenda totalmente inventata. Se ci si pone attenzione, è esattamente la situazione nella quale si trovano oggi i lettori, e persino i cronisti quando siano lettori delle notizie altrui. Ormai non ci si pone quasi più il problema se i giornali, nel campo della cronaca giudiziaria, rappresentino o no la verità oggettiva, figurarsi la pretesa neutralità. E neanche si bada più se almeno restituisca una verità emotiva, cioè fatti interpretati in base a un criterio più o meno fazioso ma dichiarato. Nemmeno ci si meraviglia più dell'uso di tutto quel bagaglio di trucchi e di sotterfugi che vengono quotidianamente usati da molti organi di informazione: omissioni chirurgiche, sottointesi sapienti, enfatizzazioni, drammatizzazioni, ingigantimento di cose prive di rilievo, nascondimento di cose serie. Si è ormai molto oltre: si è rotto un patto, è venuto meno un accordo tra il lettore e il giornalista, l'accordo sul fatto che quello che c'è nell'articolo quantomeno sia avvenuto davvero. Passi che uno poi lo giu-

dicherà in un modo, un altro lo scriverà in un modo diverso, un terzo lo colorerà della propria ideologia: ma almeno concordare che quel fatto sia davvero avvenuto! E invece questo patto si è infranto. Oggi non si è più sicuri, quando si legge un articolo, che quel fatto sia reale. E perché siamo a questo assurdo? Solo perché i giornalisti sono "cattivi"? Se fosse così, sarebbe semplice. Se il problema potesse essere risolto soltanto con l'auspicio di maggiore professionalità e serietà personale dei giornalisti, ciascuno potrebbe ritirarsi a bordo della propria scialuppa professionale e scandire il proprio «io penso a fare bene il mio lavoro, e così contribuire nel mio piccolo a migliorare l'ecosistema lavorativo». Però non è così, o almeno non è solo così.

1.2. La realtà del giornalista-accattone

Ritenere che l'«ecologia» della professione giornalistica non sia un lusso, infatti, significa anche interrogarsi su una singolare omissione. Colpisce che acutissima sia avvertita la preoccupazione per un tipo di distorsione (quella che il giornalista divulgatore della notizia introduce con l'«aggressione» del segreto tutelato invece dal detentore della notizia); e che invece assai modesta, o addirittura del tutto assente, sia di solito l'attenzione posta su un'altra distorsione in capo al divulgatore della notizia, in realtà ben più pericolosa della prima, che riguarda non tanto «come» vengano scritte le notizie dal giornalista, quanto «quali» notizie il giornalista scriva, attraverso quale selezione e quale griglia di criteri di selezione. Ai lettori, infatti, non arriva la cronaca dei processi o delle indagini, ma arriva una selezione dei processi e delle indagini; e, all'interno di ciascun processo e indagine selezionata, una ulteriore selezione delle notizie più o meno rilevanti a seconda del giudizio del giornalista e del suo giornale. Questa selezione è sicuramente in parte influenzata dalle propensioni, dalle sensibilità, dalle inclinazioni (di natura culturale, ideologica, politica) tanto dell'operatore dell'informazione (il giornalista) quanto del detentore dei mezzi di informazione (cioè il suo editore). Però si sottovaluta che la selezione è influenzata anche da alcune condizioni di lavoro, dalle situazioni pratiche e circostanze logistiche nelle

quali il giornalista si trova ad operare. Da quello, insomma, che c'è nella «cucina» della cronaca giudiziaria, nel retrobottega quotidiano delle notizie. E cioè, per la maggior parte dei casi (specie nella cronaca più delicata, quella delle indagini, in quanto quella dei dibattimenti è per definizione meno bollente), il rapporto personale con le fonti: il magistrato della Procura, il magistrato del Tribunale, l'avvocato dell'indagato, gli avvocati dei coindagati, i cancellieri, poliziotti, carabinieri, finanzieri, vigili e ogni altra forza dell'ordine, i consulenti tecnici, i traduttori, l'indagato stesso, insomma qualunque soggetto che sia titolare di un pezzettino di quel mosaico che il giornalista deve mettere assieme per cercare di dare una rappresentazione completa e corretta della notizia.

Chi dunque tenta di sottrarsi alla tentazione di indossare la veste di giornalista-sacerdote, in compenso nel lavoro quotidiano si ritrova attualmente a dover fare il giornalista-accattone: per finalità nobili, magari, di un accattonaggio ammantato di profili non disdicevoli finché si vuole, ma pur sempre (nobile) accattone tra tutte le fonti possibili di una notizia alla quale da giornalista, in molti casi, per legge non potrei e non dovrei accedere. Certo, in prima battuta il problema resta del giornalista, e l'ancoraggio alle sue norme deontologiche gli è sicuramente di grande aiuto. Wittgenstein, racconta un suo biografo, un certo giorno, leggendo una quartina di Longfellow, ne apprezzò il tenore: «Negli antichi templi dell'arte / i costruttori lavoravano con la massima cura / ogni parte minuscola ed invisibile / perché gli dei sono ovunque». Ecco, per un giornalista il «perché gli dei sono ovunque», cioè il richiamo ad un'attenta autodisciplina giornalistica che pervada il lavoro quotidiano finanche negli aspetti magari neppure percepibili dal singolo lettore, trae linfa dalle regole deontologiche della professione, ammesso sempre che lo scriba le abbia introiettate. Però forse non dovrebbero bastare, né ai lettori né agli operatori del diritto. Ai loro occhi, infatti, l'operazione di «nobile accattonaggio» condotta dal giornalista fra tutti i possibili detentori di un briciolo di notizia, e in mezzo alle tensioni e alle trappole che è facile immaginare nel volgere del poco tempo a disposizione, è garantita soltanto dallo scrupolo del giornalista stesso, là dove ci sia e nella misura in cui ci sia. Dipende cioè solo dal giornalista

andare a ricostruire tutti i pezzettini del mosaico e non fermarsi soltanto, per comodità o per interesse, ai singoli primi pezzettini che magari alcune fonti sono interessate a dargli; dipende solo da lui dosare il rapporto personale con molteplici fonti in modo tale da trasformarlo nello strumento attraverso il quale proprio il giornalista corretto – lungi dal divenire buca delle lettere altrui – difende se stesso e nel contempo garantisce il lettore dalle operazioni di strumentalizzazione sempre in agguato nel contatto con fonti per definizione tutte non disinteressate. Non s'imbatte infatti mai in «samaritani» l'esperienza lavorativa del cronista giudiziario, più simile (nel rapporto con le varie fonti) a una sorta di «casco blu» in mezzo al fuoco incrociato di chi con spezzoni di materiali di inchieste e processi combatte una «guerra» informativa dalle caratteristiche non dissimili da quelle enucleate dallo storico francese del feudalesimo Marc Bloch (che non a caso fu a lungo soldato nelle trincee 1914-1918) già nel saggio del 1921 «Riflessioni di uno storico sulle false notizie della guerra».

2. *Cosa favorisce le distorsioni del processo mediatico*

Se persino gli operatori del diritto accettano questo status quo, determinato dal combinarsi della normativa attuale con le prassi che ne scaturiscono, allora il risultato è che, mentre celebrano un processo ordinario, contribuiscono in realtà a creare le condizioni non per il corretto racconto fisiologico del processo ordinario, bensì per il racconto di un processo mediatico che è tutt'altra cosa, in quanto processo ordinario e processo mediatico hanno caratteri, regole, codici narrativi e ritmi ontologicamente diversi, limpidamente ricavabili dagli studi in questi anni del professor Glauco Giostra e, più di recente, dal lavoro del professor Ennio Amodio sull'estetica della giustizia penale. Il processo ordinario ha un luogo deputato, il processo mediatico è delocalizzato. Il processo ordinario ha un itinerario che è scandito da precise tappe processuali, quello mediatico non ha alcun ordine. Il processo ordinario ha un tempo, finisce in un giudicato e con un giudicato; il processo mediatico invece non finisce mai, come si sperimenta sempre più

spesso in tante trasmissioni tv, e addirittura rimette in discussione decisioni che ormai sono definitive. Il processo ordinario ha una velocità da film, il processo mediatico è invece ingrandimento di fotogramma per fotogramma. Il processo ordinario seleziona i dati su cui fonda la propria decisione; il processo mediatico, al contrario, lavora in un modo bulimico, raccoglie qualunque conoscenza arrivi nel margine di percezione di un giornalista o di un microfono o di una telecamera. Il processo ordinario è fatto di regole di esclusione, è un ecosistema chiuso; il processo mediatico è invece un sistema aperto, fatto di regole di inclusione, dove non esistono testimoni falsi, dove non sono arginate le domande suggestive, dove vale tutto. Il processo ordinario ha un assetto accusatorio, il processo mediatico si risolve spesso in un'ottica inquisitoria. Il processo ordinario è presidiato o dovrebbe essere presidiato dalla logica, il processo mediatico è predominato dall'emotività, dall'intuizione, dall'apparente buon senso. L'uno esalta la complessità, l'altro la mortifica nella semplificazione se va bene, se va male nella banalizzazione.

2.1. Al mercato nero vince sempre il più scorretto

Se questo è il processo mediatico, in esso nessuno si salva: qui vince comunque il più scorretto, a prescindere dal lavoro che fa. Vince il magistrato più ambizioso o più vanitoso che vuole usare i giornalisti; ma vince anche l'avvocato più aggressivo e scorretto; vince l'imputato (sia concesso l'errore) più «eccellente», vince il poliziotto-carabiniere-finanziere meglio introdotto nel circuito mediatico ai fini della sua progressione in carriera o della sua logica di cordata interna; e vince il giornalista più spregiudicato. Con un risultato (e qui è ancora Giostra ad aver additato il rischio) micidiale anche sul modo in cui in una collettività democratica viene amministrata la giustizia. Nella fisiologia la collettività elegge i propri rappresentanti, i quali fanno leggi che vengono applicate dai magistrati in un modo che viene raccontato dai giornalisti ai cittadini: se il modo in cui viene applicata la legge non soddisfa la collettività, la collettività può chiedere ai propri rappresentanti alcune riforme. Ma nel momento in cui la rappresentazione dell'am-

ministrazione della giustizia è falsata, nel momento in cui il racconto della giustizia somiglia a quello del caldo nei Tg estivi, per cui c'è la temperatura vera e poi c'è la temperatura «percepita», «ci sono 25 gradi ma è come se fossero 35», nel momento insomma in cui la collettività si fa un'idea dell'amministrazione della giustizia sulla base della giustizia «percepita» attraverso il racconto falsato dal modello del processo mediatico, ecco allora che la collettività – Giostra lo avverte da anni – finirà per invocare o per accettare riforme su una realtà che non esiste. Esattamente quello che da anni, e ancora adesso, sta accadendo nella legislazione in tema di giustizia.

2.2. Il falso rimedio degli uffici-stampa

C'è un rimedio a queste distorsioni? Da più parti, spesso autorevolmente dall'interno della magistratura ma non di rado persino con il favore di larga parte della categoria giornalistica, si raccomanda l'istituzione di uffici-stampa in seno a Procure e Tribunali: un metodo che postula sia l'autorità giudiziaria a valutare la sussistenza dell'interesse pubblico a una notizia, esplicita l'intenzione di dare univocità di indirizzo alla dazione di informazioni giornalistiche centralizzate in capo al Procuratore, e teorizza che esse debbano servire all'autorità giudiziaria e non viceversa. Può darsi che sia un sistema efficace per la "copertura" della routine giornalistica di base, un po' come il "mattinale" di Questura per la cronaca nera, a mo' di allerta per le agenzie di stampa e le tv. Ma fuori da questa limitata dimensione, più che un toccasana il metodo ufficio-stampa appare contraddittorio, inutile, controproducente e insostenibile. Contraddittorio perché, se si crede alla funzione di controllo dei mezzi di informazione rispetto all'attività giudiziaria, allora è ben dura convincersi del fatto che sia buona cosa che il soggetto controllato scelga se e che cosa dire al controllore. Inutile perché, siccome nella pratica si risolve in una comunicazione di natura puramente burocratica, data per lo più in maniera ermetica e incompleta, essa non calma affatto il mercato selvaggio della notizia, ma anzi lo esaspera, spingendo i giornalisti che sono andati a prendere il comunicato del magistrato, e che non vi hanno trovato

nulla di quanto cercavano, a cercare quello che non c'è in maniera ancora più aggressiva. Controproducente perché, nel cercare di rimediare a una distorsione, ne introduce un'altra: un procuratore capo che fa la selezione preventiva di quello che eventualmente deve o non deve entrare nel circuito mediatico, con lo spostamento (ma solo questo) del soggetto che apre o chiude il rubinetto delle notizie. Senza contare che il metodo ufficio-stampa sembra insostenibile anche da un punto di vista sociale per una ragione di tempo, o meglio di sfasatura fra i tempi dell'accertamento giudiziario e i tempi invece del racconto dell'accertamento giudiziario. Sarebbe rassicurante coltivare l'aspettativa accarezzata da tanti magistrati, avvocati, politici: e cioè, quando comincia un'inchiesta, scriverne niente fin quando non sia finita e forse addirittura fino al processo: niente stress, niente problemi, niente querele, niente rischi di fare male alla gente..., solo che non si può: se uno viene arrestato, non siamo nel Cile di 30 anni fa, non è che si possa dire ai lettori "ve lo spieghiamo tra sei mesi perché Tizio è stato arrestato": a voler sapere come, quando e perché sia stato arrestato, sono il suo vicino di casa, il suo datore di lavoro, il padre della compagna di scuola di sua figlia, e tutti hanno diritto di sapere e di farsi un'idea, nei limiti del possibile, sulla fondatezza o meno di quell'arresto. Lo stesso vale per indagini che coinvolgano persone che hanno un rilievo pubblico, rispetto alle quali non si può posticipare l'informazione all'esito del giudizio, tanto più in quanto il piano del giudizio penale non può e non deve essere l'unica griglia di valutazione per i cittadini nel momento in cui assumono le proprie determinazioni: il cittadino vota "oggi", "oggi" deve decidere se e come orientare i propri investimenti, e non può attendere che fra 8 anni ci sia la sentenza passata in giudicato sul tal politico o sul crac di quella società quotata in Borsa, ma deve avere, nei limiti possibili e con tutte le approssimazioni possibili, qui e adesso, la disponibilità di alcune notizie. Idem per il cittadino nel suo essere di volta in volta contribuente, paziente di un ospedale, studente o insegnante, imprenditore o dipendente o sindacalista, consumatore, utente di servizi pubblici: e in tutti questi ruoli ha bisogno di avere "adesso", un adesso che poi può essere contrattato nei suoi termini specifici ma che deve comunque essere "adesso" e non mi-

surato in anni, le notizie di interesse pubblico sulle quali formare il proprio convincimento.

3. *L'accesso diretto agli atti come riduzione del danno*

Si può forse allora provare a suggerire di inoculare un possibile vaccino che, sulle prime, potrà apparire un po' scioccante. E per tale motivo richiede a chi legge di considerarlo appunto come un vaccino, ovvero come qualcosa che sulle prime può dare l'impressione di far salire la febbre, ma che poi alla lunga serve a combattere un'infezione; e di pazientare un poco per poter valutare fino in fondo anche gli effetti benefici che questo sistema avrebbe non tanto per chi fa il lavoro di giornalista o per gli stessi operatori del diritto (avvocati-magistrati-investigatori) ma soprattutto per i lettori, e più ancora per i cittadini coinvolti nelle indagini, sotto il profilo della riduzione del danno già inevitabilmente connesso al coinvolgimento in una vicenda giudiziaria.

Ci si può cioè chiedere – interrogativo che ho iniziato a proporre al convegno Anm del 2006 a Napoli su «Deontologia giudiziaria. Il codice etico alla prova dei primi dieci anni» – se non sia possibile trovare (studiando insieme come) un punto di equilibrio attorno alla ipocrita attuale distinzione normativa tra segreto d'indagine e fine del segreto ma non fine della non pubblicabilità, e dell'ancor più ipocrita balletto tra atto, stralcio parziale, riassunto, contenuto. Una sorta di baratto: il giornalista rinunci alla pretesa del "tutto e subito" anche nell'area presidiata da un segreto interno che intanto venga però normativamente ristretto e precisato, in cambio del fatto che a determinate scadenze temporali e procedurali, molto ravvicinate rispetto allo svolgersi degli avvenimenti e alle singole tappe d'indagine portate a conoscenza degli interessati, egli venga equiparato alle parti coinvolte nel procedimento sotto l'unico profilo dell'essere ammesso a un accesso diretto e legittimo (non da accattone più o meno nobile e più o meno scrupoloso) agli atti del procedimento in tutte le fasi nelle quali sostanzialmente questa circolazione già di fatto esista, sebbene oggi in misura pericolosamente incompleta e imprecisa.

3.1. Sbiancare il finto proibizionismo

È il caso, ad esempio forse più comprensibile, delle ordinanze di custodia cautelare. Oggi cosa succede? Quando vengono arrestate alcune persone, dopo qualche giorno c'è un Tribunale del Riesame che valuta i ricorsi presentati dai difensori degli arrestati. Al Tribunale vengono trasmessi tutti gli atti d'indagine alla base degli arresti. Il giornalista "accattone" oggi che fa? Comincia a fare il giro di tutte le possibili fonti detentrici di quegli atti o delle notizie contenute in quegli atti, colleziona le singole tessere del mosaico che riesce a ottenere nei vari rapporti personali con le sue fonti, e alla fine ha più o meno l'ordinanza cautelare e gli atti allegati. Ma, si badi, ora come ora la completezza o meno dipende solo dal giornalista, dalla sua iniziativa, dal suo scrupolo: se il giornalista è scorretto o sciatto o pigro, e si ferma solo al primo pezzo di storia che gli dà una fonte interessata, gli sfuggiranno dei particolari che magari sarebbero invece rilevanti per la cronaca, che trasformerebbero la notizia, che la contestualizzerebbero, che metterebbero a fuoco in maniera più corretta le posizioni delle varie persone coinvolte, tutte cose che non arriveranno mai ai lettori nel momento in cui invece sarebbe importante che ci arrivassero. È allora così scandaloso contemplare che, nelle varie fasi nelle quali oggi gli atti sono sostanzialmente pubblici per il tipo di circolazione che cominciano ad avere (ma nella clandestinità del finto proibizionismo) tra avvocati-magistrati-investigatori, sia possibile riconoscere ai giornalisti un accesso diretto e trasparente agli atti, con modalità nel dettaglio da mettere a punto? In fondo sarebbe anche un modo per far sì che il giornalismo mutui almeno un poco il proprio statuto dalla scienza, dove, se un ricercatore espone su una rivista scientifica una propria scoperta, tutti gli chiedono i dati per poter fare le controprove e verificare se abbia ragione oppure se sia impazzito o ancora se sia un cialtrone: ecco, questo riflesso oggi non esiste nella cronaca giudiziaria. I lettori non sono in grado, leggendo il giornale, di capire quali siano state le fonti del giornalista e quindi se egli ne abbia fatto un uso giusto e corretto. I giornalisti non dovrebbero avere paura di questa discovery, non é detto che sempre e a tutti i costi ci si debba rifugiare nell'obbligo di proteg-

gere la fonte: certo, oggi si deve per forza farlo, a regime vigente si deve proteggere la fonte finché in un sistema di proibizionismo è l'unico oblò che permette al giornalista di "vedere" qualcosa: ma se si uscisse da questo sistema di finto proibizionismo, e si introducesse un accesso diretto e trasparente alle fonti di informazione giudiziaria, allora l'indicazione del percorso logico e fattuale che porta una notizia sul giornale sarebbe nella maggior parte dei casi non solo consigliabile, ma persino doverosa.

4. *Le obiezioni possibili all'accesso diretto. Per prima cosa, la "verginità cognitiva" del giudice*

Un buon metodo è anticipare le obiezioni, da affrontare volentieri a condizione che muovano da un presupposto di realtà (misurato cioè su cosa oggi accade davvero) e in una ottica di riduzione del danno (nessuno potendo seriamente pensare di avere una ricetta magica che sani del tutto le patologie in questo settore).

Sicuramente, per iniziare, vi sarà chi lamenterà la possibile compromissione della "verginità" cognitiva del giudice. Ma a parte la sua impraticabilità (e persino ormai impredicabilità) nell'esperienza concreta quotidiana; a parte l'impostazione della Cedu per la quale almeno i giudici professionali sono perfettamente attrezzati per non essere influenzati; e a parte la conferma di questo assunto che si può indirettamente ricavare dalle decisioni con le quali la Cassazione ha respinto ancora di recente talune richieste di spostamento di sede di un processo (come Thyssen Krupp da Torino o Forteto da Firenze) con l'argomento (n. 23962 del 12 maggio 2015) che «le campagne di stampa, quantunque accese, astiose e martellanti o le pressioni dell'opinione pubblica non sono di per sé idonee a condizionare la libertà di determinazione del giudice, abituato a essere oggetto di attenzione e critica senza che per ciò solo ne resti menomata la sua indipendenza di giudizio o minata la sua imparzialità»; a parte tutto ciò, l'idea che la corretta formazione del convincimento del giudice sia compromessa da una superficiale anticipata conoscenza mediatica di atti appare argomento zoppicante se solo si pone mente al fatto che ad esempio già le

intercettazioni (come tutti gli atti irripetibili) entrano per legge a far parte del fascicolo del dibattimento.

4.1. Il "colpevolismo"

Seconda possibile obiezione è che, in caso di accesso diretto del giornalista agli atti, si finirebbe per incentivare approcci colpevolisti. E qui sono tre i possibili contro-argomenti. Intanto si potrebbe agevolmente stilare un elenco di politici di qualunque schieramento sui quali nel passato più o meno recente si sono imbastite grandi campagne accusatorie da una parte e speculari grandi campagne innocentiste dall'altra, peraltro spesso con pari uso di falsità. Poi va rammentato anche che, a proposito della separazione delle carriere tra pm e giornalisti ironicamente auspicata da Luciano Violante, e dell'altrettanto canzonatorio accento talvolta posto sulla retorica del giornalista come «cane da guardia della democrazia», se è verissimo che esistono giornalisti «cani da salotto» al docile guinzaglio delle Procure, esistono però anche «padroni» dei «cani da salotto» che (proprio nell'attuale regime di finto proibizionismo sui segreti processuali) neanche hanno avuto bisogno dei loro «cani da salotto» per disporre sottobanco di un atto giudiziario segreto, ricevuto direttamente nel loro non metaforico salotto di casa e recato in dono dalla Procura (o più precisamente dalla società privata che faceva le intercettazioni per conto della Procura): come nel celeberrimo caso nel 2005 di un'intercettazione in quel momento segreta, non depositata agli avvocati di una indagine sulle scalate bancarie, nemmeno ancora trascritta ai pm, per giunta penalmente non rilevante, eppure guarda caso usata poi sotto elezioni da un «cane da salotto», sul giornale edito dal «padrone» del «cane da salotto», contro l'avversario politico del «padrone» del «cane da salotto». Infine, la tesi secondo la quale l'attenzione mediatica su una vicenda processuale sarebbe per forza e sempre nociva per l'imputato, nonché inquinante appunto l'orizzonte cognitivo dei giudici, è contraddetta persino da sentenze definitive che in casi ipermediatizzati hanno argomentato l'esatto contrario: nel caso di Cogne, ad esempio, la Cassazione nel 2008 ha rilevato come «il segnalato interesse mediatico, in lar-

ga parte ricercato, propiziato e utilizzato dalla stessa imputata, ha dato inusitato impulso ad iniziative processuali delle difesa e degli stessi organi giudicanti, favorendo il massimo approfondimento di ogni aspetto del giudizio e dilatandone le dimensioni, nonostante l'opzione per il rito abbreviato, ben al di là di un normale giudizio celebrato con il rito ordinario. L'interesse mediatico, spontaneo o scientemente indotto, non si è dunque mai risolto in un decremento delle facoltà difensive dell'imputata ma, piuttosto, nel suo contrario, ampliandone gli spazi di garanzia e favorendo in massimo grado, per l'esaustività delle indagini espletate, la formazione del convincimento dei giudicanti». Esperienza dunque tutt'altro che negativa, richiamata poi dalla Cassazione anche nella sentenza su Garlasco: «La difesa lamenta che l'attenzione mediatica avrebbe danneggiato l'imputato, ma non dice che è stata dal medesimo stimolata in molteplici occasioni (numerosi gli interventi sui media dell'imputato, dei suoi difensori e di vari commentatori che ne hanno preso le difese) e che ha ottenuto, a dire il vero, un effetto opposto a quello lamentato, come già rilevato dalla Suprema Corte in altra occasione a fronte di doglianze pressoché analoghe» (appunto il caso Cogne).

E se spietata non deve mai cessare di essere la vigile autocritica dei giornalisti, talvolta varrebbe però la pena anche di rimarcare – specie a coloro che pigramente gli rimproverano sempre e solo un fiancheggiamento colpevolista delle tesi accusatorie – i casi nei quali proprio l'intervento dei giornalisti ha sensibilmente concorso a mostrare le lacune di accuse inizialmente roboanti e a sottrarre innocenti alle conseguenze di queste illusioni ottico-giudiziarie. È stato un sito online di giovani cronisti siciliani a mostrare come l'apparente «passaporto» dello Stato Islamico rilasciato dal «Governatorato della Svezia», elevato (in conferenze stampa in pompa magna e in libri di procuratori alla moda) al rango di prova regina dell'affiliazione jihadista di un ventenne siriano arrestato dopo lo sbarco in barcone a fine 2015, in realtà fosse solo una beffarda parodia online dei tagliagole dell'Isis messa in circolazione su Internet da un musicista siriano curdo stabilitosi in Svezia (chiarimento che ha non poco contribuito all'assoluzione dopo 15 mesi di custodia cautelare del giovane per il quale era stata chiesta una

condanna a 4 anni per associazione a delinquere con finalità di terrorismo internazionale). E a salvare nel 2015 un giovane marocchino dall'estradizione chiesta dalla Tunisia quale corresponsabile dei 24 assassinati nella strage del Museo del Bardo erano stati (prima ancora dei pm che poi scoprirono pure un equivoco sulle telefonate partite dal suo cellulare e ne chiesero l'archiviazione) proprio i cronisti che il giorno dell'arresto erano andati nella scuola di italiano frequentata dal marocchino nell'hinterland milanese, accorgendosi che dal registro il giovane risultava presente in una data e in orari incompatibili con la strage.

4.2. Le persone estranee alle indagini

La terza obiezione all'idea di un accesso diretto e trasparente agli atti da parte del giornalista verte solitamente sui "terzi", e cioè esprime timori per le circostanze che il giornalista verrebbe ad apprendere su persone estranee al merito delle indagini (come se già oggi non le apprendesse comunque in egual misura ma a spizzichi e bocconi nella clandestinità): chi la muove, infatti, postula in sostanza che non si dovrebbe mai scrivere di persone terze rispetto agli indagati di un procedimento giudiziario. Per la verità, già il «Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica», del 19 febbraio 2016, all'articolo 6 ammette: «La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti». E «la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica», il che significa per converso che essa può invece restringersi se ha rilievo sul loro ruolo pubblico. E non c'è bisogno di scomodare i punti cardinali del mestiere di giornalista se persino la Cassazione civile ha avuto modo nel 2014 di esplicitamente escludere questa sorta di ventilato coprifuoco sui terzi, peraltro in un caso molto delicato (III sezione, n. 21404, 10 ottobre 2014)

di intercettazioni di una inchiesta nella quale, senza rilevanza penale, una conduttrice tv discuteva del timore di essere sostituita in ragione o meno di un favore sessuale: «Non è sostenibile in linea generale che, quando in un atto processuale non coperto da segreto secondo le regole del codice di procedura penale, risulti contemplato un fatto o una notizia che sia relativa a persona che non sia in esso coinvolta come "parte", e che siano potenzialmente lesivi del suo onore, della sua reputazione, della sua riservatezza o di altri interessi primari, automaticamente si debba ritenere che l'esercizio del diritto di cronaca riguardo al processo debba avvenire per ciò solo omettendo qualsiasi riferimento a detta persona, perché il suo coinvolgimento in quella veste comporterebbe di per sé la carenza dell'interesse pubblico del lettore alla conoscenza di ciò che lo riguarda. Occorre provvedere invece sempre a un accertamento concreto dell'esistenza o meno di tale interesse, che può dunque sussistere anche se l'informazione emergente dall'atto concerna persona non coinvolta». E questo perché «la conoscenza dell'esercizio della pretesa punitiva penale e delle sue modalità è (data l'invasività e la pervasività della giurisdizione penale) correlata per definizione all'interesse pubblico».

4.2.1. Le persone estranee alle indagini: qualche esempio

Può forse essere utile, a questo punto, calare queste considerazioni teoriche in qualche applicazione pratica assurta alla ribalta delle cronache. Esempio 1, gli sms sentimentali nel 2005 tra un noto immobiliarista indagato e una famosa attrice all'epoca a lui legata: erano entrambe personalità pubbliche per le rispettive professioni, ma i messaggini non avevano rilevanza penale per l'indagine sulle scalate bancarie né interesse pubblico per la collettività, quindi non c'era motivo di scriverli, e difatti (ma questo molti lo dimenticano o lo ignorano quando citano sempre questo caso) il quotidiano nazionale romano che lì pubblicò fu poi sanzionato dal Garante della Privacy. Esempio 2, i tabulati e le intercettazioni sulle presenze notturne di una minorenne nella residenza dell'allora premier: la materia riguardava la vita privata, ma aveva rilevanza penale (essendo il presupposto dell'imputazione di prostituzione

minorile), e comunque era di interesse pubblico sotto il profilo della potenziale ricattabilità del premier, quindi assolutamente da scrivere. Esempio 3, nella medesima inchiesta a un certo punto tra gli atti depositati comparve un diario sequestrato a una seconda ragazza minorenne all'epoca dei fatti, la quale sotto forma di sceneggiatura descriveva in alcune pagine le minuziosamente dettagliate performance sessuali che ella asseriva di aver realizzato con il premier: qui i giornali si differenziarono, alcuni riportarono il diario nel dettaglio, con l'argomento che esso figurava tra gli atti del processo, altri (piú convincentemente) valutarono al contrario che nella descrizione minuziosa delle presunte pratiche sessuali non vi fosse interesse pubblico per la collettività, e che quella descrizione oltrepassasse il limite della essenzialità della notizia che andava invece data perché di interesse pubblico, e cioè la notizia che esisteva un'altra minorenne la quale in un diario affermava di avere avuto rapporti con il premier. Esempio 4, le intercettazioni tra Craxi latitante in Tunisia e una attrice, depositate e in parte utilizzate dal pm nella requisitoria di un processo di Mani pulite: riguardavano per lo più rapporti personali privati, il loro dettaglio non aveva rilevanza penale, non avevano interesse pubblico, e infatti a causa della loro pubblicazione non è strano che nel 2003 la Cedu abbia condannato l'Italia (soprattutto sotto il profilo della mancata attivazione di una successiva ricerca di responsabilità). Esempio 5, le intercettazioni che in una inchiesta in materia ambientale colsero il compagno (indagato) di una ministra utilizzare questo legame per accreditarsi presso aziende che dipendevano dalle decisioni della ministra: il fatto che il caso sia poi stato archiviato non toglie che fosse allora di interesse pubblico e non cancella che resti ora di interesse pubblico, e quindi convintamente meritevole di pubblicazione, la notizia dello sfruttamento del ruolo della ministra da parte del suo compagno. Esempio 6: le intercettazioni, non penalmente rilevanti per i due interlocutori imprenditori indagati invece nel cuore dell'inchiesta su alcuni appalti pubblici, dalle quali era emerso che un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, «terzo» non indagato, avesse soggiornato in una lussuosa vacanza in albergo a spese di uno dei due interlocutori dell'intercettazione: non c'era rilevanza penale, ma c'era l'interesse pubblico alla

pubblicazione, peraltro indirettamente confermato dalla sua scelta di dimettersi dopo la pubblicazione. Esempio 7, gli interrogatori dell'inchiesta sulle minorenni che si prostituivano in un quartiere centrale di Roma: c'era la rilevanza penale per i clienti e gli sfruttatori, c'era senz'altro l'interesse pubblico attorno a questo fenomeno che in più lambiva le scuole, ma in presenza di minori sarebbe bastato, pur nello scrivere queste notizie, non indicare i nomi e inoltre depurare tutti quegli elementi che seppure indirettamente consentissero l'identificazione delle ragazzine (peraltro va ricordato che le norme deontologiche sul trattamento delle notizie sui minori bocciano anche l'uso dell'espressione «baby-squillo» negli articoli e nei titoli).

5. *Rilevanza penale o interesse pubblico*

Anche solo già in questa breve casistica risalta quale sia il vero punto di attrito, non trattabile dai giornalisti, rispetto a pressoché tutti i tentativi di riforma di questa materia: il rifiuto della «rilevanza penale» come unico parametro per la liceità di una cronaca giudiziaria, e – a sua volta come in una matrioska – l'identificazione di cosa si debba invece intendere per notizia di «interesse pubblico» e di quale sia il soggetto legittimato a operare questa valutazione. Non a caso anche la delega contenuta nella riforma del processo penale si propone di vietare la pubblicazione di «comunicazioni non rilevanti a fini di giustizia penale» e tutelare «la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento». Ma intanto, per cominciare, conviene a provare a prendere sul serio e alla lettera i rigidi fautori di questo criterio della rilevanza penale: cosa vorranno mai che si intenda per penalmente rilevante? Solo ciò che è condensato in un capo di imputazione? O anche la descrizione dei fatti contenuta nel documento (un'ordinanza cautelare, un decreto di perquisizione, un sequestro, un invito a comparire) che comunica e veicola quella contestazione? O anche ciò che non sta nell'imputazione e neppure nel testo del documento, ma che sta negli atti allegati per legge a quel

documento (come trascrizioni di intercettazioni o verbali di interrogatori non necessariamente richiamativi)? O anche ciò che non sta nell'imputazione e neppure nel testo del documento e nemmeno negli atti allegati ma che sta magari "sparso" in quella parte di atti depositati allo stato più "brado" (come brogliacci di intercettazioni, tabulati telefonici, corrispondenza mail, materiali sottoposti nel tempo a sequestro)? E qualunque sia la risposta, si vorrà intendere solo la formulazione cristallizzata nella fase finale del procedimento, oppure anche quella mutevolmente intermedia che ha via via preso corpo ad esempio nelle richieste (dei pm) e nei decreti (del gip) di proroga delle indagini o di proroga delle intercettazioni? Troppa acqua, e troppo fluida, perché un recipiente "forzato" riesca a trattenerla. Senza contare – e questa è la seconda e dirimente osservazione sul punto – che chi decide che cosa sia o non sia «interesse pubblico», assumendosene ovviamente la responsabilità, può essere solo il giornalista. E non lo dice un giornalista per provocazione: lo testimonia la casistica della Cedu, ad esempio e con particolare evidenza nella causa Furst-Pfeifer contro Austria del 2016, nel quale la Cedu ha bocciato il ricorso di una psichiatra, sovente nominata consulente dei minori dall'autorità giudiziaria, che chiedeva la condanna dei giornalisti che avevano scritto un articolo sulla sua salute mentale. Dunque in teoria c'erano tutti gli estremi valorizzati dai fautori del coprifuoco: la signora era «terza», non era parte di un processo nel quale quelle informazioni potessero essere penalmente rilevanti, non era un personaggio pubblico, e per giunta era stato diffuso il più sensibile (la salute) dei dati sensibili per la sua privacy. Eppure la Cedu ha rigettato il suo ricorso, ha bilanciato anche qui il suo diritto alla reputazione e alla privacy con il diritto della collettività a ricevere informazioni di interesse generale, ha valutato che in quel caso fosse interesse di tutti sapere se la consulente giudiziaria per i minori maltrattati possedesse o meno i requisiti psicologici adatti, e ha così rimarcato che anche un privato, pur non essendo personaggio pubblico come un politico, se agisce quale funzionario pubblico può vedere ristretto il perimetro della propria privacy in quell'ambito.

5.1. L'accesso diretto agli atti come medicina per cinque malattie

Già si affaccia un ulteriore tipo di obiezione, del tutto comprensibile se misurata su taluni terrificanti misfatti giornalistici: si può mai lasciare alla gestione del giornalista il delicatissimo bacino informativo contenuto in ogni procedimento giudiziario? Per provare a rispondere – sempre in un'ottica non di inesistente miracolosa ricetta ma di realistica riduzione del danno al confronto con il Far West attuale –, il qui proposto «antidoto» va saggiato in rapporto ad almeno cinque delle «malattie» che potrebbe curare e che oggi molti denunciano come la «peste» della cronaca giudiziaria. Primo: se tutti i giornalisti accedono lecitamente alle stesse carte, allora non ci sarà più privilegio possibile per nessuno, si spezzerà quel rapporto incestuoso tra magistrato e giornalista (ma in realtà, più in generale, tra singola fonte e giornalista) che da più parti viene temuto e giustamente criticato: non c'è più niente da «scambiare», il giornalista ha già un accesso trasparente a quello che deve poi raccontare ai lettori, é tutto alla luce del sole, non ha più bisogno di doversi difendere (con le sue regole deontologiche) dalla tentazione di scambiare alcunché con nessuno. Secondo: se tutti i giornalisti accedono in trasparenza alle stesse carte, allora il lettore non si gioverà della gara giornalistica tra chi è più introdotto con il pm, con l'avvocato, col cancelliere, col gip, col poliziotto di turno, ma della competizione su chi è più bravo ad analizzare gli atti, a fare i collegamenti, a metterne in luce pecche e punti di forza, su chi è più profondo, più accurato, più bravo a scrivere. Terzo: si produrrebbe anche un effetto di ecologia professionale a beneficio dei lettori. Perché, se tutti hanno tutte le carte, tra i giornalisti non c'è più spazio per gli «inventori». E chi inventa viene subito scoperto. E chi abusa del proprio potere viene subito sanzionato dalla sanzione peggiore che ci sia per un professionista della comunicazione, cioè dalla lesione della propria reputazione di fronte ai lettori nell'ambito del lavoro. Quarto: se tutte le carte sono trasparentemente sul tavolo, ne otterranno un beneficio anche gli operatori del diritto, liberati da quelle «campagne» che li accusano appunto di fare politica attraverso le indagini (se inquirenti) o le strategie difensive (se imputati o avvocati): non si potrà

più credibilmente tacciare questa o quella iniziativa giudiziaria di essere rossa, nera, gialla o verde, perché appunto saranno a disposizione gli atti di quella specifica "puntata" della storia, e da essi si potrà verificare su cosa poggi o su cosa traballi quella certa iniziativa giudiziaria. Quinto: chi a parole teme la possibile invadenza delle proprietà dei mezzi di informazione sulla libertà e sull'indipendenza dei giornalisti, dovrebbe concordare sul fatto che questo sistema offrirebbe ai giornalisti un'arma di difesa in più. Infatti, anche qui, se in una certa fase tutti hanno legittimo accesso a tutti gli atti, i giornalisti possono dire ai loro editori: «Caro editore, non possiamo non pubblicare questa notizia, perché, se noi non la scrivessimo, domani saremmo gli unici a non averla scritta, e faremmo la figura di quelli che non l'hanno scritta in quanto amici del padrone o dei suoi amici».

5.2. Il contesto disciplinare

Peraltro i giornalisti si sono già autonomamente dati delle coordinate deontologiche che, se intimamente assimilate prima ancora che solo formalmente rispettate, attutirebbero almeno le più crude asperità della cronaca giudiziaria. Il «Testo unico dei doveri del giornalista», che approvato dal Consiglio Nazionale nella riunione del 27 gennaio 2016 recepisce 13 Carte di settore, all'articolo 8 indica che il giornalista «rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione di non colpevolezza, in caso di assoluzione o proscioglimento ne dà notizia sempre con appropriato rilievo e aggiorna quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto riguarda le testate online; osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per reati minori o condannate a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale; evita, nel riportare il contenuto di qualunque atto processuale o d'indagine, di citare persone il cui ruolo non sia essenziale per la comprensione dei fatti; cura che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell'evoluzione del-

le fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi». E all'articolo 9: «Rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate; non dà notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica, nel caso in cui ciò si riveli impossibile ne informa il pubblico; rispetta il segreto professionale e dà notizia di tale circostanza nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, in tutti gli altri casi le cita sempre; non accetta condizionamenti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione; non omette fatti, dichiarazioni o dettagli essenziali alla completa ricostruzione di un avvenimento». E all'articolo 3: «Rispetta il diritto all'identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell'informazione; non pubblica i nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca, a meno che ciò sia indispensabile alla comprensione dei fatti».

6. *L'unica sanzione davvero efficace? La sanzione reputazionale*

Non priva di pregio resta tuttavia la critica che nell'attuale asticella della giustizia disciplinare «domestica» dei giornalisti ravvisa un corporativo difetto di incisività, e dunque paventa che si rischi molto a lasciare presidiare da un arsenale disarmato la sanzione di scorretti utilizzi giornalistici delle informazioni processuali. Eppure, se ci si fa mente locale, sino a pochi anni fa era ad esempio assai frequente leggere sui giornali i nomi o vedere in tv i volti dei minori, evento che per fortuna oggi è invece infrazione assai rara: una positiva evoluzione dovuta non tanto a chissà quali pesanti sanzioni inflitte o minacciate, quanto a evoluzione e maturazione del costume giornalistico. Come elevarne lo standard anche in altri aspetti delle cronache giudiziarie? Il carcere è incompatibile (salvo che per i «discorsi di odio», e forse in prospettiva per particolari casi di recidiva) con l'indirizzo della Cedu, la cui casistica peraltro boccia anche le sanzioni solo pecuniarie, persino se di modesta entità in termini assoluti ma magari meno modeste se rapportate

in concreto ai redditi del giornalista, in quanto potenzialmente in grado di produrre un effetto deterrente sulla libertà di stampa. Premere l'acceleratore sulle multe, oltretutto, in concreto finirebbe con il penalizzare molto più chi sbaglia in buona fede e molto meno i «killer» della notizia adusi a mettere a bilancio il costo della diffamazione che stia a cuore dei loro mandanti. Le sanzioni interdittive sarebbero senz'altro efficaci, ma proprio per questo anche troppo pericolose nella materia della libertà d'espressione. Come uscirne allora? Agendo sulla leva della reputazione, che per un giornalista è tutto perché la credibilità professionale è l'unico suo patrimonio. Assai più costoso e temuto di una sentenza penale di condanna, o di un risarcimento civile inflitto, o di una censura o un ammonimento decisi come giustizia disciplinare, sarebbe il dare ampia pubblicità al tipo di scorrettezza compiuta e alla conseguente sanzione inflitta, se notorie si riuscisse appunto a renderle all'opinione pubblica che legge quel giornale o guarda quel tg. In che modo? Prevedendo che le condanne penali, le sentenze dei risarcimenti civili, le sanzioni disciplinari, i provvedimenti del Garante della privacy, siano obbligatoriamente pubblicati con evidenza sui giornali o nelle tv che le hanno meritate. E siccome è effettivamente improbabile che lo facciano di loro iniziativa, o probabile che lo facciano come usano farlo oggi con le rettifiche a pagina ottomila in corpo minuscolo e oppure alle due di notte in tv, l'idea potrebbe essere quella di prevedere per legge che ciò avvenga quantomeno in una dedicata pagina settimanale sulle testate di carta e in un dedicato spazio settimanale nei tg e nei programmi tv, e comunque in ogni caso in una apposita pagina del sito online delle testate: pagina alla quale rimandi (sempre per evitare che il dato venga furbescamente occultato) una lampeggiante "finestra" pop-up ben visibile a chi apra la home page del sito della testata o veda il tg della testata nel giorno in cui viene "caricata" la sanzione, e una altrettanto lampeggiante finestra pop-up ben visibile a chi cliccasse sul link dell'articolo o del videoservizio oggetto di sanzione. Il sistema così si autoalimenterebbe, la sanzione avrebbe automaticamente in pancia l'effetto di correzione, che inizierebbe a circolare in maniera molto più diffusa ed efficace, dunque incidendo in misura sensibile sulla reputazione del giornalista o della

testata sanzionati, specie se per loro dovessero ripetersi cartellini rossi di questo genere. E, alla fine, omeopaticamente, caso dopo caso, la leva reputazionale spingerebbe ai margini del mercato editoriale i giornali e le testate che oggi costruiscono la propria rendita sul fatto di non pagare pegno di credibilità agli occhi dei propri lettori o telespettatori.

Si può persino prendere in considerazione se questo medesimo obiettivo – e cioè il ristoro della verità per la parte danneggiata dalla cattiva informazione, e il costo di credibilità da far pagare alla reputazione di chi quella cattiva informazione ha praticato – sia raggiungibile anche immaginando una estensione (con alcune opportune modifiche) del ricorso al Giurì d'Onore: cioè dell'istituto attualmente previsto all'articolo 596 del codice penale solo per i casi di ingiuria e diffamazione nei quali l'offesa consista in un fatto determinato, laddove il Giurì d'Onore può essere l'organo giudicante (composto da uno o più membri dispari, nominati dalle parti o dal presidente del Tribunale) al quale la persona offesa e l'offensore concordino di deferire il giudizio (entro tre mesi prorogabili di altri tre) sulla verità del fatto e l'accertamento in via equitativa dell'eventuale danno che ne sia derivato. È un percorso poco praticato, sia nella teoria (l'Accademia nazionale di scherma da oltre un secolo prevede nello statuto l'istituzione di un giurì permanente autorizzato a esprimersi su questioni in tema di onore e reputazione) sia nella prassi (nell'estate 2016 c'è stato un caso nel quale il comitato esecutivo dell'Ordine nazionale dei giornalisti ha costituito un Giurì d'Onore per dirimere una controversia tra il direttore di una testata sportiva tv e un suo giornalista), ma potrebbe essere uno strumento potenzialmente adeguato a far risaltare pubblicamente chi abbia offeso chi su che cosa, chi abbia sbagliato e chi sia stato danneggiato in che cosa.

7. *Dove si rischia invece di andare con le norme in cantiere*

La strada verso la quale vanno invece le proposte di legge ormai a un passo dall'approvazione è opposta. E, oltre ad apparire errata, sarà soprattutto velleitaria rispetto all'obiettivo che

si propone, se non addirittura ancor più nociva per le persone che vorrebbe tutelare. Si pensi ad esempio a cosa prefigura la delega sulle intercettazioni, contenuta nel ddl Orlando, riguardo alle modalità pratiche dell'udienza-stralcio per la selezione in contraddittorio del materiale penalmente rilevante: guardare ma non toccare, leggere ma non fotocopiare, avvocati che al massimo potranno prendere qualche appunto, in tempi non commisurati alla mole di audio da ascoltare. Ebbene, se sarà così, sarà un film già visto, almeno da chi per mestiere ebbe l'avventura (nel lontano 2007) di assistere all'identico sistema con il quale il Tribunale di Milano ritenne di «garantire le prerogative dei parlamentari e le esigenze del diritto di difesa» degli indagati in una tappa di una inchiesta su due scalate bancarie: la tappa nella quale il gip, dovendo decidere se domandare al Parlamento (come chiesto dai pm) l'autorizzazione all'utilizzazione di 73 intercettazioni indirette di 6 parlamentari, le fece trascrivere a un perito e le mise a disposizione (con le appena ricordate limitazioni logistiche) dei 168 difensori degli 84 indagati: una baraonda che si protrasse per tutti i quattro giorni di questo tipo di udienza, con il cerino rimasto in mano ai giornalisti che – vigendo sempre il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, ma in una situazione ibrida né di segreto totale né di trasparenza totale – si ritrovarono a dover galleggiare negli spezzoni di intercettazioni che, veri o falsi, completi o travisati, cominciarono ugualmente a essere fatti circolare (a seconda dell'interesse di cordata, di partito, di impresa) da questa o quella persona fra le ormai non più poche (indagati, avvocati, magistrati, finanzieri, periti, cancellieri) che da quel momento potevano contare sul fatto che tutti gli altri ne fossero stati messi a teorica conoscenza. Con il risultato che gli interlocutori di quelle intercettazioni, invece di finire sui giornali una volta sola ma con le loro parole esatte e complete (come sarebbe avvenuto se i giornalisti avessero potuto accedere dall'inizio e in trasparenza ai medesimi atti), finirono ripetutamente maciullati per molti giorni sugli organi di informazione (con l'eccezione di sparuti cronisti che fecero obiezione di coscienza preferendo pagare il pegno del "buco" altrui), e soprattutto sempre con pezzi di frasi sbagliate-equivocate-de-

contestualizzate per come venivano riferite da chi aveva interesse a ritoccarne il senso.

E sempre da artigiano della cronaca giudiziaria, da metalmeccanico di questo genere di notizia, da tuta blu dell'informazione processuale, il cronista può forse permettersi poi di mettere sull'avviso che il sistema contemplato dal ddl per il trattamento delle intercettazioni finirà anche per allargare in maniera insostenibile la forbice tra chi avrà i soldi per rendere effettiva la propria conoscenza delle intercettazioni passibili di incidere sulla propria posizione, e chi invece non avrà i soldi per curare questo aggiuntivo aspetto cruciale della propria difesa. Lo rende intuibile un calcolo banalmente aritmetico, e cioè l'esempio di un processo milanese per corruzione, di quelli non bagatellari ma nemmeno mastodontici, come ce ne sono di frequenti in questa materia per sforzi e tempi profusi nelle indagini: centinaia di migliaia di fonie relative a diversi Rit, 715 giorni di registrazione, pari a 10.000 ore trasfuse in 91 Dvd e riassunte in 32.000 pagine di brogliacci. Costo difensivo per il cliente: 1.500 euro alla settimana per sei mesi, totale 80.000 euro. Chi si potrà permettere standard del genere?

8. *Giornalista "specie" da proteggere*

Nel dibattito pubblico, invece, sembra proprio che non si riesca ad andare oltre le doglianze incrociate tra chi ritiene troppo blande le pene per i giornalisti e chi all'opposto grida all'intimidazione ogni volta che un giornalista venga appena lambito da un accertamento. È un braccio di ferro stucchevole, uno di quelli nei quali ciascuno ovviamente valorizza i "muscoli" statistici che più confermano la propria tesi: i giornalisti, ad esempio, traggono da «Ossigeno» (l'osservatorio di Ordine e Federazione della stampa) una elaborazione del 2016 su dati ministeriali dalla quale risulterebbero in un anno 475 condanne penali di cui 320 a sanzioni pecuniarie e 155 a pene detentive per complessivi 103 anni di reclusione, richieste di risarcimenti in media sui 45,6 milioni l'anno, e 54 milioni l'anno di spese legali dei giornalisti per la difesa. In verità, più del tira e molla sui numeri, gioverebbe essere molto

laici e, per cominciare, dissociarsi dal troppo comodo modello di giornalista che prima scrive le cose e poi, invece di assumersi le responsabilità che sperabilmente abbia soppesato prima di scrivere, piagnucola di fronte alla reazione. Però poi non è proprio vero che, come si sente spesso argomentare, la questione stia solo nella modesta entità dell'oblazione da 130 euro o giù di lì per la pubblicazione arbitraria (cioè con troppi virgolettati) di atti giudiziari non più coperti da segreto interno.

8.1. Liti temerarie

Intanto c'è un problema già nella totale infondatezza della maggior parte delle azioni civili che vengono intentate ai giornali con richieste di risarcimenti danni che ormai viaggiano tranquillamente intorno ai 100.000, 500.000, 1 milione di euro. Tutte denunce campate in aria, perché uno che scrive le notizie esatte nel modo giusto sa di non incorrere in alcuna conseguenza, e i primi a sapere che siano cause campate per aria sono proprio quelli che le intentano. Però sanno anche che, se fanno una causa da 1 milione di euro di richiesta, il giornale dovrà accantonare un po' di soldi teoricamente per quel rischio, e pagare bravi avvocati, e imbarcarsi in anni di cause: fa già fatica a tenere botta un giornale grande che abbia la fortuna di potersi permettere un ufficio legale competente ed efficiente, figurarsi un giornale medio, non parliamo poi di un giornale piccolo o di una cooperativa o di una tv locale o di una agile testata online. Sicché forse in prospettiva potrebbe avere un senso da un lato riequilibrare il braccio di ferro tra attore e convenuto. Ad esempio rafforzando l'odierno ancora limitato spettro normativo di sanzioni per liti temerarie, e cioè introducendo per l'attore il rischio di dover corrispondere al convenuto, nei casi in cui la sentenza ravvisi l'assoluta strumentalità dell'azione intentata, una ragionevole ma incisiva percentuale della richiesta danni che egli aveva proposto; e dall'altro lato istituire un fondo di garanzia che – alimentato dagli introiti di queste multe per liti temerarie – sia in grado di anticipare le spese di difesa quantomeno ai giornalisti sprovvisti di copertura finanziaria nelle proprie testate.

8.2. Imputazioni "creative"

Poi non va sottovalutato tutto quel proliferare di iniziative giudiziarie che, poco note perché per lo più ambientate nelle cronache locali, ormai non si sa se classificare come più ottusamente aggressive o più insostenibilmente creative: surreali accuse di ricettazione, incriminazioni per violazione di segreto nonostante gli atti siano già all'avviso di conclusione delle indagini e deposito atti, cervellotiche contestazioni a gruppi di cronisti di concorso in improbabili associazioni a delinquere finalizzate a ipotizzate diffamazioni. Un'imputazione come questa ha bisogno di una notevole dose di "coraggio" già per poter essere messa per iscritto, eppure talvolta viene davvero formulata dalle Procure: perché? Si può credere che questi pm siano degli sprovveduti? Certo che no. Però così facendo possono attivare ad esempio le intercettazioni, che non serviranno a sapere chi abbia dato una notizia a un giornalista, ma serviranno per il futuro a fare terra bruciata intorno al giornalista, e a combattere le piccole guerre di potere all'interno delle forze di polizia e degli uffici giudiziari. La medesima molla spinge quelle Procure che vanno a perquisire redazioni (cosa del tutto legittima se si ritiene che ve ne siano gli estremi di legge) e a sequestrare computer e telefonini (idem) ma che, invece di andare a cercare notizie o files o documenti pertinenti all'articolo sul quale esiste a loro avviso un presunto problema di fuga di notizie, prendono tutto il contenuto del computer o dell'armadio per vedere – pur sapendo benissimo che poi non sarebbe utilizzabile – che cosa vi sia dentro, con chi parli il giornalista, con quali fonti abbia rapporti. La Cedu ha ripetutamente condannato gli Stati che ricorrono al mezzo della perquisizione e del sequestro (specie di pc e telefoni) per aggirare la protezione del segreto professionale del giornalista sulle fonti che gli abbiano chiesto di restare riservate, eppure iniziative del genere continuano ad arrivare al vaglio di Tribunali del Riesame e Cassazione, benché già più volte le abbiano fatte a pezzi spiegando ai pubblici ministeri in questione che forse erano leggermente (e consapevolmente) fuori dall'alveo costituzionale. In compenso il giornalista continua nella realtà a essere considerato come un intruso nelle cronache giudiziarie: l'illumi-

nata convinzione teorica espressa dal professor Renzo Orlandi nel proprio studio, circa il fatto che il diritto di cronaca legittimi il giornalista a chiedere e ottenere l'accesso ad atti (non più coperti da segreto interno) acquisibili da «chiunque vi abbia interesse» in forza dell'articolo 116 c.p.p., nella pratica quotidiana si traduce invece nella frustrazione del rigetto immancabilmente opposto dai giudici ai giornalisti che avanzino questa istanza.

8.3. Tentazione maximulte e 231

Non è un caso che nei più insidiosi progetti di riforma i proponenti abbiano cercato di introdurre non tanto un inasprimento in sé delle somme da pagare come sanzione, ma il loro aggancio al decreto legislativo n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle imprese per i reati commessi nell'interesse aziendale dai dipendenti, attraverso l'estensione anche ai reati-presupposto più tipicamente legati all'esercizio dell'attività giornalistica. Questo orientamento è piuttosto sottovalutato nel dibattito pubblico, forse perché le sue conseguenze indirette, collegate all'accarezzata estensione del perimetro di divieto di pubblicazione degli atti anche a quelli non più segreti e persino nel contenuto, non sarebbero immediatamente percepibili. Poiché l'importo di una quota va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.550 euro, tradotto in soldoni il riferimento equivarrebbe a stabilire una sanzione da un minimo di 25.800 euro a un massimo di 465.000 euro per le testate a diffusione nazionale. E basta dare un'occhiata ai già malconci bilanci delle aziende editoriali per rendersi conto che un grande giornale potrebbe forse sostenere tre, quattro, al massimo cinque volte in un anno la scelta di pagare il prezzo ("questo" prezzo, 465.000 euro) del dare una notizia – si badi – vera, non più coperta da segreto investigativo, riferita in maniera corretta. Mentre ben pochi giornali o tv di piccole e medie dimensioni, se non alcuno, sarebbero in condizione di mettere in preventivo autentici salassi in rapporto alle proprie dimensioni. Così finirebbe per assumere una rilevanza cruciale il riflesso patrimoniale (per l'editore) di una scelta giornalistica (del direttore e dei giornalisti); e norme di questo tipo

avrebbero quindi la conseguenza inevitabile di dare decisiva voce in capitolo alla proprietà dei mezzi di informazione rispetto alla valutazione giornalistica sul dare o non dare una notizia (vera, si ripete qui fino alla noia, e non più coperta da segreto). Sarebbe il modo migliore per fare accomodare «Il padrone in redazione», parafrasando il titolo di un libro del 1989 di Giorgio Bocca che però all'epoca si riferiva al peso della pubblicità nei giornali.

Inoltre, se si ampliasse l'illecito amministrativo della persona giuridica ex legge 231 oltre l'odierno perimetro delineato nello studio del professor Carlo Piergallini, l'editore dovrebbe allora aggiornare gli appositi modelli organizzativi idonei a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, nonché prevedere un disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate. Ma calato nel peculiare contesto del giornalismo, ciò significherebbe che, quand'anche l'editore fosse un filantropo del tutto disinteressato al massacro del suo portafoglio conseguente a ogni pubblicazione sul suo giornale di una notizia (pur vera, non segreta e corretta, ma rientrante nel nuovo vagheggiato larghissimo perimetro sanzionabile secondo taluni auspici normativi), in forza della legge 231 egli dovrebbe comunque predisporre quei modelli organizzativi atti a impedire che il suo dipendente-giornalista commetta il reato-giornalistico in questione: e come farà? Gli chiederà dove abbia appreso la notizia, con quali fonti l'abbia verificata, come si sia procurato i documenti sui cui si basa? Discuteranno assieme della tempistica giudiziaria in rapporto a quella cristallizzata dalla nuova legge? Si spingeranno a scatenare, insieme agli avvocati e ai consulenti e ai contabili del giornale o della tv, improbabili "brainstorming" destinati a partorire la scelta se pubblicare o no a carissimo prezzo? E tutto questo avverrà dentro o fuori dal contratto giornalistico, in base al quale appartiene solo al direttore (una volta concordato con l'editore l'indirizzo politico della testata) la «competenza specifica ed esclusiva» nel «fissare e impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale» e nell'«adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della testata nei contenuti del giornale»?

9. *Conclusione: accesso diretto agli atti contro il Far West, oppure smettere di lamentarsi del Far West*

Perciò la proposta che qui si è sommessamente provato a esporre – accesso diretto e trasparente agli atti, combinato con meccanismi di effettiva pubblicità quale sanzione alla reputazione del giornalista – è forse meno assurda di quanto possa apparire. Certo, è immaginabile che questa soluzione nel contesto attuale sia assolutamente minoritaria e isolata già nell'ambito giornalistico, dove invece prevale la tesi "dura e pura", e cioè il Far West della notizia, in base al quale il giornalista-sacerdote scrive tutto quello che sa perché è suo diritto-dovere e basta. Così come immaginabile è il tenore di talune perplessità, per esempio di chi teme che questo sistema possa gettare nuova benzina sul fuoco di una cronaca giudiziaria talvolta già non rispettosa dei diritti delle persone. Ma chi legittimamente dubita dovrebbe però dimostrare che, con il sistema qui abbozzato per il futuro, il giornalista verrebbe ad apprendere più di quanto già non venga ad apprendere oggi di «contrabbando», nel «Far West» attuale, con il «nobile accattonaggio» descritto prima. Con una differenza fondamentale, però: questa soluzione non getterebbe affatto nuova benzina sul fuoco della cronaca delle inchieste e dei processi, ma userebbe la stessa benzina di oggi in una caldaia però di sicurezza, trasparente, garantita (per così dire) anche nella manutenzione delle regole, mentre oggi questa stessa benzina ribolle in una stufa sprovvista di qualunque valvola di sicurezza che non sia la coscienza personale e lo scrupolo professionale del singolo giornalista all'insegna del «perché gli dei sono ovunque».

Glauco Giostra

Riflessi della rappresentazione mediatica sulla giustizia "reale" e sulla giustizia "percepita"

1. *Una cronaca giudiziaria gravemente inadeguata, ma costituzionalmente irrinunciabile*

Un filo trasparente ma robustissimo collega l'art. 21 all'art. 101 della Costituzione. Dal loro combinato disposto, per usare una trita ma difficilmente sostituibile locuzione, si evince che il popolo ha diritto di sapere come viene amministrata la giustizia in suo nome e come i giudici, soggetti soltanto alla legge, esercitano il loro potere di *jus dicere*. L'informazione giudiziaria svolge dunque un insostituibile ruolo di garanzia, rendendo possibile una virtuosa circolarità democratica: il Parlamento adotta le leggi; i giudici le applicano; i mezzi di comunicazione rendono note alla collettività le modalità con cui viene resa giustizia (c.d. pubblicità mediata); la collettività, attraverso i suoi rappresentanti, può confermare la fiducia nelle scelte legislative di politica penale o ne sollecita il cambiamento.

In apparenza, ciò non differisce da quanto accade più in generale quando una qualsiasi potestà promana dallo Stato comunità: per una sorta di legge fisica tende naturalmente a farvi ritorno, descrivendo un'ideale traiettoria circolare che si conclude dove è nata, perché il rappresentato possa compiere una qualche forma di controllo sul modo in cui la potestà è stata esercitata. Per certi aspetti, dunque, l'informazione giudiziaria attiva un meccanismo democratico in tutto analogo a quello che si verifica con riguardo ad ogni altra attività statale. Così, ad esempio, la maggioranza parlamentare predispone una certa politica economica, estera o sociale; attraverso i media la società viene a conoscenza delle scelte operate e dei risultati conseguiti; se ritenuti soddisfacenti,

* Contributo pubblicato in *Legislazione penale*, 17.9.2018. Si ringraziano l'Autore e la Rivista per aver gentilmente concesso la riproduzione in questo Volume.

continua a dar credito alla medesima maggioranza oppure cambia le sue scelte affinché possano mutare anche le opzioni di politica legislativa.

Una tale assimilazione, tuttavia, non consente di tener conto della realtà affatto peculiare del fenomeno giurisdizionale penale e, conseguentemente, dell'insostituibile ruolo dell'informazione giudiziaria in questo settore. Per coglierne appieno la specificità funzionale, bisogna tornare alla *ratio essendi* del processo penale. Esso nasce dall'impasse di fronte al quale si è da sempre trovata qualsiasi collettività organizzata: necessità di giudicare per punire i comportamenti incompatibili con la convivenza civile e impossibilità di conoscere la verità. Per uscire da questo stallo, sin da tempi remoti, ogni *societas* ha elaborato un proprio itinerario cognitivo, estremamente mutevole nelle sue forme con il mutare della cultura e delle acquisizioni scientifiche, attraverso cui raggiungere un risultato che la collettività è disposta ad accettare come vero. Il processo penale è pertanto una sorta di ponte tibetano dalla *res iudicanda* alla *res iudicata*, che, appunto, *pro veritate habetur*. A differenza di ogni altra attività statuale, quindi, nel caso della giurisdizione penale non è dai risultati che si può giudicare l'accettabilità di un metodo, ma dal metodo che si può stabilire l'accettabilità dei risultati.

Di qui, la necessità che la collettività possa avere conoscenza del modo con cui viene resa giustizia. Di qui, il ruolo costituzionale dei media nel procurare una tale conoscenza e nel consentire un controllo democratico del metodo seguito per giudicare.

Ciò significa, ovviamente, che non si può gabellare per forma di controllo sull'amministrazione della giustizia la visibilità dell'esecuzione della sua decisione finale: così, ad esempio, la gogna di medievale memoria o l'odierna barbarie civile di consentire ad alcune persone di assistere – moderne *tricoteuses* – all'esecuzione di una condanna a morte, non sono forme di trasparenza giudiziaria, bensì brutale esibizione di potere a fini di deterrenza sociale. Ma significa anche che neppure la pubblicazione della sentenza può valere da sola come una pubblicità adeguata poiché appunto nel mondo della giustizia la valutazione dell'epilogo dipende dalla valutazione del tragitto compiuto per pervenirvi.

L'informazione sulla giustizia penale deve tendenzialmente riguardare, quindi, l'intero procedimento, ferma restando la necessità di salvaguardare la riservatezza della fase investigativa, poiché non avrebbe senso pregiudicare l'accertamento dei fatti per consentire il controllo dell'opinione pubblica sul modo in cui viene svolto.

Ma l'idea che l'informazione giudiziaria svolga un ruolo fondamentale per la tenuta democratica del Paese registra qualcosa di più di una disaffezione nella coscienza collettiva. Si ha la sensazione che la funzione di vigilanza critica della pubblica opinione sull'operato dei giudici, pur frequentemente ribadita, venga sostenuta con flebile convinzione, se non con malcelato scetticismo, dagli stessi propugnatori di una giustizia garantita, trasparente e "partecipata": quasi si trattasse di uno slogan, che suona bene, ma significa ormai poco. Di fronte ad un fenomeno complesso, proteiforme e dilagante come vedremo essere oggi l'informazione riguardante la giustizia penale, la funzione di controllo della pubblicità suscita sempre più spesso la degnata attenzione che si riserva alle verità ormai sopravvissute a se stesse: un'eredità ingombrante di cui bisognerebbe avere il coraggio culturale di disfarsi.

Lo scadente profilo qualitativo di larga parte dell'informazione giudiziaria, il protagonismo e il sensazionalismo da essa indotti, l'uso distorto e strumentale cui spesso si presta, la modesta incidenza dei suoi fruitori sulla risoluzione dei mali della giustizia, hanno finito per fiaccare le attese riposte nel controllo democratico e indotto a dimenticare anche gli effetti benefici derivanti dalla sua stessa esistenza. Risponde ad una elementare regola di psicologia comportamentale, infatti, che la sola prospettiva di una verifica esterna del proprio operato dissuade quasi sempre da deviazioni ed abusi nell'esercizio del potere conferito. Né questa azione preventiva è l'unico effetto positivo collegabile alla pubblicità del processo: frequenti sono gli esempi di iniziative giudiziarie coraggiose intraprese o portate a termine grazie al sostegno della stampa; di denunce dell'uso improprio degli strumenti processuali da parte dei mass media; di contributi decisivi alle indagini apportati, suggeriti o raccolti dagli organi di infor-

mazione; di insabbiamenti e di manovre diversive smascherati da inchieste giornalistiche.

Il problema, tuttavia, sarebbe mal posto, se si riducesse ad una comparazione – peraltro soggetta ad alterne fortune – dei vantaggi e degli svantaggi conseguenti all'accesso della pubblica opinione alla giustizia penale. Questo accesso, infatti, non si pone in termini di opportunità, ma di necessità politica: per un ordinamento democratico moderno, prima ancora che essere utile una giustizia pubblica, è inconcepibile una giustizia segreta. Sottratta ad una efficace forma di controllo da parte della società, infatti, la repressione penale, che è il più incisivo mezzo di controllo sulla società, sviluppa fatalmente l'aspetto deteriore di quella politicità che le è connaturale, divenendo torbido strumento di affermazione di parte. Il valore della pubblicità della giustizia penale, quindi, non va misurato soltanto sugli effetti che essa in concreto propizia, ma sulla gravissima involuzione civile e democratica che la sua assenza comporterebbe.

Sarebbe quindi costituzionalmente, politicamente e culturalmente inammissibile oscurare la cronaca giudiziaria.

È fondamentale tener fermo questo concetto quando ci si accinge ad analizzare i tanti effetti collaterali, talvolta anche gravi, dell'attuale rappresentazione mediatica, poiché spesso da tali effetti nasce spontanea e pericolosissima la tentazione di rinunciare ad essa. Tentazione tanto più forte se si considera che la pubblicità del processo non soltanto non rimanda un'immagine fedele del rito giurisdizionale, ma talvolta lo altera.

2. *L' immagine deformata della giustizia nello specchio dei media*

L'informazione giudiziaria non è qualcosa che si giustappone *ab externo* all'amministrazione della giustizia. L'idea che questa si celebri in una sorta di enclave sociale, in cui si dispensano condanne e assoluzioni, quasi un cenobio (magistrati, avvocati, polizia giudiziaria e altri addetti ai lavori) i cui riti la collettività ha diritto di conoscere attraverso i media, ma che rimangono impermeabili ad ogni influenza o suggestione, preclude oggi – anche a voler

concedere che avesse un qualche fondamento sino all'avvento dei mezzi di comunicazione di massa – ogni effettiva intelligenza delle complicatissime interconnessioni tra la giustizia e la sua narrazione mediatica. Questa, almeno attualmente, è uno specchio che non si limita a riprodurre la realtà riflessa, ma spesso ne rimanda un'immagine distorta. Talvolta, poi, incide sulla realtà giudiziaria rappresentata, modificandola. In altri termini, la giustizia senza il suo racconto mediatico sarebbe diversa. Ciò pone un delicatissimo problema: l'irrinunciabile presidio democratico costituito dalla conoscibilità del modo con cui si rende giustizia comporta il rischio che questo non soltanto venga rappresentato e percepito in maniera distorta, ma che in qualche misura possa esserne alterato. Un tale nodo politico e culturale si sintetizza, dunque, in due imperativi ineludibili: garantire la pubblicità e garantirsi dalla pubblicità deformante.

L'informazione e la giustizia hanno tecniche espressive differenti e, soprattutto, tempi diversi. La narrazione dei media ha un linguaggio semplice, diretto ed emotivo, punta al sensazionalismo, cerca la cattiva notizia, perché solo una *bad new is a good new*, propone l'apparenza come certezza, aumenta sempre di più i decibel per trovare ascolto ed i caratteri di stampa per guadagnare visibilità. Il linguaggio della giustizia è un linguaggio freddo, tecnico, propone un ragionamento spesso complesso che intreccia regole logiche e giuridiche. E, sebbene il primo si esprima in genere con i verbi al condizionale, l'impressione dell'utente è che si tratti di una cautela di facciata per non esplicitare una verità ormai acquisita, ancorché formalmente ancora in corso di accertamento; mentre il secondo si esprime sì con i verbi all'indicativo, ma per enunciare "stazioni" di transito di un percorso ancora molto lungo e incerto. A ciò si aggiunga che la cronaca giudiziaria è spesso corredata da immagini che instaurano con il testo una subliminale sintassi di forte capacità comunicativa.

L'informazione e la giustizia poi, e soprattutto, sono cadenzate da due metronomi diversissimi: la prima obbedisce alle scansioni del calendario, anzi sempre più a quelle dell'orologio, e misura la sua qualità sulla capacità di interporre il minor tempo possibile tra l'evento e la sua narrazione; la seconda segue il ritmo imprevedi-

bile delle indagini e del processo, misurando la sua qualità sulla capacità di assicurare la migliore ponderazione possibile nel passaggio dall'ipotesi di un evento al giudizio sulla sua fondatezza. Negli ultimi decenni, la forbice di questa congenita differenza si è divaricata in modo intollerabile, con preoccupanti effetti dispercettivi.

Da un lato, vi è l'"andatura" del processo, con i suoi tempi "geologici": ipercriminalizzazione delle condotte antisociali, irrinunciabili garanzie processuali, croniche carenze strutturali ed organizzative, cultura del rinvio (funzionale ad accidie professionali e a interessi di parte), il traguardo della prescrizione hanno concorso a dilatare i tempi della giustizia la cui sentenza giunge di regola quando i media e la società hanno già da anni emesso la loro pronuncia e "archiviato" il fatto.

Dall'altro, vi è l'incalzante rapidità dell'informazione. La notizia è ormai prodotto estremamente caduco: l'odierna eclissa quella di ieri ed è eclissata da quella di domani; è una realtà effimera e ad altissima deteriorabilità. I riflettori mediatici si possono attardare soltanto sulle primissime indagini.

Non è difficile cogliere una prima conseguenza di questo macroscopico disallineamento temporale: i riflettori puntati soltanto sui primi passi dell'azione giudiziaria comportano una fuorviante traslazione del baricentro processuale nell'immaginario pubblico. Il nostro codice di procedura penale è caratterizzato da una importante scelta epistemologica: la tendenziale irrilevanza probatoria di ciò che avviene durante le indagini. L'attenzione dei media soltanto per i primi atti del procedimento finisce per caricarli di un significato improprio e di un'attendibilità che non dovrebbero avere. Così accade sovente che l'iscrizione della notizia di reato o l'informazione di garanzia acquistino valore di accusa, la formulazione dell'imputazione quello di condanna, la misura cautelare quello di pena, la sua revoca quello di un'assoluzione. Il fenomeno distorsivo è ancor più accentuato di quanto non accada in altri sistemi imperniati, come il nostro previgente, su una fase istruttoria: in questi, infatti, si rischia di dare definitiva attendibilità ad atti istruttori comunque destinati ad essere posti a fondamento della decisione finale; nel nostro, invece, vengono percepiti come prove

atti di indagine che il sistema bandisce, di regola, dal materiale utilizzabile dal giudice per la decisione.

Ma l'incolmabile *spread* tra la velocità dell'informazione e la velocità della giustizia causa anche una distorsione nel rapporto tra fonti giudiziarie e giornalisti. I limiti di segretezza e i divieti di pubblicazione, che tutelano l'esigenza di "copertura" delle fasi iniziali delle indagini, subiscono non sostenibili pressioni da parte dei mass media: sui protagonisti e sulle comparse del procedimento penale – magistrati, polizia giudiziaria, personale ausiliario, parti, avvocati, consulenti, testimoni – si scaricano le incalzanti sollecitazioni dei giornalisti alla bulimica ricerca di informazioni sui primissimi passi del procedimento penale, in genere vissuti e offerti come il naturale seguito di inquietanti cronache di nera. Non di rado, peraltro, sono gli stessi detentori della notizia, gli inquirenti, a fornirle per giustificare o magnificare il proprio operato e per accreditare la propria linea di azione. Si è così instaurato un reticolo carsico di reciproche compiacenze tra uffici giudiziari, organi di polizia giudiziaria o, molto più raramente, studi legali, da un lato, e testate giornalistiche, dall'altro.

Questo reticolo carsico – combinato con l'inadeguata preparazione specialistica, salvo lodevolissime eccezioni, degli operatori dell'informazione e con le spietate leggi del mercato – finisce non soltanto per indurre l'opinione pubblica a improprie anticipazioni di giudizio, ma ne condiziona anche il segno.

L'indiscrezione giudiziaria, infatti, non è mai disinteressata. Con essa l'inquirente persegue quanto meno un obiettivo di autolegittimazione o di rassicurazione della collettività in ordine all'efficacia dell'azione repressiva: fatalmente si lasciano passare le sole informazioni funzionali allo scopo. Sarebbe per questo fortemente auspicabile che i "beneficiari" dell'indiscrezione esercitassero un raddoppiato spirito critico sulle notizie a loro non disinteressatamente elargite. E invece in genere i giornalisti, soprattutto per l'inadeguato bagaglio tecnico-giuridico, si limitano a "girarle" all'opinione pubblica. La carenza di specializzazione professionale, infatti, determina una subalternità del controllore rispetto al controllato: la notizia viene ovviamente passata al giornalista corredata di didascalia esplicativa, come se portasse attaccato il cartellino

indicante il suo significato probatorio; più precisamente, il significato probatorio ad essa assegnato dal "confidente". E quand'anche per capacità e per scrupolo professionale il giornalista volesse sottoporre ad un rigoroso vaglio l'informazione ricevuta, difficilmente potrebbe consentirselo. Il rischio incombente è quello, per dirla in gergo giornalistico, di "bucare la notizia", poiché l'operatore dell'informazione sa che se si astiene dal pubblicarla subito, per vagliarne il fondamento ed incrociarla con altri dati e con altre fonti, non altrettanto farà il collega della testata concorrente. L'intonazione della cronaca giudiziaria, per questa dipendenza dalla fonte, che è quasi sempre l'autorità inquirente, finisce quindi per avere tendenzialmente un segno colpevolista.

3. *I condizionamenti della cronaca giudiziaria sul singolo processo*

La cronaca giudiziaria, quasi sempre proseguimento della cronaca nera e come questa spesso incalzante e sensazionalistica, può esercitare una influenza anche sui protagonisti del procedimento penale.

Si suole ripetere che il giudice dovrebbe trovare nella sua professionalità gli anticorpi che lo difendono da condizionamenti psicologici e cognitivi. A parte che questa rassicurazione non opera con riguardo ai giudici non togati, è difficile ipotizzare che il giudice professionale rimanga refrattario ad ogni contaminazione mediatica. Certo è difficilissimo stabilire se e in che misura ciò sia capitato nel caso concreto; e, quand'anche si disponesse di affidabili indizi in tal senso, l'istituto della rimessione del processo sarebbe strumento quasi sempre imbelle, avvenendo in genere l'ipotizzato condizionamento su scala nazionale e, come tale, non risultando scongiurabile con una mera traslazione geografica del processo. Tuttavia ritenere, come alcune volte ha ritenuto la Cassazione, che la "sedimentazione" psicologica di una cronaca giudiziaria pressante ed orientata, spesso arricchita di interviste all'imputato ed ai testimoni, sia per il giudice pari a zero, perché ormai la grancassa mediatica è fenomeno ricorrente a cui questi si sarebbe assuefatto con un effetto di "mitridatizzazione" immunizzante, appare

eccessivo. Se il codice (art. 147, comma 1, disp. att. c.p.p.) considera l'ipotesi che dalla semplice ripresa radiofonica o televisiva del dibattimento possa derivare pregiudizio alla decisione, si deve ammettere che ben più alto sia il rischio che una tale influenza sia esercitata da rappresentazioni meno dirette e fedeli di un'attività di indagine, a cui il giudice non ha neppure partecipato.

Riscontrato e denunciato dalla stessa Corte di cassazione è, invece, il condizionamento che esercita sugli organi inquirenti l'incontenibile impazienza con cui gli organi di informazione raccolgono bulimicamente notizie per cercare di individuare un colpevole o comunque per ipotizzare una soluzione del caso. Nella letteratura scientifica si parla in tal caso di "tunnel vision", cioè dell'incapacità di valutare con la necessaria obbiettività e ponderazione gli elementi disconfermativi della pista investigativa imboccata. Fenomeno tanto più preoccupante, quando le indagini si sono frettolosamente orientate sulla spinta di una pressione mediatica che pretende subito una risposta purchessìa all'ansia collettiva di individuazione dei responsabili di fatti che hanno suscitato allarme o sconcerto; per non parlare poi dei casi in cui si siano incanalate lungo la via tracciata da frettolose inchieste mediatiche che, battendo facili scorciatoie, prospettano convincenti conclusioni.

Probabilmente ancor più insidioso, tuttavia, è il condizionamento che una enfatica e martellante narrazione giudiziaria può esercitare nei confronti delle persone informate sui fatti. Gli studi di psicologia della memoria hanno da tempo appurato che tutto ciò che accade tra un accadimento percepito ed il momento della sua rievocazione influenza la memoria: le suggestioni post-evento vanno ad arricchire il bagaglio mnestico coordinandosi in modo solidale e imponendo una nuova coerenza agli elementi originari, senza che vi sia la possibilità per il soggetto di distinguere le eventuali sopravvenienze spurie, anche ove venisse invitato a farlo. La cronaca delle prime risultanze investigative, le interviste rilasciate dallo stesso o da altri testimoni, le congetture mediatiche sulla dinamica dei fatti costituiscono tutti input inconsapevolmente assorbiti e "metabolizzati", che finiscono sovente per rimodellare il ricordo. Il testimone subisce una sorta di inintenzionale "subornazione mediatica".

Un tale effetto perturbativo ci sembra persino più grave di quello riguardante il giudice e gli inquirenti, perché in quest'ultima evenienza si può fare affidamento, in via preventiva, sul riparo offerto dalla loro professionalità e, in via posticipata, sul controllo di altri magistrati. Nell'ipotesi di creazione del ricordo, invece, non ci sono rimedi, rivelandosi impotente anche il più efficace strumento maieutico attualmente conosciuto: l'esame incrociato. Mentre nella subornazione in senso proprio, infatti, il teste è consapevole di rievocare infedelmente le circostanze, per sottrarsi ad una minaccia o per conseguire un vantaggio, e una incalzante *cross examination* potrebbe disvelare contraddizioni, omissioni, esitazioni; nella "subornazione mediatica" il teste riferisce quello che pensa essere il suo effettivo ricordo, che invece si è formato con materiale apocrifo ormai irreversibilmente impastato con l'originaria traccia mnestica: nessun contraddittorio riuscirà ad aprire brecce in questo prodotto, spurio sì, ma percepito e offerto dal teste in perfetta buona fede come vero. Anzi, la formazione dialettica della prova, in tal caso, non soltanto risulterebbe priva di efficacia maieutica, in quanto non più in grado di far risalire il percorso rievocativo del teste alle genuine percezioni originarie, ma conseguirebbe il risultato, epistemologicamente fuorviante, di convalidare l'elaborazione "postuma" del ricordo.

4. *I condizionamenti esercitati da altre forme di rappresentazione mediatica della giustizia*

L'influenza che il "fattore mediatico" esercita sulla giustizia penale e sulla sua percezione sociale tende poi ad amplificarsi se dalla cronaca giudiziaria in senso stretto – intesa cioè come cronaca degli sviluppi del procedimento penale – si passa alla narrazione di tutto ciò che è collegato con l'accertamento dei reati. Il rapporto della giustizia penale con i mezzi di comunicazione, e quindi con la collettività, non si esaurisce con il resoconto giudiziario: tra giustizia e media si è da tempo instaurato un processo osmotico multiforme, intessuto di relazioni aventi natura, significato ed effetti diversissimi, di cui non sempre è agevole cogliere le specifiche

connotazioni: le interviste a conoscenti o parenti dell'accusato o della vittima; i filmati-*highlights* predisposti dagli organi di polizia, anche tramite un montaggio ad arte, per promuovere un'operazione investigativa; le conferenze stampa degli organi inquirenti o, talvolta, dei questori; le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, dalla vittima o dai loro avvocati; il *talk show* in cui spesso improbabili esperti ricostruiscono movente e dinamica del delitto; l'imitazione fonica di una intercettazione; la studiata sintassi delle immagini che compone in un'unica sequenza il luogo del delitto o un arresto e segmenti di vita della vittima o del presunto autore del reato; il reportage di una inchiesta giornalistica; la raccolta delle voci correnti nel contesto sociale dei protagonisti del fatto di reato; una sorta di aula mediatica in cui raccogliere dati e analisi per ricostruire accadimenti e accertare responsabilità di presunta rilevanza penale. Si assiste quotidianamente ad un frenetico rimbalzo multimediale di fatti, dichiarazioni, fotografie, filmati e giudizi che precipita l'opinione pubblica in un vortice di notizie e di immagini, che non riesce ad offrirle alcun affidabile strumento di valutazione critica. Il messaggio comunicativo riguardante la repressione dei reati si è ormai sfrangiato in un guazzabuglio mediatico, sovraccarico di notizie e infecondo di conoscenza, nel quale è persino difficile operare distinguo, essendo spesso comuni il mezzo di comunicazione, il lessico, i soggetti e i fatti. Pur con la consapevolezza che è molto difficile tracciare linee di demarcazione tra le varie modalità comunicative, è tuttavia opportuno distinguere l'informazione sull'attività giudiziaria da quella sui fatti oggetto dell'attività giudiziaria, ed entrambe dall'allestimento di una specie di tribunale mediatico che si ripropone di accertare i fatti *coram populum*.

A differenza di quest'ultimo pericoloso ircocervo comunicativo, infatti, le prime due sono espressioni del diritto di cronaca.

Per quanto simili, o comunque assimilate nella comune percezione, la cronaca riguardante gli atti del procedimento penale e quella che riporta notizie collegate ai fatti che ne sono oggetto vanno tenute distinte. Non foss'altro perché soltanto la prima corrisponde di per sé ad un interesse pubblico; nel senso che riferire come viene resa giustizia è un valore di rilievo pubblico a prescindere dai fatti "incorporati" nell'atto giudiziario. Così che

soltanto esercitando il diritto di cronaca giudiziaria in senso stretto si è ipso facto scriminati, ad esempio, per aver leso l'onorabilità o la privacy di un soggetto riferendo delle conoscenze acquisite dall'attività investigativa. Ma, pur avendo natura e valore diversi, i due fenomeni comunicativi spesso concorrono sinergicamente nella produzione degli effetti distorsivi di cui si è detto. Un "*trailer*" della polizia giudiziaria o un'intervista ad un testimone non si imprime meno nell'immaginario collettivo e in quello dei protagonisti processuali rispetto al racconto dell'attività giudiziaria svolta. E se a questo non si riconosce maggiore importanza ed affidabilità, molto dipende ancora una volta – spiace dirlo – dalla inadeguata preparazione specialistica della stragrande maggioranza degli addetti all'informazione giudiziaria. La scarsa padronanza giuridica induce il cronista giudiziario a riportare acriticamente i fatti che sono contenuti nell'atto del procedimento anziché a spiegare, svolgendo un ruolo di "mediatore tecnico" in grado di fare da interfaccia tra l'azione giudiziaria e il cittadino, la valenza processuale dell'attività che si sta svolgendo. Il giornalismo giudiziario finisce sovente per trasmettere tantissime notizie e pochissima conoscenza in ordine alle cose della giustizia: il vero antidoto al segreto, infatti, non è l'accumulo delle notizie, ma l'intelligenza critica della vicenda giudiziaria. Quando vengono offerti tanti disordinati fotogrammi di un procedimento penale, senza spiegare come sono tra loro legati, che cosa *aliunde* significhino, le notizie "giudiziarie" si fondono e si confondono con quelle che, sui medesimi fatti, sono state raccolte con i più disparati strumenti e senza alcuna garanzia. Le innumerevoli informazioni casualmente affastellate finiscono per creare soltanto l'illusione di avere un'adeguata comprensione della vicenda giudiziaria. La collettività satura di notizie, ma povera di conoscenza, assuefatta e stanca, finirà per rinunciare ad esercitare qualsiasi discernimento critico e ad affidarsi alla prima semplicistica chiave di lettura, soprattutto a quella che ricostruisce lo svolgimento dei fatti più in linea con le proprie aspettative e con la propria esigenza di rassicurazione, opterà per la versione che viene maggiormente incontro al suo bisogno di crederla vera, senza preoccuparsi del come si è arrivati a quella conclusione e di

quali elementi di disconferma siano stati acquisiti e di quali verifiche attendono l'interlocutorio risultato.

Nei casi giudiziari di grandissimo clamore, poi, la babele delle notizie riguardanti l'accertamento dei reati si fa ancora più frastornante per un deleterio e sempre più invadente fenomeno che ha poco a che fare con l'informazione, ma che rientra pur sempre nel malmesso recinto semantico della mediatizzazione della giustizia. Alludiamo alla tendenza a riprodurre sul proscenio televisivo liturgie e terminologie della giustizia ordinaria, imitandone cadenze e passaggi procedurali per ostentare all'opinione pubblica i risultati di una tale messa in scena. Questa espressione della comunicazione sociale può rivestire format differenti nel palinsesto televisivo, dall'*infotainment* alla *docufiction*, al *talk-show* e ad altre forme di ibridazione di generi che, miscelando gli elementi dell'informazione, dell'inchiesta, dello spettacolo, del dibattito, della fiction, intendono proporsi come strumento per fare chiarezza in ordine alle responsabilità di gravi delitti, di fronte al "popolo telespettatore". Si crea così un'aula mediatica che si costituisce come foro alternativo.

In effetti, le suggestioni, le possibilità di confusione e di commistione non sono poche, perché entrambe queste attività – quella del giudice e quella dell'operatore dell'informazione che allestisce la mimesi giudiziaria – apparentemente tendono al medesimo fine, cioè a ricostruire un accadimento passato attraverso tracce, testimonianze, dichiarazioni, cose del presente. Bisogna, però, cercare di tenere sempre ben distinti i due fenomeni, perché sono sostanzialmente diversissimi: il processo giurisdizionale ha un luogo deputato, il processo mediatico nessun luogo; l'uno ha un itinerario prestabilito, l'altro nessun itinerario prestabilito; l'uno un tempo (finisce con il giudicato), l'altro nessun tempo; l'uno è celebrato da un organo professionalmente attrezzato, l'altro può essere "officiato" da chiunque. Ma vi sono anche differenze meno evidenti e più profonde. Il processo giurisdizionale seleziona i dati su cui fondare la decisione; il processo mediatico raccoglie ogni conoscenza che arrivi ad un microfono o ad una telecamera: non ci sono testi falsi, non ci sono domande suggestive, tutto può essere utilizzato per maturare un convincimento. Il primo, intramato

di criteri di esclusione, è un ecosistema chiuso; il secondo invece è aperto, conoscendo soltanto un bulimico principio inclusivo; la logica dell'uno è una logica accusatoria, quella dell'altro, inquisitoria. Nel primo ci sono parametri di valutazione, frutto della secolare sedimentazione delle regole di esperienza; nel secondo, invece, valgono l'intuizione, il buon senso, l'emotività. Il processo giurisdizionale obbedisce alla logica del probabile, il processo mediatico a quella dell'apparenza. Nell'uno, la conoscenza è funzionale all'esercizio del potere punitivo da parte dell'organo costituzionalmente preposto; nell'altro, serve a propiziare, e spesso indurre, un convincimento collettivo sulle responsabilità di fatti penalmente rilevanti. Nel primo, il cittadino è consegnato al giudizio dei soggetti istituzionalmente deputati ad amministrare giustizia; nel secondo, alla esecrazione della "folla" mediatica.

Ma le macroscopiche differenze doverosamente sottolineate non possono cancellare un dato di realtà: anche questi allestimenti paraprocessuali, anzi, soprattutto questi in-formano l'opinione pubblica nel senso etimologico del termine, cioè tendono a dare forma alle idee di chi ad essi assiste, modellandole secondo una certa impronta.

È innegabile, infatti, che, nonostante le differenze siderali tra l'informazione giudiziaria e il processo mediatico, non sempre l'utente riesce a distinguere i due fenomeni, e a coglierne i diversi significati, le diverse garanzie e il diverso grado di affidabilità. Ed anzi, quando li si pone a confronto, è il processo ordinario – e quindi il suo prodotto, la sentenza – a risultare spesso meno comprensibili e meno "veri". Si registra, cioè, una certa insofferenza per la giustizia istituzionale, intessuta di regole e di limiti, a fronte del presunto accesso diretto alla verità, che sembra assicurato dall'avvicinamento di un microfono o di un obbiettivo alle fonti. Liberata da ogni forma del procedere, quella fornita dai mass media sembra l'unica verità immediata. E con ciò si sconfina nell'ossimoro, trattandosi invece della verità mediata per definizione e per eccellenza.

L'insidiosa idea, sottesa a questo favor per il processo celebrato sui mezzi di informazione, è che il miglior giudice sia l'opinione pubblica. Un'idea più di ogni altra causa in grado di corrodere il

bene prezioso della fiducia dei cittadini nella giustizia amministrata dai giudici (v., *postea*, par. 6).

5. *Alcune precondizioni per un miglioramento dell'informazione giudiziaria: il profilo normativo*

Si deve conclusivamente prendere atto che la cronaca giudiziaria, per i suoi attuali limiti e per il poliforme e scomposto universo mediatico in cui è destinata ad operare, risulta gravemente inadeguata al compito che la Costituzione le assegna. Peggio, non di rado si registra una preoccupante eterogenesi dei fini.

Non esistono rimedi risolutivi, ovviamente, essendo il fenomeno della cronaca giudiziaria strettamente interconnesso alle "regole" che governano oggi la comunicazione sociale. Altrettanto certamente, però, si possono indicare le condizioni in grado favorire il maturare di un'informazione giudiziaria all'altezza della sua importantissima funzione. Pensiamo soprattutto a quelle di carattere normativo e deontologico-professionale.

È innanzitutto importante che siano nitidi i limiti relativi all'*an* e al *quomodo* dell'informazione giudiziaria: non si tratta di una mera opera di perimetrazione operativa, ma di un necessario presupposto per un suo innalzamento qualitativo, perché in presenza di limiti chiari e rispettati ad affermarsi sarà la cronaca di migliore fattura, non lo scoop frutto di indebite cointeressenze tra operatori dell'informazione e operatori della giustizia.

Sul piano normativo sarebbe da realizzare un'attenta opera di manutenzione dell'attuale disciplina normativa, soprattutto in una prospettiva di più inequivoca e ben presidiata separazione tra ciò che deve rimanere segreto e ciò che può essere divulgato, in modo tale che il cronista rispetti il segreto e, questo caduto, possa dispiegare pienamente il suo diritto di informarsi e di informare.

Anzitutto, si dovrebbe procedere ad una meditata delimitazione dell'area coperta dal segreto: oltre agli atti di indagine della p.g. e del p.m. e agli atti di richiesta e di autorizzazione con finalità investigative (di recente inseriti nella previsione dell'art. 329 c.p.p. dal d.lgs n. 216 del 2017, ancora non entrata in vigore), si dovrà

senz'altro prevedere che anche la richiesta di misura cautelare e l'ordinanza cautelare prima della sua esecuzione o della sua notificazione debbano essere coperte dal segreto. Sarà bene poi scegliere il regime che debbono seguire atti che o per essere collegati alle indagini (iscrizione della notizia di reato, informativa di p.g.) o per una loro carica gratuitamente stigmatizzante (informazione di garanzia) potrebbe essere opportuno includere nell'area della riservatezza investigativa.

Per contro, sarebbe estremamente auspicabile rimuovere la restrizione imposta al diritto di cronaca rispetto agli atti non più segreti: il legislatore farebbe bene ad abbandonare la distinzione – operata dall'art. 114 c.p.p. – tra atto (non pubblicabile) e contenuto (pubblicabile), foriera di opacità informativa, senza essere efficace baluardo di eugenetica decisionale. Una norma che ritiene lecita la pubblicazione di un atto se si omette di usare i caporali e sostituisce alcune parole con i rispettivi sinonimi, mentre la considera illecita se riporta un rigo virgolettato, sospinge l'operatore all'espediente e all'ambiguità. Bisognerebbe dissolvere questa penombra giuridica in cui è premiata la callidità e non l'intelligenza critica, né la sapienza informativa del cronista.

Una volta tracciata una netta linea di confine, per separare ciò che è segreto e non pubblicabile da ciò che non è segreto e pubblicabile, si dovrebbe dare effettività e credibilità alla scelta compiuta, presidiando efficacemente il rispetto del segreto e facendo in modo che l'accesso alla conoscenza di ciò che è pubblicabile sia un diritto, anziché una fortunosa eventualità.

Sotto il primo profilo, delle due mura di cinta concentriche poste a protezione del segreto – il divieto di rivelazione e il divieto di pubblicazione – la seconda appare una dogana incustodita tanto è irrisorio il pedaggio previsto per chi l'attraversa illegalmente. Innalzare la pena prevista dall'art. 684 c.p. non è peraltro l'unica strada: possono essere previste pene interdittive, sanzioni reputazionali, misure amministrative. Non si tratta soltanto di poter far affidamento su risposte punitive dal maggior effetto deterrente, ma anche di superare l'attuale imbarazzante immagine di un ordinamento che, mentre pone un divieto, sembra strizzare l'occhio agli eventuali trasgressori.

Sotto il secondo profilo, si deve prendere atto che l'art. 116 c.p.p., pur astrattamente inidoneo ad aprire al giornalista le porte di accesso agli atti non più segreti, è norma applicata male e in modo piuttosto arbitrario. Al giornalista non viene, in genere, garantito il diritto alla conoscenza dell'atto non più segreto; la circostanza che poi talvolta ciò eccezionalmente avvenga è evenienza persino peggiore, perché la disparità di trattamento sovente nasconde corsie privilegiate e strumentali concessioni.

Sarebbe allora necessario prevedere espressamente che tutto ciò che è divulgabile sia liberamente accessibile al giornalista – in linea con i principi 4 e 5 enunciati nella Raccomandazione (2003)13 del Consiglio d'Europa – per evitare collegamenti "carsici" tra operatori della giustizia e operatori dell'informazione, sempre sintomatici di non disinteressate compiacenze.

Disegnati più nitidi e ben presidiati confini alla cronaca giudiziaria, si dovrebbe provare ad apprestare *guard-rail* normativi per quanto riguarda le sue modalità di esplicazione.

Se il collegamento dell'art. 21 Cost. con l'art. 101 Cost. consente di affermare che il nostro ordinamento non può rinunciare all'informazione giudiziaria, quello con gli artt. 2, 24, 27 e 111 Cost. dà ineludibili indicazioni in ordine al *quomodo* del suo esercizio.

Anzitutto, la cronaca giudiziaria non deve svolgersi con modalità espressive, intonazione, contenuti allusivi o assertivi tali da pregiudicare il diritto di difesa, la presunzione di non colpevolezza, il principio del contraddittorio, l'imparzialità del giudice. Il rispetto di questi valori, come la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte ribadito, costituisce il limite oltre il quale l'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria – pur fondamentale per uno Stato democratico – non si deve spingere, essendo inammissibile che in nome della trasparenza si renda il processo penale non equo ai sensi dell'art. 6 C.e.d.u. Come pure, si va tardivamente, ma sempre più decisamente, affermando nel nostro sistema l'esigenza che il faro di luce che la stampa getta sulla vicenda processuale non sia pretesto per rovistare, senza alcuna necessità per la comprensione dello sviluppo del procedimento penale, anche in ambiti che dovrebbero restare nell'ombra perché coperti dal diritto costituzionale di ciascuno alla propria riservatezza e alla propria reputa-

zione (art. 2 Cost.). Si è recentemente mosso in questa direzione il d. lgs n. 216 del 2017 che, con intendimenti condivisibilissimi, ma mediante soluzioni normative piuttosto discutibili, ha inteso rendere illegittima la prassi di dare in pasto alla morbosa curiosità del pubblico notizie rimaste impigliate nella rete di una intercettazione telefonica, ma del tutto estranee alle indagini.

Sarebbe auspicabile, dunque, che il legislatore in attuazione dei menzionati principi costituzionali erigesse robusti argini, processuali e sanzionatori, per scongiurare esondazioni del diritto di cronaca, lesive dei richiamati interessi fondamentali. Tuttavia, si tratterebbe di accorgimenti necessari sì, ma non risolutivi.

6. Segue: *il profilo professionale e deontologico*

Nessuna riforma legislativa, infatti, potrebbe di per sé garantire una qualità costituzionalmente e convenzionalmente adeguata del giornalismo giudiziario, se non accompagnata da uno sviluppo della professionalità e della sensibilità deontologica degli attori della comunicazione e del processo.

Motivo di qualche fiducia, in un contesto culturale generalmente sconfortante, è la recente approvazione di un Testo unico dei doveri del giornalista (2016), alla cui stregua il giornalista è tenuto, tra l'altro: «ad evidenziare che ogni persona accusata di un reato è innocente fino alla condanna definitiva» e, in caso di notizia di assoluzione o di proscioglimento, a darne «sempre appropriato rilievo», aggiornando «quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto riguarda le testate *on-line*»; «a rispettare il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra il soggetti che le sostengono»; «a curare che risultino chiare le differenze tra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti»; «a rettificare, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività ed appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate»; ad accertare,

«prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia, che ne sia a conoscenza all'interessato» e ad informarne il pubblico se ciò non fosse possibile; «a verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti per accertarne l'attendibilità»; «a non accettare condizionamenti dalle fonti per la pubblicazione o alla soppressione di una informazione». Si tratta di canoni fondamentali per una informazione giudiziaria all'altezza della sua delicata e insostituibile funzione. Sarebbe illusorio attribuire a tale documento potenzialità palingenetiche, gli abiti culturali non si dismettono e non si indossano con la rapidità di quelli dell'abbigliamento quotidiano; ma sarebbe anche ingeneroso non apprezzare non solo lo sforzo della categoria di darsi regole ma, e forse ancor più, la consapevolezza della loro indifferibilità. Questi importanti dettami, che postulano una più robusta preparazione tecnico-specialistica, cominceranno a circolare sempre più diffusamente nelle "arterie" della professione.

Anche dalla magistratura è negli ultimi tempi sempre più avvertita l'esigenza di governare il rapporto dei magistrati con i media. Una sensibilità già emersa a livello europeo in un primo fondamentale report dell'*Encj* (*European Network of Councils for the Judiciary*), dedicato appunto a *Justice, Society and the media* (2012), nel quale si esclude che la magistratura – come tradizionalmente si dice – debba parlare soltanto con le sue decisioni sapendo che i media disinformano il pubblico, si esprimono raccomandazioni affinché i singoli ordinamenti prevedano corsi di formazione per magistrati al fine di affidare loro il compito di comunicare la giustizia anche attraverso i social media e coinvolgano anche magistrati nella formazione dei giornalisti giudiziari. Sul tema l'*Encj* è recentissimamente tornato (*Public confidance and image of justice, Report* 2018), sviluppando quelle raccomandazioni e opportunamente sottolineando come migliorare la comunicazione giudiziaria significhi migliorare la fiducia dei cittadini nella giustizia.

È di questi giorni, poi, a dimostrazione di quanto il problema sia sentito, l'approvazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura delle "Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di un'informazione pubblica efficace e di una corretta comunicazione istituzionale" (delibera del Plenum

del 21 giugno 2018). Un documento importante che, muovendo dalla condivisibile premessa che «la trasparenza e la comprensibilità dell'azione giudiziaria sono valori che discendono dal carattere democratico dell'ordinamento e sono correlati ai principi d'indipendenza e autonomia della magistratura nonché a una moderna concezione della responsabilità dei magistrati», ha inteso tracciare «linee d'indirizzo ispirate dalla convinzione che trasparenza e comprensibilità della giurisdizione non confliggono con il carattere riservato, talora segreto, della funzione e che esse anzi, «correttamente interpretate, aumentano la fiducia dei cittadini nella giustizia e nello Stato di diritto, rafforzano l'indipendenza della magistratura e, più in generale, l'autorevolezza delle Istituzioni».

Nel documento vengono prospettate importanti direttive deontologiche riguardanti sia gli uffici requirenti che quelli giudicanti. Ai primi, ad esempio, si raccomanda di bandire «ogni rappresentazione delle indagini idonea a determinare nel pubblico la convinzione della colpevolezza delle persone indagate»; di costruire le relazioni con i media sulla base del reciproco rispetto e della parità di trattamento, evitando «canali riservati e ogni impropria rappresentazione dei meriti dell'azione dell'ufficio e dei servizi di polizia giudiziaria»; di fornire un'informazione «rispettosa delle decisioni e del ruolo del giudice».

Agli uffici giudicanti si raccomanda, tra l'altro, di dare notizia della decisione, contestualmente o immediatamente dopo la deliberazione, con un *abstract* «consistente nell'illustrazione sintetica (di regola 6 righe al massimo), con linguaggio semplice, chiaro e comprensibile, delle statuizioni decisorie e delle ragioni delle stesse»; di affidare «la selezione e la rielaborazione tecnica della notizia» al responsabile per la comunicazione; di trasmetterla «agli organi d'informazione e ai media». Naturalmente, precondizione essenziale, affinché si possa conseguire un'adeguata applicazione di queste e delle altre indicazioni, è che si abbia cura – si legge nel documento approvato dal C.S.M. – di organizzare «specifici e non facoltativi percorsi di formazione per i magistrati, aperti al confronto interdisciplinare e alla partecipazione di esperti esterni».

Non v'è dubbio che questo autorevole compendio di regole sia in grado, se le prescrizioni che vi sono contenute saranno osserva-

te, di migliorare la comunicazione istituzionale e la stessa cronaca giudiziaria, non foss'altro per la prevista «parità di trattamento degli organi di informazione», da conseguire anche ricorrendo a strumenti web e social. Scrupolosamente applicato, il principio dovrebbe disboscare la rete di rapporti privilegiati tra organi di stampa e uffici giudiziari. La fonte dell'informazione ufficiale dovrebbe altresì garantire notizie più affidabili e meno tendenziose. L'importante, però, è che sia concorrentemente garantito l'accesso degli operatori dell'informazione a tutti gli atti non coperti dal segreto, come sopra precisato. Perché se, in forza degli ostacoli di fatto o giuridici, a tale accesso si finisse per riconoscere alla magistratura un sostanziale monopolio dell'informazione, si determinerebbe una burocratizzazione della notizia e un appiattimento del resoconto giudiziario. Per quanto le linee guida si siano impegnate nel delimitare il potere dei magistrati di stabilire *cosa* e *quando* comunicare, questa scelta resta largamente – e non poteva essere altrimenti – nella loro discrezionalità. Senza un concorrente diritto degli operatori dell'informazione di puntare i riflettori su ciò che resta sepolto nelle segreterie e nelle cancellerie degli uffici giudiziari avremmo l'anomalia di un soggetto controllato che sceglie tempi e oggetto del controllo.

7. *Non è un incendio al di là del fiume*

Più che continuare con l'elencazione dei fattori che possono favorire un recupero di credibilità e di affidabilità dell'informazione giudiziaria, è importante sottolineare quanto tale recupero sia ad un tempo realisticamente difficile e democraticamente imprescindibile e urgente. La difficoltà non deriva soltanto dal fatto che, per attuarlo, dovrebbero ricorrere condizioni normative, professionali, deontologiche di non facile realizzazione, ma dalla circostanza che la buona informazione sarà fatalmente perdente nella competizione con il sensazionalismo e le semplificazioni di quella cattiva, che più dell'altra offre notizie "in tempo reale", prive di ogni problematicità e opportunamente caricate da un punto di vista emotivo. Càpita per l'informazione qualcosa di simile a ciò

che càpita per la politica: il lettore e l'elettore vogliono soltanto e subito notizie semplici e rassicuranti.

Eppure sarebbe molto importante avere una informazione giudiziaria "costituzionalmente adeguata", non soltanto perché assolverebbe alla funzione che le è propria di consentire un controllo democratico sull'amministrazione della giustizia. Una narrazione giudiziaria autorevole restituirebbe autorevolezza anche alla giustizia, riuscendo a rappresentarne la complessità, l'affidabilità, l'insostituibilità. E la fiducia del popolo nella giustizia resa in suo nome è un fattore insostituibile di coesione sociale, tanto più democraticamente prezioso di questi tempi.

Nelle democrazie moderne, e negli ultimi decenni nel nostro Paese in modo particolare, abbiamo registrato un'inarrestabile supplenza della magistratura rispetto a decisioni che eccedono la sua fisiologica competenza (questioni di carattere politico, etico, economico, ambientale, religioso).

Non è certo fenomeno né positivo né da sottovalutare, perché quella stessa indipendenza che si vuole sacrosantamente assicurata al giudice affinché non debba rispondere ad alcuna maggioranza politica, culturale o d'opinione che sia, lo rende costituzionalmente inidoneo a compiere scelte demandate ad altre autorità politicamente responsabili. Questa ipertrofia giudiziaria, che quasi per una legge fisica è conseguita ad un indebolimento degli altri poteri e delle altre istituzioni dello Stato di diritto, costituisce una degenerazione che si deve affrontare con gli strumenti della democrazia mediante una riallocazione delle decisioni nelle sedi costituzionalmente proprie. Ma sarebbe nefasto pensare che possa essere contrastata con una disfunzione di segno contrario: si allude al fenomeno della sfiducia nella giustizia da parte della collettività. Fenomeno che non sembra conoscere remissione.

Si tratta di due patologie che non si elidono, ma che si pongono l'una in perversa sinergia con l'altra. Se quello stesso potere giudiziario a cui è stata progressivamente affidata la soluzione dei problemi che la politica non sa o non vuole risolvere perde definitivamente credibilità, la società resta pericolosamente priva di punti di riferimento condivisi. Un pericolo per nient'affatto remoto: non è un incendio al di là del fiume. Potremmo presto assistere

allo smantellamento dell'ultima bitta a cui la società "liquida" ha sinora ancorato le sue insicurezze e le sue ansie: la stessa evoluzione che, per il declino dei poteri e delle istituzioni competenti, ha portato alla pan-giuridicizzazione della vita sociale, schiuderebbe orizzonti per nulla rassicuranti alla ricerca di un'autorità che sappia imporre le sue regole.

Non sfugge il rischio che si annida in una tale situazione: i cittadini potrebbero essere indotti a rivolgersi ad altri poteri (politici, economici, corporativi, se non, talvolta, criminali), ai loro occhi più affidabili e forti, per la soddisfazione delle loro rivendicazioni e per la tutela dei loro interessi. China quanto mai democraticamente scivolosa per uno Stivale come il nostro, sempre così pronto a calzare il piede dell'uomo della Provvidenza.

Notizie sugli Autori

Luigi Ferrarella, Giornalista, Corriere della Sera

Piero Gaeta, Sostituto presso la Procura Generale della Corte di Cassazione

Glauco Giostra, Professore ordinario di Procedura penale, Università di Roma "La Sapienza"

Patrizio Gonnella, Ricercatore di Filosofia del diritto, Università Roma Tre; Presidente Associazione "Antigone"

Valerio Onida, Presidente emerito della Corte costituzionale; Professore emerito di Diritto costituzionale, Università di Milano

Manuela Perrone, Giornalista, Sole 24 Ore

Marco Ruotolo, Professore ordinario di Diritto Costituzionale, Università Roma Tre

Collana Diritto penitenziario e Costituzione

1. M. Ruotolo, *Dignità e carcere*, 2014, II ed.
2. M. Ruotolo (a cura di), *Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torreggiani della Corte EDU*, 2014
3. P. Gonnella, *Detenuti stranieri in Italia. Norme, numeri e diritti*, 2014
4. C. Musumeci, A. Pugiotto, *Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell'ergastolo ostativo*, 2015
5. M. Bosworth, *La "galera amministrativa" degli stranieri in Gran Bretagna. Un'indagine sul campo*, 2016
6. M. Ruotolo, S. Talini (a cura di), *I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, 2018
7. S. Talini, *La privazione della libertà personale. Metamorfosi normative, apporti giurisprudenziali, applicazioni amministrative*, 2018

Finito di stampare nel mese di gennaio 2019
dalla *Grafica elettronica* - Napoli